

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

399^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1986

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	Discussione e approvazione con modificazioni:
SENATO		«Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno» (969-B-bis) (Nuova deliberazione su richiesta del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione):
Composizione	3	PRESIDENTE..... Pag. 5, 7, 27
GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI		* CALICE (PCI) 6
Nomina del relatore per la regione Liguria ..	3	PAGANI Antonino (DC), relatore 6, 25
DISEGNI DI LEGGE		DE VITO, ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 6, 26
Assegnazione	3	* FRASCA (PSI) 25
Approvazione da parte di Commissioni permanenti	4	VENANZETTI (PRI)..... 26
GOVERNO		Discussione e approvazione:
Trasmissione di documenti	4	«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione» (1623) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):
INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO		FOSCHI (DC), relatore Pag. 28, 35, 37
PRESIDENTE	4	LOPRIENO (Sin. Ind.) 31, 53
DISEGNI DI LEGGE		FELICETTI (PCI) 33
Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 1623 e 1601:		ZANONE, ministro senza portafoglio per l'ecologia..... 35
PRESIDENTE	5	ALICI (PCI) 45
FOSCHI (DC)	5	* SIGNORINO (Misto-P. Rad.) 47
VETTORI (DC)	5	LEOPIZZI (PRI) 48
		SIGNORELLI (MSI-DN) 49

SCLAVI (PSDI)	51
BOMPIANI (DC)	52
GARIBALDI (PSI)	53

Discussione e approvazione, in seconda deliberazione, del disegno di legge costituzionale:

«Modifica dell'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la definizione del numero dei consiglieri regionali» (445-B), d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna (Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica e, in seconda deliberazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	54, 55
JANNELLI (PSI), f.f. relatore	54
ZANONE, ministro senza portafoglio per l'ecologia	54
TARAMELLI (PCI)	55
FIORI (Sin. Ind.)	55
SPANO Ottavio (PSI)	55
Votazione a scrutinio segreto	55, 70

Discussione e approvazione:

«Ratifica ed esecuzione della terza Convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunità europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con 8 Protocolli, Atto finale e 54 Allegati, firmati a Lomé l'8 dicembre 1984, nonché dell'Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza Convenzione e dell'Accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985» (1291):

GIANOTTI (PCI)	56, 59
ORLANDO (DC), relatore	57
* AGNELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	57, 58, 59
MARTINI (DC)	59

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione dell'Atto costitutivo del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, adottato a Madrid il 13 settembre 1983, e del Protocollo sulla istituzione del Centro stesso adottato dalla Riunione dei plenipotenziari a Vienna il 4 aprile 1984» (1376):

PRESIDENTE	59
VELLA (PSI), relatore	59
AGNELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	59

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla sicurezza sociale, con allegati, e dell'Accordo complementare per l'applica-

zione di detta Convenzione, con allegati, adottati a Parigi il 4 dicembre 1972» (1413):

PRESIDENTE	60
MARTINI (DC), relatore	60
AGNELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	60

Discussione e approvazione:

«Finanziamento delle ricerche oceanografiche e degli studi da effettuare in attuazione dell'Accordo italo-jugoslavo contro l'inquinamento delle acque del Mare Adriatico» (1447):

GHERBEZ (PCI)	61
TAVIANI (DC), relatore	62
AGNELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	63

Approvazione:

«Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alla cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e gli Stati membri da una parte e l'India dall'altra, firmato a Lussemburgo il 23 giugno 1981» (1518) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	63
TAVIANI (DC), relatore	64
AGNELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	64

«Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ad un emendamento aggiuntivo (articolo 3-bis) alla Convenzione sull'aviazione civile internazionale, adottato a Montreal il 10 maggio 1984» (1519) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	64
TAVIANI (DC), relatore	64
AGNELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	64

Discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 1985, n. 706, recante misure urgenti per il settore siderurgico» (1601) (Relazione orale):

* VETTORI (DC), relatore	66
CONSOLI (PCI)	71
PETRARA (PCI)	74
* FOSSON (Misto-UV)	76

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	80
----------------	----

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 GENNAIO 1986

.....	88
-------	----

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente TEDESCO TATÒ

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).
Si dà lettura del processo verbale.

ROSSI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Abis, Boggio, Brugger, Filetti, Murmura, Rebecchini, Riva Massimo, Russo, Segreto, Vernaschi, Viola, Fassino.

Senato, composizione

PRESIDENTE. Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che, occorrendo provvedere, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, all'attribuzione del seggio residuo vacante nella Regione Lombardia, in seguito alle dimissioni del senatore Pietro Padula, ha riscontrato, nella seduta del 22 gennaio 1986, che il primo dei candidati non eletti del Gruppo, cui il predetto senatore apparteneva, è il signor Gian Pietro Emilio Rossi.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e proclamo senatore il candidato Gian Pietro Emilio Rossi per la Regione Lombardia.

Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Informo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha comunicato che,

nella seduta del 22 gennaio 1986 ha verificato non essere contestabili le elezioni dei seguenti senatori e, concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, le ha dichiarate valide:

per la Regione Liguria: Giuseppe Oriana;

per la Regione Sardegna: Mario Birardi;

per la Regione Sicilia: Salvatore Bellafiore.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e dichiaro convalidate tali elezioni.

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nomina del relatore per la Regione Liguria

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nella seduta del 22 gennaio 1986, ha nominato relatore per la Regione Liguria il senatore Franza.

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

— in sede referente:

alla 4^a Commissione permanente (Difesa):

Deputati CACCIA. — «Modificazione dell'articolo 61 della legge 10 aprile 1954, n. 113, relativa alla cessazione dalla categoria di complemento per gli ufficiali delle Forze armate» (1616) (Approvato dalla 7^a Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1^a e della 5^a Commissione;

Deputati CACCIA ed altri. — «Autorizzazione per l'Amministrazione della difesa a sti-

pulare convenzioni sanitarie con le unità sanitarie locali ed esperti esterni» (1618), *(Approvato dalla 7ª Commissione permanente della Camera dei deputati)*, previ pareri della 1ª, della 5ª e della 12ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

«Istituzione di servizi contabili presso le Intendenze di finanza» (1633), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

BOMPIANI ed altri. — «Norme per la formazione dei dirigenti delle unità sanitarie locali e istituzione della scuola superiore di organizzazione sanitaria» (1473), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 7ª Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 5ª (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali) e 10ª (Industria, commercio, turismo):

«Modifiche alla disciplina degli interventi della GEPI S.p.A.» (1613) *(Testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Macciotta ed altri; Napoli ed altri) (Approvato dalla 12ª Commissione permanente della Camera dei deputati)*, previ pareri della 1ª, della 2ª, della 6ª e della 11ª Commissione
~~6031399~~

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri, la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha approvato il disegno di legge: Deputati FRANCHI Franco ed altri; FELISETTI; CERQUETTI ed altri; BALESTRACCI ed altri; ANIASI ed altri; GENOVA. — «Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale» (1125) *(Approvato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati), con modificazioni.*

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro dell'interno, con lettera in data 20 gennaio 1986, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 18 marzo 1982, n. 90, prorogata dall'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, la relazione sulla utilizzazione, nel corso del 1985, delle misure finanziarie straordinarie per il potenziamento e l'ammmodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Tale relazione sarà inviata alla 1ª Commissione permanente.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di Vice Presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con lettera in data 20 gennaio 1986, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) nelle sedute del 10 luglio, 19 settembre e 28 novembre 1985, riguardanti l'accertamento dello stato di crisi aziendale e settoriale per un gruppo di società e l'ammissione ai benefici di cui all'articolo 4 della legge 675/77 dei progetti di ristrutturazione presentati da alcune società.

Le deliberazioni anzidette saranno trasmesse — d'intesa col Presidente della Camera dei deputati — alla Commissione parlamentare per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali e saranno altresì inviate alle Commissioni permanenti 5ª, 10ª e 11ª.

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, su indicazione dell'onorevole Presidente, si ritiene utile procedere a un'inversione dell'ordine del giorno, onde consentire una migliore organizzazione dei nostri lavori soprattutto in relazione alle votazioni.

Dispongo pertanto ai sensi dell'articolo 56, terzo comma, del Regolamento, che venga discusso per primo il disegno di legge che

figura al punto 3 dell'ordine del giorno, recante: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno» (969-B-bis).

Successivamente verrà esaminato il disegno di legge che figura al punto 2 dell'ordine del giorno, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione» (1623). Passeremo quindi al disegno di legge costituzionale che figura al punto 1 recante: «Modifica dell'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la definizione del numero dei consiglieri regionali» (445-B). Successivamente, si passerà alla discussione dei disegni di legge di ratifica di accordi internazionali, per concludere con il disegno di legge che figura al punto 4 dell'ordine del giorno, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 1985, n. 706, recante misure urgenti per il settore siderurgico» (1601).

**Autorizzazione alla relazione orale
per i disegni di legge nn. 1623 e 1601**

FOSCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOSCHI. Onorevole Presidente, a nome delle Commissioni riunite 10^a e 12^a, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1623, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione», già approvato dalla Camera dei deputati.

VETTORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VETTORI. A nome della 10^a Commissione permanente, chiedo, a norma dell'articolo

77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1601 recante: «Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 1985, n. 706, recante misure urgenti per il settore siderurgico».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, le richieste avanzate dai senatori Foschi e Vettori si intendono accolte.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

«Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno» (969-B-bis) (Nuova deliberazione richiesta dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno», rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, con messaggio motivato, in data 31 dicembre 1985, per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione.

Informo l'Assemblea che la 5^a Commissione permanente, competente per materia sul disegno di legge n. 969-B-bis, propone formalmente all'Assemblea di avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 136, secondo comma, del Regolamento, nel senso di limitare la discussione unicamente all'articolo 18 del disegno di legge, che forma oggetto del messaggio del Presidente della Repubblica.

L'Assemblea è pertanto chiamata in via preliminare a pronunciarsi su tale proposta.

Trattandosi di una questione incidentale e dovendosi applicare per analogia le norme di cui all'articolo 93 del nostro Regolamento, che disciplinano le questioni pregiudiziali e sospensiva, sulla proposta della Commissione potrà intervenire un senatore per Gruppo, per non più di dieci minuti. La proposta stessa verrà posta poi ai voti per alzata di mano.

Poichè nessuno domanda di parlare sulla proposta della Commissione la metto ai voti.

È approvata.

Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Calice. Ne ha facoltà.

* CALICE. Signor Presidente, la discussione si è già svolta in Commissione.

Comunque, vorrei fare una prima osservazione. Ritengo molto saggia la proposta avanzata dalla Commissione approvata dal voto dell'Assemblea, di limitare la discussione ai soli rilievi sulla norma di copertura, che aveva provocato obiezioni da parte della Presidenza della Repubblica. Tali rilievi avevano ed hanno un loro fondamento in un senso più generale, che credo possa — e di questo si è discusso anche in Commissione bilancio — orientare, per quanto riguarda i pareri, l'attività della 5ª Commissione. Parlo di un senso più generale perchè è problematica la possibilità di trovare copertura in un decreto-legge, essendo di per sè un provvedimento di questa natura un atto *in itinere*, che, in caso di mancata conversione in legge, può rendere nulla la copertura trovata.

Quindi, ringraziamo il Presidente della Repubblica anche per questo, pur se occorre sottolineare — ed è questa la seconda osservazione, che comunque abbiamo già fatto in Commissione ma che vogliamo ripetere in questa sede — che un comportamento più accorto da parte del Governo avrebbe evitato l'incidente di percorso che si è verificato per la semplice ragione che, essendo questo ramo del Parlamento impegnato nella sessione di bilancio, il decreto-legge concernente i 120 miliardi sarebbe, comunque, di fatto decaduto non essendoci le condizioni materiali per l'esame del medesimo; quindi, si sarebbe potuto prevedere in anticipo una diversa copertura, tra l'altro non difficile da reperire perchè quello stesso decreto-legge aveva la sua fonte finanziaria in una appostazione di fondo globale della legge finanziaria 1985. Ed è attingendo a questo fondo che la Commissione ha trovato la soluzione più corretta per accogliere i rilievi del Presidente della Repubblica.

Vorrei fare infine un'ultima considerazione. Abbiamo accettato, con molto senso di responsabilità, di circoscrivere l'esame al solo rilievo della copertura finanziaria, sia

chiaro, pur conservando — credo che altri colleghi la pensino come noi — una serie di riserve sull'impianto di fondo di questo provvedimento, su questioni cioè non di dettaglio ma d'impostazione generale, che avevano giustificato la nostra astensione. Ho fatto riferimento al nostro senso di responsabilità, perchè ci giungono vari segnali che indicano che vi sono stati gravi guasti a causa di un ritardo ormai quinquennale di un intervento organico e straordinario nel Mezzogiorno non tanto sul terreno della distribuzione della finanza statale, quanto su quello della promozione dell'imprenditorialità, delle attività produttive meridionali.

Questo è il senso della posizione che abbiamo assunto anche in Commissione relativamente al rilievo del Presidente della Repubblica. Ribadiamo quindi il nostro orientamento di fondo che abbiamo espresso quando il provvedimento è stato varato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Frasca. Ne ha facoltà.

FRASCA. Rinunzio al mio intervento riservandomi di intervenire per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore.

PAGANI ANTONINO, *relatore*. Vorrei fare una rapidissima constatazione dopo quanto è stato detto dal senatore Calice. È vero che tutto questo poteva essere previsto dal Governo e dalla maggioranza, però anche l'opposizione poteva farlo.

Non mi pare che in proposito ci siano stati dei segnali particolari, anzi non ci sono stati affatto. Condivido lo spirito del senatore Calice quando indica la necessità di concludere l'*iter* di questo provvedimento e mi associo a lui in questo auspicio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Signor

Presidente mi rimetto alle considerazioni espresse dal relatore nella sua relazione e in sede di replica sia per quanto riguarda gli aspetti formali della questione che per quanto riguarda gli aspetti politici.

PRESIDENTE. Ricordo che è stato deciso di limitare la discussione all'articolo 18. Si procederà pertanto alla votazione degli articoli fino all'articolo 17:

TITOLO I

OBIETTIVI ED ORGANIZZAZIONE DEL NUOVO INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO

ART. 1.

*(Intervento straordinario,
programma triennale per lo sviluppo
del Mezzogiorno e piani annuali
di attuazione).*

1. L'intervento straordinario e aggiuntivo nei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ha durata novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985-1993 con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali è destinato agli interventi indicati all'articolo 1 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, un apporto annuale non inferiore a 10.000 miliardi, fermo restando l'apporto fissato dalla legge finanziaria per il 1985.

2. Le attività e le iniziative, con particolare riguardo alle produzioni sostitutive di importazioni e alle innovazioni, che concorrono al risanamento, all'ammodernamento e all'espansione dell'apparato produttivo, all'accrescimento dei livelli di produttività economica, al riequilibrio territoriale interno, alla valorizzazione delle risorse locali e al miglioramento della qualità della vita, al potenziamento e alla riqualificazione delle istituzioni locali economiche, tecnico-scientifiche e culturali, formative ed amministrative, possono rientrare nell'intervento straordinario ed essere finanziate o agevolate

in esecuzione del programma triennale di sviluppo.

3. Il programma triennale di sviluppo, formulato ed approvato ai sensi e con le procedure di cui all'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, è aggiornato annualmente con le medesime procedure anche con riferimento alle disposizioni della legge finanziaria. Esso indica, tra l'altro, le attività e le iniziative da promuovere e realizzare nell'ambito degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1 della citata legge 1° dicembre 1983, n. 651, ed al decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, i soggetti pubblici relativamente agli interventi di cui alla lettera a) e i soggetti pubblici e privati relativamente agli interventi di cui alle lettere b) e c), le modalità sostitutive nel caso di carenza di iniziative o di inadempienza dei soggetti stessi; ripartisce le quote finanziarie da assegnare ai singoli settori con particolare riguardo alle risorse da destinare alle incentivazioni delle attività produttive, sulla base anche delle linee generali della politica industriale e delle indicazioni del piano agricolo nazionale; individua i criteri generali per lo sviluppo dell'attività promozionale e di assistenza tecnica alle imprese; formula i criteri per il finanziamento e la realizzazione dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 44 del citato testo unico.

4. Il CIPE determina, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le aree particolarmente svantaggiate di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651. La determinazione è compiuta sulla base di indicatori oggettivi di sottosviluppo quali, tra gli altri, il numero della forza-lavoro in cerca di occupazione e il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente, il reddito *pro capite*, l'emigrazione.

5. Al secondo comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, dopo le

parole: « dalla presente legge », sono aggiunte le seguenti: « e tenendo conto dei programmi delle amministrazioni pubbliche ».

6. Alla realizzazione del programma triennale si provvede mediante piani annuali di attuazione, formulati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, sulla base sia di progetti di sviluppo regionale inviati dalle regioni entro il 31 maggio al Ministro stesso, sia di progetti interregionali o di interesse nazionale previsti dal programma triennale. Tali progetti indicano i riferimenti temporali, territoriali, occupazionali, i soggetti tenuti all'attuazione e le quote finanziarie correlate ai singoli interventi secondo criteri uniformi di rappresentazione fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali.

7. I piani annuali di attuazione, da approvarsi contestualmente all'aggiornamento del programma triennale:

a) specificano, nel quadro di una rigorosa valutazione tecnica e finanziaria, l'occupazione derivante dalla realizzazione delle singole opere e degli interventi infrastrutturali, precisando strumenti, tempi e modalità per la verifica dei risultati e per la individuazione di iniziative volte a rimuovere le cause di eventuali scostamenti;

b) indicano i criteri, le modalità e le procedure di esecuzione delle opere ai sensi della legislazione vigente;

c) indicano i mezzi finanziari occorrenti al fine di garantire un quadro finanziario certo nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla presente legge, per la incentivazione, la promozione e lo sviluppo delle attività produttive, precisando i settori da agevolare ai sensi della legge medesima, tenendo anche conto della programmazione e del grado di attuazione della erogazione degli stanziamenti previsti da parte dell'intervento ordinario;

d) individuano i soggetti che dovranno curare la gestione delle opere finanziate dalla presente legge.

8. Ai fini della formulazione del primo piano di attuazione le regioni, nonché, per la parte riguardante i progetti interregionali o di interesse nazionale, le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici economici trasmettono al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le rispettive proposte entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. I termini e le modalità per gli adempimenti di cui ai precedenti commi e le procedure sostitutive in caso di carenza delle proposte suindicate, sono fissati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

ART. 2.

(Coordinamento degli interventi).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri e, per sua delega, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno provvede a coordinare il complesso dell'azione pubblica nel Mezzogiorno.

2. Al fine di consentire il coordinamento tra intervento straordinario ed intervento ordinario, le amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni meridionali e gli enti pubblici economici comunicano entro il 30 aprile di ogni anno al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro del bilancio e della programmazione economica i programmi di intervento ordinario articolati per regioni, nonché le proposte per l'aggiornamento del programma triennale.

3. Le amministrazioni, le regioni e gli enti di cui al precedente comma comunicano semestralmente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e al Ministro del bilancio e della programmazione economica lo stato di attuazione degli interventi di rispettiva com-

petenza e le richieste di stanziamenti da prevedere nella legge finanziaria e nel bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ferme restando le competenze del Ministro del tesoro previste dalla legge 5 agosto 1978, n. 468.

4. Le proposte di coordinamento con l'intervento straordinario previsto al quarto e quinto comma dell'articolo 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, sono formulate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni meridionali interessate.

5. Il CIPE delibera le direttive di coordinamento e dispone le misure necessarie alla loro attuazione. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno verifica in sede esecutiva la puntuale applicazione delle deliberazioni del CIPE e, in caso di inadempienze o ritardi delle amministrazioni pubbliche interessate, propone al Consiglio dei ministri l'adozione di misure integrative o sostitutive.

6. Sull'azione di coordinamento il Ministro riferisce annualmente al Parlamento.

7. All'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

« Il bilancio pluriennale espone altresì le previsioni sulla ripartizione delle spese in conto capitale tra Mezzogiorno e resto del Paese con riferimento ai programmi di intervento straordinario per il Mezzogiorno ».

È approvato.

ART. 3.

(Dipartimento per il Mezzogiorno).

1. Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Dipartimento per il Mezzogiorno, per l'espletamento di tutte le funzioni previste dalla legislazione vigente, ivi comprese quelle

relative alla valutazione economica dei progetti da inserire nei piani annuali di attuazione.

2. All'ordinamento del Dipartimento per il Mezzogiorno, da articolarsi in servizi, si provvede entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno.

3. Il personale del Dipartimento, nel numero massimo determinato dal decreto di cui al comma precedente, è composto da dipendenti comandati o collocati fuori ruolo dalle amministrazioni statali, da enti pubblici anche economici e dagli organismi dell'intervento straordinario, nonché da esperti, tenendo conto di precisi requisiti di professionalità e specializzazione anche in materia di valutazione economico-finanziaria dei progetti.

È approvato.

ART. 4.

(Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno).

1. All'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, concorrono l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e gli enti di cui al successivo articolo 6.

2. L'Agenzia, con personalità giuridica e sede in Roma, opera per l'attuazione degli interventi promozionali e finanziari ad essa affidati dal programma triennale così come articolati dai piani annuali di attuazione di cui all'articolo 1, ed è sottoposta alle direttive e alla vigilanza del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai sensi della legislazione vigente.

3. Tali interventi, analiticamente indicati dai piani di attuazione, riguardano esclusivamente:

a) il finanziamento delle attività di partecipazione, assistenza e formazione svolte dagli enti di cui al successivo articolo 6, nonché dai soggetti pubblici e privati indicati dalla presente legge;

b) la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività economiche ai sensi della presente legge e in conformità alle direttive previste dal programma triennale;

c) il finanziamento dei progetti regionali e interregionali di interesse nazionale, assicurandone la realizzazione mediante apposite convenzioni con i soggetti indicati dal piano.

4. Il programma triennale e i piani di attuazione assegnano all'Agenzia le risorse finanziarie per l'espletamento dei suoi compiti, ivi comprese le spese di funzionamento.

5. Alla gestione dell'Agenzia è preposto un apposito Comitato composto dal presidente e da sette componenti, scelti tutti fra esperti di particolare competenza ed esperienza nominati per un triennio con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Per la nomina del presidente è richiesto il parere della Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

6. Il collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia, che dura in carica 3 anni, è composto da tre membri effettivi e tre supplenti; di questi, un membro effettivo, cui spetta la presidenza, ed uno supplente sono nominati dal presidente della Corte dei conti tra i consiglieri della Corte stessa; gli altri quattro sono nominati dal Ministro del tesoro e dal Ministro per gli

interventi straordinari nel Mezzogiorno, ciascuno nella misura di un membro effettivo e uno supplente. I membri effettivi, se appartenenti a pubbliche amministrazioni, sono collocati fuori ruolo.

7. Il bilancio dell'Agenzia è formulato con i criteri e le modalità fissati dal Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Tale bilancio è sottoposto all'approvazione del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro del tesoro e viene presentato al Parlamento.

8. L'ordinamento dell'Agenzia, l'organizzazione e la disciplina del personale sono deliberati, previo parere della Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, dal Comitato dell'Agenzia medesima e approvati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri.

È approvato.

ART. 5.

(Completamenti, trasferimenti e liquidazioni).

1. Presso l'Agenzia è costituita una gestione separata, con autonomia organizzativa e contabile, per le attività previste dal decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775. Il commissario governativo, unitamente al comitato tecnico amministrativo e al collegio dei revisori, cessa dalla sua attività contestualmente all'insediamento degli organi dell'Agenzia.

2. All'inizio dell'attività della predetta gestione il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta al CIPE una dettagliata relazione sulle attività di completamento, di trasferimento e di liquidazione, ai sensi del citato

decreto-legge n. 581 del 1984 e della relativa legge di conversione n. 775 del 1984, deliberate dal CIPE, e sullo stato di attuazione di tali deliberazioni.

3. Sulla base di tale relazione, il CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delibera, entro 60 giorni:

a) le opere da trasferire, ivi comprese quelle da appaltare e da completare, agli enti competenti per legge con la indicazione dei relativi mezzi finanziari;

b) l'indicazione delle opere regionali e interregionali di interesse nazionale già previste nel piano di completamento, da realizzare nell'ambito del programma triennale;

c) le opere per le quali si rende opportuno revocare l'approvazione;

d) le opere appaltate che per lo stato finale di avanzamento dei lavori debbano essere completate, senza ulteriori estendimenti, da parte della gestione di cui al comma 1 e quindi trasferite;

e) i criteri per l'ultimazione delle attività di liquidazione.

4. Su tali deliberazioni il Ministro riferisce al Parlamento.

5. Il CIPE, nella ripartizione annuale degli stanziamenti destinati alle regioni, assegna alle regioni meridionali i fondi necessari per sostenere gli oneri di manutenzione e gestione delle opere trasferite e da trasferire ai sensi della presente legge. Tali assegnazioni per l'esercizio in corso integrano i trasferimenti attribuiti alle singole regioni a norma, rispettivamente, degli articoli 8 e 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, per le regioni a statuto ordinario e delle corrispondenti norme per le regioni a statuto speciale e costituiscono la base di calcolo per i trasferimenti dovuti a titolo di intervento ordinario nei successivi esercizi.

È approvato.

ART. 6.

*(Enti di promozione
per lo sviluppo del Mezzogiorno).*

1. Per la promozione e l'assistenza tecnica delle attività ed iniziative che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del programma triennale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sono adottate disposizioni — anche in deroga alla legislazione vigente in materia e, in tal caso, previo parere della Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno — per il riordinamento degli enti già collegati alla cessata Cassa per il Mezzogiorno in vista del raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati:

a) favorire la formazione di nuove iniziative economiche nei vari settori produttivi;

b) consolidare le strutture imprenditoriali esistenti sulla base di programmi aziendali di sviluppo o di ristrutturazione;

c) fornire agli operatori locali, pubblici e privati, assistenza tecnica qualificata al fine di accrescere la produttività, introdurre nuove tecnologie e favorire la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca applicata.

2. Il riordinamento degli enti predetti, che potrà prevedere modifiche nel relativo assetto organizzativo e istituzionale, sarà effettuato sulla base del programma triennale in conformità dei seguenti criteri:

a) la Società finanziaria agricola meridionale (FINAM) ha per oggetto attività di valorizzazione della produzione agricola e zootecnica, ivi comprese la prima trasformazione dei prodotti agricoli e la

sperimentazione, nonché attività concernenti la forestazione produttiva;

b) la Società finanziaria meridionale (FIME) ha per oggetto attività per la promozione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali, ivi comprese quelle atte a favorire la locazione finanziaria;

c) la Società finanziaria nuove iniziative per il Sud (INSUD) ha per oggetto attività per la promozione e lo sviluppo delle imprese turistiche e termali;

d) la società ITALTRADE ha per oggetto attività di commercializzazione;

e) il Centro di formazione e studi (FORMEZ) ha per oggetto l'attività di formazione e di aggiornamento per gli operatori pubblici e privati;

f) l'Istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) ha per oggetto l'attività di assistenza tecnica e di promozione per la localizzazione nel Mezzogiorno di nuove imprese;

g) disciplinare e rafforzare la struttura finanziaria anche mediante la partecipazione di enti pubblici economici a carattere nazionale, prevedendo la costituzione di fondi di rotazione per finalità specifiche e la possibilità di avvalersi, per la provvista di fondi all'estero ed il finanziamento delle iniziative da loro promosse, degli istituti di credito a medio termine operanti nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale;

h) prevedere che le partecipazioni finanziarie siano di minoranza, abbiano carattere transitorio e siano assunte con riguardo alla validità economica delle iniziative;

i) promuovere e favorire l'innovazione tecnologica e la più ampia diffusione, nei territori meridionali, di servizi reali alle imprese di piccole e medie dimensioni operanti nei vari settori produttivi, con particolare riguardo alle imprese agricole, industriali, turistiche e artigiane, anche attraverso la costituzione di apposite società con competenza territoriale a base regionale, alle quali possono partecipare istitu-

ti e aziende di credito, società finanziarie, nonché imprenditori singoli e associati;

l) favorire, con la partecipazione dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, l'allestimento di aree attrezzate per lo sviluppo industriale. Tale obiettivo è perseguito sia mediante la realizzazione e la gestione di infrastrutture, di rustici industriali, di centri e servizi commerciali, di ogni altro servizio reale alle imprese e di servizi sociali essenziali, sia attraverso la acquisizione di infrastrutture di interesse collettivo e di terreni occorrenti per gli insediamenti avvalendosi delle agevolazioni finanziarie e sulla base di criteri, modalità e procedure indicate dal programma triennale;

m) assicurare, direttamente o indirettamente, la promozione e l'assistenza tecnica in materia di studi di fattibilità e di programmazione economica, di progettazione di massima ed esecutiva a favore di amministrazioni regionali, enti pubblici ed enti locali, anche al fine di costituire un patrimonio progetti per le opere pubbliche;

n) garantire il coordinamento delle attività promozionali e dei servizi reali e finanziari;

o) promuovere e sostenere una più efficiente manutenzione e gestione delle opere già realizzate e di quelle finanziate ai sensi della presente legge, anche attraverso la costituzione sia di consorzi fra enti locali, con la partecipazione di enti pubblici, nazionali e regionali, sia di società a partecipazione pubblica avvalendosi anche delle strutture tecniche e del personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno;

p) promuovere e sostenere il potenziamento e lo sviluppo della cooperazione, anche al fine di favorire la occupazione giovanile;

q) promuovere la costituzione di una apposita società finanziaria per la predisposizione di progetti di investimento, specie di quelli ad alto contenuto tecnologico, e per la loro conseguente realizzazione da parte di imprese pubbliche e private, anche di natura cooperativa, alle quali essa partecipa;

r) promuovere e favorire, anche mediante la ristrutturazione organizzativa e finanziaria di organismi esistenti, la formazione di ricercatori altamente qualificati e l'esecuzione di programmi di ricerca interessanti il Mezzogiorno nei settori dell'economia agraria e dell'economia dello sviluppo, nonché la sperimentazione dell'assistenza tecnica in agricoltura in concomitanza con i programmi della Comunità economica europea.

3. Alla formazione del capitale o della dotazione finanziaria di tali enti possono concorrere, oltre all'Agenzia di cui al precedente articolo 4, gli istituti di credito, speciale ed ordinario, le società a partecipazione statale, gli enti pubblici economici ed i soggetti privati che partecipano all'attuazione dell'intervento straordinario.

4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno presenta annualmente alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno una relazione sull'attività svolta dagli enti predetti in attuazione del programma triennale, sulla base dei rendiconti di esercizio presentati dagli enti stessi.

È approvato.

ART. 7.

(Accordo di programma).

1. Per gli interventi previsti nel programma triennale che richiedono, per la completa attuazione, l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali ed altri soggetti pubblici e amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e i soggetti interessati promuovono la conclusione fra di essi di un accordo di programma che attui il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza e, fra l'altro, ne determini i tempi, le modalità e il finanziamento stabilendo, altresì, i destinatari della gestione, che può essere affidata a consorzi a tal fine costituiti.

2. L'accordo prevede altresì procedimenti di arbitrato rituale e interventi surrogatori nei confronti di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. L'accordo è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il decreto e l'accordo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'accordo approvato produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando, per quanto occorra, la conseguente variazione degli strumenti urbanistici e sostituendo, relativamente ai partecipanti, l'accertamento di conformità e le intese di cui al citato articolo 81, nonché le concessioni edilizie. La variazione degli strumenti urbanistici e la sostituzione della concessione edilizia non si producono senza il consenso del comune interessato nel caso in cui esso non abbia aderito all'accordo.

4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno vigila sulla esecuzione dell'accordo di programma e, in caso di inadempienza dei soggetti partecipanti e di mancata attuazione delle procedure sostitutive di cui al comma 2 del presente articolo, promuove la revoca parziale o totale del finanziamento.

5. Per gli accordi di programma relativi a progetti che riguardino esclusivamente le regioni a statuto speciale, i compiti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono esercitati dai presidenti delle regioni, d'intesa con il Ministro stesso, in relazione alle funzioni attribuite, rispettivamente, dall'articolo 20 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e dall'articolo 47 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3.

È approvato.

ART. 8.

(Uniformità del trattamento praticato da aziende ed istituti di credito).

Le aziende e gli istituti di credito, salve le disposizioni della presente legge, debbono praticare, in tutte le proprie sedi principali e secondarie, filiali, agenzie e dipendenze, per ciascun tipo di operazione bancaria, principale o accessoria, tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti dei clienti della stessa azienda o istituto, a parità di condizioni soggettive dei clienti, ma esclusa, in ogni caso, la rilevanza della loro località di insediamento o della loro sfera di operatività territoriale.

È approvato.

TITOLO II

DISPOSIZIONI AGEVOLATIVE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E NORME FINANZIARIE

ART. 9.

(Incentivi finanziari per le attività produttive).

1. Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina, nell'ambito della politica industriale nazionale, gli specifici obiettivi di riequilibrio territoriale e di sviluppo dei territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, adottando a tal fine le misure per il coordinamento delle attività delle amministrazioni pubbliche in materia di agevolazioni al settore industriale e tenendo conto dei seguenti obiettivi:

a) ammodernare, qualificare ed accrescere l'apparato produttivo industriale;

b) dotare il sistema delle imprese ed il territorio di una moderna ed efficiente rete di servizi, nonché di centri di ricerca;

c) contenere i consumi energetici e sviluppare la produzione di energie derivanti da fonti energetiche alternative;

d) favorire l'occupazione.

2. Per i fini e con le modalità di cui al precedente comma il CIPI provvede:

a) a coordinare le agevolazioni previste dalla presente legge e quelle previste da altre norme statali, regionali e comunitarie anche mediante la fissazione di criteri per il cumulo delle agevolazioni concedibili, prevedendo in ogni caso che l'insieme delle agevolazioni, ivi comprese quelle di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 308, per le iniziative volte a sviluppare la produzione di energie derivanti da fonti energetiche alternative, non possa superare il 75 per cento del costo dell'investimento ammesso a contributo;

b) a fissare criteri per il finanziamento agevolato concedibile dal fondo di rotazione per la innovazione tecnologica e la ricerca;

c) ad impartire le direttive alle amministrazioni pubbliche per garantire congrue quote di commesse di forniture e lavorazioni in favore delle iniziative meridionali.

3. Il piano annuale di attuazione indica criteri, modalità e procedure, in conformità alle norme del presente Titolo II, per la concessione delle agevolazioni industriali, con particolare riguardo:

a) ai settori produttivi agevolabili;

b) ai servizi reali, destinati al sostegno delle attività produttive da ammettere alle agevolazioni;

c) all'articolazione e graduazione, nell'ambito delle misure massime, delle agevolazioni industriali compresa l'eventuale loro sospensione ed esclusione;

d) alla delimitazione delle aree caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione nelle quali sono concedibili gli incentivi alle iniziative industriali sostitutive;

e) all'aggiornamento degli scaglioni di investimento ai fini della concessione del contributo in conto capitale e del limite del finanziamento a tasso agevolato sulla base del deflatore degli investimenti lordi riportati nella « Relazione generale sulla situazione economica del paese ».

4. I finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative industriali di cui all'articolo 63 e i contributi in conto capitale di cui all'articolo 69 del citato testo unico sono concessi alle imprese operanti nei vari settori produttivi indicati dal CIPI in attuazione del programma triennale.

5. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche alle iniziative di ristrutturazione e di riconversione.

6. Tra le spese ammissibili alle agevolazioni sono comprese quelle relative all'acquisto di brevetti e di licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e di processi produttivi, nonché quelle destinate all'impianto di uffici e alla creazione di una rete distributiva, anche se comuni a più imprese e anche se realizzati all'estero, purché riferite alla commercializzazione di beni prodotti nel Mezzogiorno.

7. Gli scaglioni di investimenti di cui all'articolo 69 del citato testo unico, sono così modificati:

a) fino a 7 miliardi: 40 per cento;

b) sulla quota eccedente i 7 miliardi e fino a 30 miliardi: 30 per cento;

c) per la quota eccedente i 30 miliardi: 15 per cento.

8. Il limite di 30 miliardi di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 63 del citato testo unico, e successive modificazioni, è soppresso.

9. Il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese sui finanziamenti agevolati, è così fissato:

a) per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a 30 miliardi di lire: 36 per cento del tasso di riferimento;

b) per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 30 miliardi di lire: 60 per cento del tasso di riferimento.

10. Il CIPI, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, provvede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolazione e alla graduazione, nell'ambito delle misure massime, delle agevolazioni previste dagli articoli 63 e 69 del citato testo unico sulla base delle condizioni di sviluppo industriale riscontrabili a livello dell'area meridionale, tenendo conto degli indici di disoccupazione, di emigrazione e del reddito *pro capite*.

11. Alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del citato testo unico si provvede avvalendosi, per l'istruttoria e l'erogazione delle agevolazioni stesse, degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, sulla base di apposite convenzioni. Le disposizioni riguardanti il parere di conformità previsto dall'articolo 72 del citato testo unico e l'autorizzazione per la localizzazione, nei territori meridionali, degli impianti industriali, prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 1976, n. 350, sono soppresse.

12. L'anticipazione del contributo in conto capitale, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 389, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 546, è estesa a tutto il territorio meridionale; tale anticipazione, non-

chè la concessione provvisoria di cui allo stesso articolo 1, sono estese ai centri di ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 70 del citato testo unico.

13. La locazione finanziaria disciplinata dal primo comma dell'articolo 83 del citato testo unico, da estendersi anche agli impianti commerciali e di servizi indicati nel presente articolo ed ai centri di ricerca di cui all'articolo 70 dello stesso testo unico, può essere esercitata anche dalle altre società iscritte in un albo speciale con le modalità fissate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

14. Le funzioni amministrative statali connesse alla concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 del citato testo unico a favore delle iniziative di cui al comma 4 del presente articolo promosse dopo l'entrata in vigore della presente legge dalle imprese artigiane che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a due miliardi di lire, sono delegate alle regioni competenti per territorio, che si avvalgono, per l'istruttoria e per l'erogazione delle agevolazioni stesse, degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, sulla base di apposite convenzioni. I relativi oneri finanziari gravano sugli stanziamenti di cui alla presente legge con modalità da stabilire con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

15. Gli interventi finanziari della Cassa per il credito alle imprese artigiane sono estesi alle operazioni previste dal precedente comma per l'intero importo e per tutta la durata del credito agevolato e possono essere effettuati anche con apporti di disponibilità finanziarie da impiegare ai sensi dell'articolo 33 della legge 25 luglio 1952, n. 949, con l'intermediazione e la garanzia degli istituti e aziende di credito autorizzati.

16. Alle iniziative industriali, per le quali alla data dell'entrata in vigore della presente legge sia già stata presentata domanda di agevolazioni finanziarie, ma non sia stato ancora emanato il provvedimento di concessione di tali agevolazioni, è data facoltà di optare per le nuove agevolazioni entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle delibere del CIPI previste dal presente articolo.

17. Le agevolazioni alle iniziative di cui al comma 14 del presente articolo sono concesse in attuazione del programma triennale ed in coerenza con i progetti di sviluppo che siano stati adottati dalle regioni interessate.

18. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo deve tra l'altro contenere la normativa di revoca totale o parziale delle agevolazioni stesse nel caso in cui l'iniziativa non sia stata realizzata alle condizioni stabilite.

19. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette alla Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno una relazione illustrativa sulle agevolazioni concesse, sulle domande non ancora definite e su quelle non accolte.

20. All'articolo 11 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1979, n. 91, le parole: « per le quali sia già stato emanato il decreto di concessione dei contributi previsti », sono sostituite, con effetto dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione, dalle seguenti: « per le quali sia già stato emanato il decreto di approvazione del piano di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione ai fini della concessione dei contributi previsti ».

21. Le disposizioni concernenti la locazione finanziaria di attività industriali

di cui all'articolo 83 del citato testo unico, comprese le agevolazioni concedibili agli utenti del servizio, sono estese, altresì, alle macchine, apparecchiature ed attrezzature comunque utilizzabili nell'ambito delle aziende agricole e zootecniche o negli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici.

22. A valere sul fondo previsto dall'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni, ai centri commerciali all'ingrosso ubicati nei territori meridionali sono concesse anche le agevolazioni previste per le imprese industriali dagli articoli 60, 61 e 69 del citato testo unico, e successive modificazioni. Alla concessione delle agevolazioni di cui al presente comma si applicano i criteri, le modalità e le procedure previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni ed integrazioni. Le agevolazioni previste dal presente comma possono essere concesse anche alle iniziative commerciali le cui domande di finanziamento, ai sensi della citata legge n. 517, risultino ancora in istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge.

È approvato.

ART. 10.

(Agevolazioni concernenti l'emissione di prestiti obbligazionari).

1. Sui prestiti obbligazionari emessi per il finanziamento di attività produttive e di infrastrutture nel Mezzogiorno dagli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi le sezioni speciali di mediocredito e gli istituti meridionali di credito speciale, il Ministro del tesoro, a valere sugli stanziamenti di cui alla presente legge, può concedere un contributo, a decorrere dall'effettiva erogazione dei finanziamenti, fino alla misura massima pari alla differenza fra il tasso di inflazione previ-

sto dalla « Relazione previsionale e programmatica » e il costo effettivo della collocazione delle obbligazioni sul mercato.

2. Nelle operazioni di impiego a medio termine della provvista ricavata dai prestiti obbligazionari di cui al comma precedente, gli istituti praticano un tasso effettivo ridotto in misura percentuale pari al contributo ottenuto sulle disponibilità di cui alla presente legge.

3. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive concernenti le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, sono abilitati a finanziare le iniziative di cui alla presente legge per la parte non coperta dai finanziamenti dell'Agenzia.

È approvato.

ART. 11.

(Incentivi alle iniziative industriali sostitutive).

1. Nelle aree del Mezzogiorno delimitate dal CIPI e caratterizzate da gravi fenomeni di disoccupazione derivanti da specifici casi di crisi di settori industriali, alle iniziative industriali sostitutive — per le quali sia presentata la domanda di agevolazioni previste dall'articolo 9 e siano stati avviati a realizzazione i relativi investimenti entro dodici mesi dalla suddetta delibera del CIPI — il tasso di interesse sui finanziamenti agevolati è applicato nella misura del 36 per cento del tasso di riferimento, a prescindere dall'ammontare degli investimenti fissi.

2. Ai fini della determinazione delle agevolazioni finanziarie gli investimenti relativi a dette iniziative, ancorché queste siano promosse dal medesimo gruppo e realizzate nella medesima area aziendale, vanno valutati autonomamente.

È approvato.

ART. 12.

(Incentivi per servizi reali, innovazioni tecnologiche e ricerca scientifica).

1. Il CIPi provvede, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, alla determinazione dei servizi, destinati al sostegno delle attività produttive, riconoscendo alle imprese meridionali che li forniscono le agevolazioni di cui all'articolo 83, undicesimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o, in alternativa, le agevolazioni di cui agli articoli 63 e 69 dello stesso testo unico, limitatamente ai macchinari e alle attrezzature, nonché lo sgravio degli oneri sociali di cui all'articolo 59 del richiamato testo unico e successive modificazioni.

2. Alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi ed alle imprese agricole ed artigiane, anche in forma associata, localizzate nei territori meridionali che acquisiscano i predetti servizi, è riconosciuto un contributo nella misura del 50 per cento delle spese documentate, entro il limite massimo di lire 500 milioni annui, sulla base dei criteri e delle modalità fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il predetto contributo è elevato al 70 per cento per le imprese agricole costituite in consorzi o in forma associata, anche per le attività di supporto all'agricoltura indicate dal CIPE, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il contributo è ele-

vato, altresì, al 75 per cento se i servizi sono forniti da imprese localizzate nel Mezzogiorno.

3. Alla concessione dei contributi si provvede avvalendosi, per l'istruttoria e l'erogazione, degli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale.

4. È costituito, presso ciascun istituto di credito a medio termine abilitato ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, un fondo di rotazione a gestione separata destinato alla concessione di mutui a tasso agevolato a favore delle piccole e medie imprese meridionali e delle imprese artigiane ed agricole, per l'acquisto di macchinari ed attrezzature produttive ad alto contenuto tecnologico, per lo sviluppo di programmi di ricerca applicata, per il sostegno di investimenti rivolti all'avvio di nuove tecnologie finalizzate a nuovi prodotti o processi produttivi e per il finanziamento di progetti di innovazione organizzativa, commerciale, tecnica, manageriale e di progetti volti ad un uso più razionale dell'energia e delle materie prime.

5. La dotazione iniziale di ciascun fondo, i criteri, le modalità e i tassi di interesse da applicare sono determinati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Le agevolazioni creditizie di cui al precedente comma 4 sono cumulabili con gli incentivi previsti da altre leggi nazionali, comunitarie e regionali, nei limiti della spesa occorrente per la realizzazione degli investimenti indicati nel comma medesimo.

7. Ai singoli fondi di rotazione affluiscono, con i criteri e le modalità di cui al precedente comma 5, anche le risorse riservate al Mezzogiorno dalle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, 17 febbraio 1982, n. 46, e 14 ottobre 1974, n. 652, che non risultano alla fine di ogni esercizio utilizzate dagli imprenditori meridionali.

8. Il limite di 25 ricercatori di cui all'articolo 70, terzo comma, del citato testo unico, nonchè il vincolo di 15 anni relativo alla destinazione degli immobili di cui all'articolo 70, quarto comma, lettera b), dello stesso testo unico, sono ridotti rispettivamente a 15 ricercatori ed a 10 anni.

9. Ai centri di ricerca scientifica di cui al terzo comma dell'articolo 70 del citato testo unico è riconosciuta la maggiorazione del contributo in conto capitale di cui al quarto comma dell'articolo 69 dello stesso testo unico.

10. Per le iniziative ammesse alle agevolazioni del Fondo speciale di rotazione per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che vengono realizzate nei territori meridionali, il tasso di interesse da applicarsi al finanziamento previsto dall'articolo 15 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46, è pari al 36 per cento del tasso di riferimento relativamente al periodo di ammortamento del mutuo.

11. Il comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7, terzo comma, della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46, è integrato da un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

12. Le agevolazioni finanziarie previste dall'articolo 9 e dal presente articolo sono cumulabili con quelle concesse da organismi comunitari, nel limite del 75 per cento delle spese previste per la realizzazione del programma di investimenti. Ad evitare il superamento di tale limite si procede all'adeguata riduzione delle agevolazioni previste dalla presente legge.

13. Ai consorzi e alle società consortili di ricerca ubicati nei territori meridionali possono essere concesse le agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo, nonchè contributi nella misura dell'80 per cento sia per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature sia per la realizzazione dei progetti di ricerca finalizzati all'espansione e alla qualificazione dell'apparato produttivo del Mezzogiorno. I criteri e le modalità per la concessione dei predetti contributi sono fissati

dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.

È approvato.

ART. 13.

(Contributi speciali per interventi ammessi alle agevolazioni comunitarie).

Per la realizzazione di programmi e di interventi ammessi alle agevolazioni della Comunità economica europea è autorizzata, a favore delle regioni meridionali, la concessione, da parte dell'Agenzia di cui all'articolo 4, di contributi speciali sulla base di criteri e modalità fissati nel programma triennale di cui all'articolo 1.

È approvato.

ART. 14.

(Riduzione dei contributi agricoli unificati e agevolazioni fiscali).

1. Per un periodo di dieci anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa, alle imprese agricole operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la riduzione del 70 per cento dei contributi agricoli unificati, così come determinati dalle disposizioni vigenti, limitatamente alla manodopera utilizzata in eccedenza a quella denunciata mediamente dalle singole imprese per gli anni 1983 e 1984.

2. Ai relativi oneri si provvede con i fondi di cui alla presente legge, con i criteri e le modalità fissati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale.

3. Nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, le disposizioni relative alla riduzione dell'IVA, previste dall'articolo 18 della legge 12 agosto 1977, n. 675, si applicano per un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'esenzione dall'ILOR sugli utili reinvestiti di cui agli articoli 102, 121 e 129, secondo comma, del citato testo unico è elevata al 100 per cento degli utili dichiarati e il limite del 50 per cento, previsto per l'applicazione dell'esenzione in via provvisoria dal quinto comma dell'articolo 102, è elevato al 100 per cento.

5. Per le imprese che si costituiscono in forma societaria per la realizzazione di nuove iniziative produttive nei territori meridionali la riduzione alla metà dell'IRPEG di cui all'articolo 105, primo comma, del citato testo unico è sostituita dall'esenzione decennale totale.

6. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4, 5 fanno carico ai fondi di cui alla presente legge, con i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

È approvato.

ART. 15.

(Garanzia sussidiaria e integrativa a favore dei fondi di garanzia collettiva).

1. È concessa la garanzia sussidiaria dello Stato nella misura del 50 per cento della garanzia prestata per il credito di esercizio dai fondi di garanzia collettiva costituiti dalle cooperative e dai consorzi di imprese industriali di piccole e medie dimensioni.

2. Le somme accantonate dalle cooperative e dai consorzi per la costituzione del fondo di garanzia a fronte di eventuali insolvenze sono deducibili dall'ammontare complessivo del reddito con le modalità ed entro i limiti previsti dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

3. La garanzia del Fondo di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è estesa a quella prestata per il credito di esercizio dai fondi di garanzia collettiva costituiti dalle cooperative e dai consorzi di imprese industriali di piccole e medie dimensioni, operanti nei territori meridionali.

4. La garanzia del Fondo di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è di natura integrativa e può essere accordata dal Mediocredito centrale sino all'80 per cento dell'ammontare del credito garantito dai fondi di garanzia collettiva di cui sopra, su richiesta dei medesimi o dei soggetti interessati.

5. La garanzia sussidiaria dello Stato, fino alla concorrenza del 70 per cento dei relativi crediti, è anche concessa alle imprese industriali aventi sede nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che esportano beni di consumo e strumentali ovvero eseguono lavori all'estero nei casi in cui la mancata riscossione non sia imputabile alle imprese medesime e il rischio dell'operazione non sia in altro modo garantito, assicurato o assicurabile dalla SACE.

6. I criteri, le modalità ed i limiti per la concessione della garanzia sussidiaria e di quella integrativa, di cui ai commi precedenti, sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 5 del presente articolo gravano sui fondi di cui alla presente legge.

È approvato.

ART. 16.

(Disposizioni riguardanti il personale).

1. Il personale già in servizio aldata del 30 luglio 1984 e quello utilizzato successivamente con convenzione o contratto a termine dall'Ufficio speciale per la ricostruzione, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, è ammesso a corsi di qualificazione e di aggiornamento, sulla base di criteri e modalità fissati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Al termine dei predetti corsi il personale stesso verrà sottoposto a

prove selettive ai fini di un suo eventuale inserimento nei ruoli degli organismi dell'intervento straordinario, nei quali sono altresì inseriti i vincitori dei concorsi già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al momento della definizione della pianta organica dell'Agenzia di cui all'articolo 4, il personale di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, nonché quello di cui al precedente comma 1, non utilizzato ai sensi del medesimo articolo 2-bis, è trasferito in apposito ruolo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sempre ai fini della utilizzazione prevista dal predetto articolo. Il personale conserva il complessivo trattamento economico e di quiescenza in godimento all'atto del trasferimento ed è trasferito con l'anzianità di servizio maturata e con funzioni corrispondenti a quelle svolte.

È approvato.

ART. 17.

(Disposizioni finali e transitorie).

1. Le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguardanti i territori meridionali contenenti l'indicazione del termine 31 dicembre 1980, prorogato, da ultimo, con il decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, fino al 31 ottobre 1985, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1993, con eccezione del primo comma dell'articolo 20 del citato testo unico, relativo alla cessata Cassa per il Mezzogiorno.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le norme del testo unico medesimo, le successive modificazioni ed integrazioni e le altre leggi riguardanti i territori meridionali.

3. Il Governo della Repubblica, sentita la Commissione parlamentare per l'esercizio

dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, è autorizzato a procedere, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla compilazione di un nuovo testo unico, mediante l'inserimento di tutte le disposizioni al momento vigenti in materia di interventi straordinari nel Mezzogiorno, apportandovi le modifiche necessarie al loro coordinamento.

4. L'Agenzia di cui al precedente articolo 4, previa autorizzazione del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per il finanziamento di iniziative di sua competenza può contrarre prestiti con la Banca europea degli investimenti (BEI) e con gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, che sono a tal fine abilitati alla provvista all'estero, il cui onere, per capitale ed interessi, è assunto a carico del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il controvalore in lire dei prestiti è portato a scomputo delle assegnazioni a disposizione dell'Agenzia stessa.

5. Sui prestiti contratti all'estero dagli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale, per il finanziamento delle imprese localizzate nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, è concessa la garanzia dello Stato per le variazioni intervenute sul tasso di cambio eccedente il 5 per cento, secondo modalità che saranno fissate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

6. A partire dall'anno finanziario 1987, in appositi allegati agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, nonché delle aziende ed amministrazioni autonome anche con personalità giuridiche

ca, sono elencati, secondo la classificazione economico-funzionale, i capitoli di spesa ai quali si applica la riserva percentuale minima di cui all'articolo 107 del citato testo unico, nonché i capitoli di spesa per i quali è prevista una riserva percentuale diversa. I conseguenti importi definitivi sono determinati con successivo decreto del Ministro del tesoro, che viene allegato alla legge concernente l'assestamento del bilancio dello Stato e delle aziende autonome.

7. Le somme di conto capitale stanziare nei capitoli individuati ai sensi del precedente comma, decorsi i termini di mantenimento in bilancio, stabiliti dall'articolo 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni ed integrazioni, sono devolute, con decreto del Ministro del tesoro, come ulteriore apporto destinato all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

8. Al rendiconto generale dello Stato è allegato un quadro riepilogativo, redatto dal Ministro del tesoro, contenente la dimostrazione del rispetto, da parte delle amministrazioni interessate, dell'obbligo della riserva di cui al presente articolo, nonché l'illustrazione delle modalità con le quali ha operato la riserva medesima, con riferimento sia agli stanziamenti di competenza sia all'effetto della devoluzione disciplinata nel comma precedente.

9. L'Agenzia di cui al precedente articolo 4 subentra nei rapporti giuridici e finanziari facenti capo alla soppressa Cassa per il Mezzogiorno, quali esistenti nella gestione liquidatoria, nonché nella gestione del Commissario del Governo, alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi comprese sia la partecipazione al fondo di dotazione dell'ISVEIMER, dell'IRFIS e del CIS e al capitale delle Società finanziarie FINAM, FIME, INSUD e ITALTRADE, sia le quote di associazione allo IASM, al FORMEZ e alla SVIMEZ, che vengono trasferite a titolo gratuito. I rapporti giuridici strumentali e comunque connessi alle attività di cui al comma 1 dell'arti-

colo 5 sono soggetti alla speciale disciplina prevista da tale articolo.

10. Il contributo annuale alla SVIMEZ previsto dall'articolo 170 del citato testo unico è elevato a tre miliardi di lire, a decorrere dall'esercizio successivo a quello di approvazione della presente legge.

11. È autorizzata per un triennio la concessione a favore delle imprese ubicate in Sardegna, a carico dei fondi di cui alla presente legge, di un contributo nella misura massima del 30 per cento sulle tariffe di trasporto ferroviario, marittimo e aereo delle materie prime, semilavorati, impianti e macchinari destinati alle imprese industriali localizzate in Sardegna.

12. Lo stesso contributo è concesso per il trasporto verso il restante territorio nazionale dei beni e prodotti finiti provenienti da imprese ubicate in Sardegna. Le modalità, le condizioni e le procedure per l'applicazione delle predette agevolazioni tariffarie sono determinate con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni e dei trasporti.

13. A valere sui fondi di cui alla presente legge, sono accordate tariffe ferroviarie di favore al trasporto di prodotti agricoli sulla base delle direttive del programma triennale e nella misura, con i criteri e le modalità fissati dai Ministri dei trasporti e dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

14. Il CIPI, in sede di esame e di valutazione dei programmi di investimenti relativi ad iniziative industriali ubicate nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, impartisce apposite direttive alle amministrazioni pubbliche per garantire congrue quote di commesse di forniture e lavorazioni, a prezzi di mercato, in favore delle iniziative medesime.

15. Le imprese che comunque eseguano opere pubbliche finanziate con fondi dell'intervento straordinario, hanno l'obbligo di fornirsi da imprese aventi sede ed operanti nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico per una quota pari ad almeno il 50 per cento, sia del materiale occorrente per l'espletamento dell'appalto, in esso compresi i semilavorati, le parti staccate e gli accessori, sia delle attrezzature necessarie alla esecuzione delle opere

16. L'obbligo della riserva di forniture e lavorazioni, di cui all'articolo 113, primo comma, del citato testo unico, è esteso a tutte le amministrazioni pubbliche, alle regioni, alle province, ai comuni, alle unità sanitarie locali, alle comunità montane, a società ed enti a partecipazione statale, alle università, agli enti ospedalieri autonomi.

17. Tali enti, aziende ed amministrazioni hanno l'obbligo di fornirsi, per una quota pari ad almeno il 30 per cento del materiale occorrente, da imprese industriali, agricole ed artigiane, aventi stabilimenti ed impianti fissi ubicati nei territori di cui all'articolo 1 del citato testo unico, nei quali sia eseguita lavorazione, anche parziale, dei prodotti richiesti.

18. Contestualmente alla costituzione del Dipartimento previsto dall'articolo 3 della presente legge è soppressa la segreteria di cui all'articolo 11 del citato testo unico.

19. Fino all'avvio dell'attività dell'Agenzia in conformità all'assetto organizzativo e funzionale conseguente alla emanazione dei provvedimenti di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 4 e per l'attuazione dell'articolo 5, e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775.

È approvato.

Passiamo dunque all'esame dell'articolo 18:

ART. 18.

(Disposizioni finanziarie).

1. L'apporto di lire 120.000 miliardi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, è comprensivo della quota occorrente allo sgravio contributivo previsto dall'articolo 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, fino alla concorrenza massima di 30.000 miliardi. Del predetto apporto la quota relativa al quadriennio 1985-1988 è determinata in lire 42.000 miliardi, comprensivi, per ciascuno degli anni 1985 e 1986, della assegnazione annua di lire 5.000 miliardi disposta per i medesimi anni dall'articolo 4, primo comma, della legge 1° dicembre 1983, n. 651, nonché dell'importo di lire 3.300 miliardi per l'anno 1987 e di lire 150 miliardi per l'anno 1988 di cui al decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1985, n. 155, e ai successivi provvedimenti di proroga per l'anno 1985. La maggiore somma di lire 28.550 miliardi è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1985-1989 in aggiunta alle somme già stanziare ai sensi delle precedenti disposizioni legislative riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Le relative quote restano determinate in lire 220 miliardi per l'anno 1985, in lire 8.900 miliardi per l'anno 1986, in lire 6.000 miliardi per l'anno 1987, in lire 13.080 miliardi per l'anno 1988 e in lire 350 miliardi per l'anno 1989, ivi compreso il fabbisogno connesso all'attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno, in ragione di lire 120 miliardi per l'anno 1985, di lire 700 miliardi per l'anno 1986, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1987 e di lire 1.080 miliardi per l'anno 1988.

2. Le somme di cui al precedente comma 1, al netto di quelle relative allo sgravio contributivo, affluiscono in un apposito conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato per essere utilizzate, negli importi stabiliti con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in conformità a quanto stabilito dal programma triennale e dai successivi piani annuali.

3. La facoltà di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'articolo 25 del citato testo unico, è riferita esclusivamente agli importi relativi agli anni finanziari considerati dal programma triennale approvato dal CIPE.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 220 miliardi nell'anno 1985, a lire 8.900 miliardi nell'anno 1986, a lire 6.000 miliardi nell'anno 1987 e a lire 13.080 miliardi nell'anno 1988, si provvede, relativamente all'anno 1985, quanto a lire 100 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Interventi straordinari nel Mezzogiorno », e quanto a lire 120 miliardi avvalendosi dell'autorizzazione di spesa recata dal decreto-legge 24 ottobre 1985, n. 561, relativamente agli anni dal 1986 al 1988 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, allo stesso capitolo 9001 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno 1986, all'uopo utilizzando gli accantonamenti « Disciplina organica del nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno » e « Interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile ».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

Art. ...

«(Disposizioni finanziarie)

1. L'apporto di lire 120.000 miliardi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, è comprensivo della quota occorrente allo sgravio contributivo previsto dall'articolo 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, fino alla concorrenza massima di 30.000 miliardi. Del predetto apporto la quota relativa al quadriennio 1985-1988 è determinata in lire 42.000 miliardi, comprensivi, per ciascuno degli anni 1985 e 1986, dell'assegnazione annua di lire 5.000 miliardi disposta per i medesimi anni dall'articolo 4, primo comma, della legge 1° dicembre 1983, n. 651, nonchè dell'importo di lire 120 miliardi a copertura degli oneri derivanti dalla attuazione, a titolo di anticipazione nell'anno 1985, degli interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile per il triennio 1986-1988 e dell'importo di lire 3.300 miliardi per l'anno 1987 e di lire 580 miliardi per l'anno 1988 di cui al decreto-legge 1° marzo 1985, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1985, n. 155, ed al differimento a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1985 degli sgravi contributivi di cui all'articolo 59 del predetto testo unico. La maggiore somma di lire 28.000 miliardi è iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro nel periodo 1985-1989 in aggiunta alle somme già stanziata a sensi delle precedenti disposizioni legislative riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Le relative quote restano determinate in lire 100 miliardi per l'anno 1985, in lire 8.900 miliardi per l'anno 1986, in lire 6.000 miliardi per l'anno 1987, in lire 12.500 miliardi per l'anno 1988 e in lire 500 miliardi per l'anno

1989, ivi compreso il fabbisogno connesso all'attuazione del piano straordinario per l'occupazione giovanile nel Mezzogiorno relativo al triennio 1986-1988, in ragione di lire 700 miliardi per l'anno 1986, di lire 1.000 miliardi per l'anno 1987 e di lire 1.080 miliardi per l'anno 1988.

2. Le somme di cui al precedente comma 1, al netto di quelle relative allo sgravio contributivo, affluiscono in un apposito conto corrente presso la tesoreria centrale dello Stato per essere utilizzate, negli importi stabiliti con decreto del Ministro del tesoro d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, in conformità a quanto stabilito dal programma triennale e dai successivi piani annuali.

3. La facoltà di assumere impegni di spesa per somme anche superiori agli stanziamenti annuali, prevista dall'articolo 25 del citato testo unico, è riferita esclusivamente agli importi relativi agli anni finanziari considerati dal programma triennale approvato dal CIPE.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 100 miliardi nell'anno 1985, a lire 8.900 miliardi nell'anno 1986, a lire 6.000 miliardi nell'anno 1987 e a lire 12.500 miliardi nell'anno 1988, si provvede, relativamente all'anno 1985, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi straordinari nel Mezzogiorno" e, relativamente agli anni dal 1986 al 1988, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, allo stesso capitolo 9001 dello stato di previsione del predetto Ministero per l'anno 1986, all'uopo utilizzando gli accantonamenti "Disciplina organica del nuovo intervento straordinario nel Mezzogiorno" e "Interventi a favore delle imprese del Mezzogiorno diretti ad incrementare l'occupazione giovanile".

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

18.1

LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

PAGANI ANTONINO, *relatore*. Signor Presidente, non intendo aggiungere molto alle cose che ho detto in Commissione, sulle quali mi pare di aver incontrato sostanzialmente il consenso della Commissione stessa. Si tratta di misure che ci permettono di superare le difficoltà che hanno riportato in Parlamento il testo del disegno di legge.

FRASCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FRASCA. Signor Presidente, onorevoli senatori, va da sé che approvando l'articolo 18 del disegno di legge di fatto voteremo ancora una volta a favore di questo provvedimento, il quale si iscrive nella politica di sviluppo del Mezzogiorno d'Italia che il Governo del paese intende portare avanti. Ho detto che voteremo ancora una volta a favore di questo disegno di legge in quanto esso era stato già approvato sia da questa che dall'altra Camera, quindi sarebbe già una legge operante nel nostro paese, qualora non vi fosse stato il rinvio da parte del Capo dello Stato.

C'è un adagio popolare che dice: «Il cane morde lo sciancato». Ebbene, applicando questo vecchio adagio popolare alla nostra produzione legislativa, posso notare come il caso abbia voluto che una delle poche volte in cui i vari Capi dello Stato succedutisi nel corso di questi ultimi quarant'anni di vita del nostro paese hanno usato il loro potere di rinvio, neanche a farlo apposta, riguardi il Mezzogiorno d'Italia.

Evidentemente, signor Presidente, il lungo, quasi interminabile percorso che il rilancio dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ha avuto nel corso degli ultimi cinque anni non era bastato di per se stesso: c'è voluto questo itinerario aggiuntivo perchè finalmente potessero essere soddisfatte esigenze fondamentali del nostro Mezzogiorno d'Italia.

L'incidente che si è registrato poteva essere evitato. Sarebbe bastato che il Governo avesse reiterato il suo decreto-legge anzichè in data 27 dicembre in data 23 dicembre 1985 e il Capo dello Stato avrebbe vistato

regolarmente il disegno di legge approvato dai due rami del Parlamento. Così purtroppo non è avvenuto e quindi c'è bisogno di questa nuova lettura.

Comunque, quello che mi preme sottolineare è che da più parti si è approfittato del provvedimento del Capo dello Stato per aggredire questo nostro democratico e libero Parlamento. Qualcuno, come sovente accade ogni qual volta si tratta di discutere di provvedimenti che riguardano il Mezzogiorno d'Italia, ha perfino gridato allo scandalo e ha cercato di rimettere il tutto in discussione per evitare che questo disegno di legge potesse essere finalmente approvato. Altri hanno cercato di approfittare del rinvio del provvedimento per rimettere in discussione alcuni punti salienti del provvedimento e siccome essi, peraltro, rappresentano un momento di equilibrio che si è raggiunto, se non in questo, nell'altro ramo del Parlamento tra maggioranza e opposizione, va da sé che rimettendoli in discussione si voleva rimettere in discussione anche la fatica che era stata compiuta e quindi il risultato cui si era pervenuti.

Per fortuna tutti questi tentativi sono stati respinti e oggi siamo in grado — ce lo auguriamo — di licenziare in maniera definitiva il provvedimento.

Signor Presidente, mi preme sottolineare che il disegno di legge in esame deve riguardare provvedimenti aggiuntivi e non sostitutivi dell'intervento ordinario. Noi socialisti ci batteremo perchè ciò avvenga, sicuri e certi come siamo che non c'è possibilità di affrontare i problemi dello sviluppo globale del nostro paese se al centro della linea politica ed economica che il paese stesso si dà non c'è, come invece dovrebbe, il Mezzogiorno d'Italia. A tale proposito ci auguriamo che si possa ricreare nel paese e anche in questo Parlamento quell'attenzione culturale e politica di cui si ha bisogno se si vogliono affrontare in termini seri e radicali i problemi del Mezzogiorno d'Italia.

Concludo ricordando che nella giornata di ieri il Presidente del Consiglio dei ministri ha visitato la città di Palermo e in quella città ha manifestato solidarietà non soltanto alla Sicilia, ma a tutto il nostro Mezzogior-

no. Ne abbiamo preso atto e ne prendiamo atto anche questa sera dicendo una verità, anzi ripetendo una verità assoluta e cioè che mafia, 'ndrangheta e camorra sono figli illegittimi del sottosviluppo del nostro Mezzogiorno. Perciò deve essere chiaro che se si vogliono debellare una volta per sempre e in maniera radicale questi tristi fenomeni che avviliscono e corrompono il tessuto sociale e culturale del nostro paese ci deve essere, ancor prima di una politica dell'ordine pubblico, una politica di risanamento economico, sociale e culturale del Mezzogiorno d'Italia. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

DE VITO, *ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno*. Concordo sull'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dalla Commissione, sostitutivo dell'intero articolo.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

VENANZETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENANZETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, non vogliamo riprendere in questa sede gli argomenti in generale sulla legge, che stiamo per approvare in una nuova lettura che, come abbiamo ascoltato poco fa esaminando l'emendamento proposto dalla Commissione, deriva da un rinvio del Presidente della Repubblica con messaggio messaggio per alcuni aspetti riguardanti la copertura finanziaria del disegno di legge. Quindi non riprenderemo gli argomenti generali che abbiamo discusso su questo disegno di legge, da molto tempo all'esame del Parlamento, pur mantenendo le nostre riserve sugli articoli 2, 3 e 4, sulle

norme relative alle procedure che molto ci preoccupano.

Signor Presidente, non ho preso la parola nel momento in cui si è votato l'articolo 8 perchè mi è parso — dall'esame generale di ciò che era stato deciso un po' da tutti i Gruppi politici, soprattutto nell'ambito della Commissione bilancio alla quale è stato deferito il disegno di legge in sede referente — che si sia ritenuto di dare una impostazione alla procedura di esame, forse più politica che regolamentare, in base alla quale non si dovesse approfittare del rinvio del disegno di legge da parte del Presidente della Repubblica per un motivo specifico, che è quello della copertura, per riaprire tutti i problemi relativi al contenuto, mentre dal punto di vista del Regolamento avremmo dovuto sottoporre a nuovo voto il disegno di legge articolo per articolo, e quindi nel suo complesso.

PRESIDENTE. Senatore Venanzetti, mi spiace interromperla, ma debbo dirle che pregiudizialmente all'Assemblea è stato posto il quesito se il nostro esame dovesse o meno limitarsi all'articolo 18. L'Assemblea unanimemente ha così deciso: non vi sono state obiezioni. Successivamente, abbiamo votato articolo per articolo fino all'articolo 18, l'unico su cui l'assemblea aveva deliberato di discutere.

VENANZETTI. Signor Presidente, non ho sollevato problemi. Vorrei solamente dire, per inciso, che facevo riferimento alla Commissione e non all'Aula. Per quanto riguarda la nostra presenza in Aula devo dire che non eravamo stati avvertiti della inversione dell'ordine del giorno, tanto è vero che ho provveduto a sospendere una seduta, ma ciò non è stato sufficiente a farmi giungere in tempo. Forse se fossimo stati preavvertiti di una inversione dell'ordine del giorno, saremmo potuti intervenire anche nel momento più opportuno.

Prendo, comunque, la parola in sede di dichiarazione di voto per dire che in sede di Commissione — e non in Aula, dove questo per certi aspetti non è stato possibile, politicamente, se non vogliamo dire dal punto di vista regolamentare — i Gruppi hanno rite-

nuto di non riaprire la discussione sui problemi generali della legge stessa, ma di soffermarsi solamente su quegli aspetti di apertura finanziaria già detti e in particolare sull'articolo 18. Nel riconfermare, quindi, il voto favorevole sul disegno di legge nel suo complesso, devo tuttavia dire rapidamente che è evidente che, pur non avendo reso una dichiarazione specifica sull'articolo 8, il Gruppo repubblicano riconferma il suo voto sfavorevole sull'articolo 8 stesso, voto sfavorevole che aveva già espresso in questa Aula nella seduta del 19 dicembre scorso. E non intendiamo, logicamente, riaprire ora il problema. A mio giudizio, ripeto, si è trattato di un grosso errore, un errore sul quale il Governo, credo — e lo invito nuovamente a farlo — dovrà meditare così come mediterà anche, logicamente, la Commissione da me presieduta e i singoli parlamentari, per rimediare all'errore stesso che è, a mio giudizio, macroscopico e di tutta evidenza; infatti riteniamo un errore l'aver tentato nell'articolo 8 di fissare per legge una indifferenza dei tassi nello spazio. Proprio nel momento in cui si iniziava questa discussione noi eravamo impegnati per una audizione presso la Sottocommissione delle Commissioni congiunte finanze e tesoro e giustizia riguardante il disegno di legge n. 387 e cioè i reati bancari e l'equiparazione tra banchieri pubblici e banchieri privati, nel corso della quale non abbiamo potuto fare a meno anche di chiedere il parere dei nostri interlocutori su questi aspetti.

Ma, ripeto, non desidero più in questa sede soffermarmi su detti aspetti. Desidero soltanto, signor Presidente, onorevoli colleghi, nel momento in cui confermiamo il nostro voto favorevole sul complesso del provvedimento, pur con i dubbi e le riserve cui accennavo, riconfermare che per quanto riguarda l'articolo 8 non solo rimangono valide le nostre riserve, ma di fatto noi non lo abbiamo approvato e ci proponiamo di avviare una iniziativa parlamentare ove il Governo non provvedesse nel più breve tempo possibile.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione» (1623) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione», già approvato dalla Camera dei deputati e per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

considerato che alcune produzioni di detersivi sono destinate all'esportazione, con il vincolo di regolari contratti;

che ciò pone problemi di mantenimento delle attività citate anche per difendere i livelli occupazionali e il ruolo delle imprese nazionali sui mercati esteri,

invita il Governo ad individuare ed attuare tutte le iniziative possibili che siano funzionali al mantenimento dei flussi di esportazione.

9.1623.1

LE COMMISSIONI RIUNITE

FOSCHI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi senatori, all'inizio del mese di settembre del 1984 si verificò lungo le coste del litorale romagnolo il più grave fenomeno eutrofico che si ricordi, con una esplosione algare da considerarsi un vero dramma ecologico. Com'è ormai risaputo, anche sull'onda di una profonda e giustificata emozione, specie delle popolazioni interessate, nacquero iniziative parlamentari tendenti ad aggredire alcune delle cause scatenanti l'eutrofizzazione come, in primo luogo, il fosforo, considerato uno degli elementi

fondamentali che contribuiscono all'eccessivo arricchimento dei nutrienti che finiscono in mare. In questo ambito la componente di fosforo da aggredirsi più facilmente fu individuata nei detersivi, in direzione dei quali si sono orientate in una prima fase le iniziative parlamentari.

Da quei fatti drammatici, che per fortuna non si sono qui più verificati in quella intensa gravità, sono passati 16 mesi fino ad oggi, giorno in cui siamo chiamati ad approvare il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, recante appunto provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione. Non c'è dubbio che a fronte di un mare, quello Adriatico, le cui condizioni dal punto di vista eutrofico sono molto preoccupanti, sedici mesi sono certamente tanti; se però consideriamo che grazie al lavoro serio e impegnato svolto in questo periodo abbiamo potuto costruire progressivamente un provvedimento legislativo non limitato solo al fosforo nei detersivi, ma con una traiettoria ben più ampia di indicazioni e di interventi, si può allora convenire che alcuni mesi di ritardo possono trovare ampia giustificazione.

Questa premessa mi fa subito dire che per un insieme di ragioni, peraltro ormai largamente conosciute da tutti, è veramente auspicabile che questo decreto-legge, la cui conversione è già stata approvata dalla Camera dei deputati, possa essere convertito definitivamente prima della sua scadenza, alla quale mancano soltanto quattro giorni.

Anche se il provvedimento nel testo al nostro esame presenta alcuni problemi non risolti in maniera soddisfacente, così come taluni aspetti potrebbero essere migliorati, ciò nonostante prevalgono chiaramente — e di gran lunga, a mio parere — le ragioni che consigliano una rapida approvazione senza, quindi, apportare ulteriori modifiche al testo che abbiamo di fronte.

Mi pare giusto dare atto al Governo di avere opportunamente ripresentato il decreto-legge n. 667 all'indomani della decadenza del precedente decreto-legge n. 463 del 9 settembre 1985, già approvato con ampie e significative modifiche dal Senato il 3 ottobre 1985 e fatto poi decadere dall'altro ramo del Parlamento.

Superato l'iniziale confronto dialettico con il Governo al momento della presentazione in Parlamento del primo decreto-legge (il citato decreto-legge 9 settembre 1985, n. 463), confronto serrato e vivace che ha portato a risultati apprezzabili nei tempi e nel merito dell'atteso provvedimento, ritengo che al momento in cui siamo giunti non possiamo del tutto dolerci in ordine ai contenuti del presente decreto-legge, proprio perchè possiamo ora riconoscere che la via del decreto-legge — anche se non tutti i colleghi sono d'accordo su questa mia valutazione — rispetto agli iniziali disegni di legge, pur con tutte le vicende avvenute, non ci ha certamente allungato i tempi o, quanto meno, non ce li ha allungati di molto.

Infatti, i quattro mesi impiegati dall'iter parlamentare dei due decreti-legge (9 settembre 1985 e 25 gennaio 1986) anche se non sono un breve periodo, non credo tuttavia che sarebbero bastati per portare ad approvazione definitiva, per così dire, gli ordinari disegni di legge.

Per quanto poi concerne il merito, è giusto riconoscere che la concreta disponibilità del Governo ad integrare in modo rilevante i due decreti-legge — specie il primo, il citato decreto-legge n. 463 del 9 settembre 1985 — ha consentito di coniugare positivamente i tempi prefissati con i contenuti.

A questo riguardo è sufficiente rilevare come il decreto-legge n. 463 del 1985 sia stato complessivamente arricchito di contenuti, tanto che il testo licenziato il 3 ottobre 1985 dal Senato ha incontrato larghissimi consensi dentro e fuori di questo Parlamento. Questo ampio consenso derivò sia dalle forti innovazioni contenute nel provvedimento per la riduzione del fosforo nei detersivi sia dalla sua apertura e articolazione ad altri settori che determinano il complesso fenomeno autotrofico.

Purtroppo, l'altro ramo del Parlamento ha ritenuto di non approvare senza modifiche il testo del Senato, impiegando tempi non certo brevi e non sempre utilizzati per migliorare — questa è la mia opinione — il testo del provvedimento.

Correttezza vuole, tuttavia, che si riconoscano anche le modifiche valide, e perciò

condivisibili, che sono state inserite dalla Camera dei deputati, tanto da poter affermare che una seconda lettura dei provvedimenti importanti come questo risulta certamente utile.

Passando più propriamente al merito di questo decreto-legge, e fermo restando che la sua struttura e strategia di fondo trovano il mio assenso, mi limito ad alcune valutazioni su aspetti che meritano certamente la nostra attenzione. Mi sembra, anzitutto, importante rilevare che la riduzione del fosforo nei detersivi, problema centrale del provvedimento, rispetta nella sostanza tempi ed entità previsti nel precedente decreto-legge n. 463 del 1985 nel testo approvato dal Senato. Infatti, dopo la non rilevante riduzione del fosforo dal 5 per cento al 4,50 per cento, mantenuta ferma al 31 dicembre 1985, ciò che conta è secondo me l'aver riconfermato la scadenza dell'ormai vicino 30 giugno 1986 per l'ulteriore significativa riduzione del fosforo dal 4,50 per cento al 2,50 per cento.

Per quanto riguarda, poi, l'ulteriore abbassamento del tenore di fosforo dal 2,50 per cento all'1 per cento, notiamo all'articolo 6 del presente decreto che rispetto al precedente testo approvato dal Senato c'è uno scivolamento, per così dire, di nove mesi, spostando cioè il termine precedente del 30 giugno 1987 al 31 marzo 1988. Inoltre, allo stesso articolo 6, punto 3, sono previste in questo caso — opportunamente io ritengo — possibilità di intervento dei Ministri competenti nel caso in cui si determinassero condizioni di rischio per la salute pubblica o per l'ambiente. In questo modo mi sembra che le fondate preoccupazioni espresse dal senatore Bompiani in quest'Aula con il suo ordine del giorno, approvato dal Senato il 3 ottobre 1985, siano state utilmente recepite.

Altro punto centrale del provvedimento è dato, come è noto, dall'individuazione dei sostituti del fosforo. Da qui nascono le contrastanti valutazioni sull'uso dell'NTA che la Camera dei deputati ha stabilito, dopo vivaci discussioni e confronti, anzi ha confermato nel presente decreto, in 2.000 tonnellate annue, pur in attesa — almeno così si può interpretare l'articolo 3 del testo della Camera — delle risultanze della ricerca in corso,

da presentarsi come risultato da parte del Governo entro il 31 dicembre 1986.

Al riguardo non posso non rilevare che l'aver riconfermato il quantitativo di NTA in 2.000 tonnellate annue significa, in un certo senso, vanificare i risultati del monitoraggio che era e resta valido, specialmente in funzione di valutare gli effetti per un uso più consistente dell'NTA, tecnicamente indicato da alcuni ambienti qualificati in 9.000 tonnellate annue e non nelle attuali 2.000, anche perchè, allo stato attuale, non sembra che altri sostituenti del fosforo siano in grado di consentire la riduzione dei polifosfati nei detersivi, specie nel passaggio dal 2,50 per cento all'1 per cento.

Consentendomi alcuni altri rapidissimi accenni, mi limito ad osservare: all'articolo 5 il comma 1-bis, introdotto opportunamente dalla Camera, che prevede da parte delle regioni l'effettuazione del censimento dei corpi idrici soggetti al rischio eutrofico e alla individuazione dell'entità dei contributi dei nutrienti di fosforo, azoto e simili, è un fatto positivo, tanto più se si considera che questo è finalizzato ai vari settori di inquinamento (civile, agricolo, zootecnico e industriale). L'articolo 10 mi dà la possibilità di sottolineare positivamente in primo luogo il più stretto collegamento con le regioni per i programmi finalizzati a questo provvedimento, che sono collegati alla legge 10 maggio 1976, n. 319, la cosiddetta «legge Merli»; in secondo luogo per quanto concerne, invece, la cosiddetta defosfatazione, debbo segnalare una nota che per me è negativa, perchè nel testo votato al Senato il 3 ottobre scorso era previsto un intervento dello Stato, per il 1985, di 10 miliardi per un fatto certamente di emergenza, ma che noi nello spirito di quel provvedimento ritenevamo fosse estensibile anche agli anni successivi.

Questo articolo del presente decreto, invece, delimita chiaramente l'intervento dello Stato soltanto al 1985, con l'osservazione che eventuali residui dei dieci miliardi stanziati possono essere utilizzati nel successivo anno 1986.

Prendo atto con favore, poi, che all'articolo 11 questo decreto affronta in modo molto concreto il nodo dell'adeguamento e della

ristrutturazione dell'industria produttrice dei composti di fosforo. A tal fine viene disposto un finanziamento di venti miliardi nel bilancio del 1986 da utilizzarsi previa delibera di direttive da parte del CIPI.

L'articolo 12 mantiene e chiarisce meglio gli adempimenti del Ministero dell'agricoltura per le indagini volte ad introdurre le possibili nuove tecniche di concimazione, con l'obbligo di riferire entro un anno al Parlamento. Inoltre, sempre all'articolo 12, al punto 2-bis le regioni provvedono ad una revisione dei loro piani di risanamento in funzione del presente decreto, soprattutto ai fini degli scarichi zootecnici.

A queste osservazioni vorrei aggiungere altre due per concludere questo mio intervento. La prima si riferisce ad un problema che è emerso durante l'esame nelle Commissioni riunite di questa mattina attinente alla componente di produzione dei detersivi destinati all'esportazione.

Le Commissioni, sensibili a questo problema, che in certa misura influisce anche sul fattore occupazionale, hanno disposto la compilazione di un ordine del giorno (presentato appunto a nome delle due Commissioni riunite) sul quale, come relatore, esprimo la piena approvazione.

La seconda osservazione riguarda un richiamo e un invito — se mi consente l'onorevole Ministro — rivolto all'intero Governo del paese e che si riferisce ad un precedente ordine del giorno votato in quest'Aula il 3 ottobre 1985, sottoscritto e votato da tutti i Gruppi parlamentari, riguardante gli scarichi in mare che avvengono a Porto Marghera da parte della Montedison.

In quell'ordine del giorno si invitava il Governo a ridurre i tempi di autorizzazione a questi scarichi, affinché quanto meno, affinché non si andasse oltre il 30 giugno 1986.

A questo riguardo mi consenta l'onorevole Ministro di ribadire, molto correttamente, questa necessità, al fine soprattutto di sapere se il Governo sta predisponendo quanto è opportuno perchè si verifichi, possibilmente, il rispetto di questa scadenza, anche se implica notevoli e complessi problemi di cui ci rendiamo certamente conto.

Aggiungo questo problema, proprio perchè

il decreto che stiamo per approvare (l'ho letto all'inizio), non è soltanto un provvedimento settoriale che si rivolge alla componente fosforo nei detersivi, ma è un'insieme di norme, costruite giorno dopo giorno, in ordine a un'ampia traiettoria e differenziate articolazioni delle fonti inquinanti e delle fonti che creano eccessivi nutrienti che finiscono in mare e quindi determinano quel noto e triste fenomeno della eutrofizzazione.

Onorevoli colleghi, in definitiva non posso che riconfermare un giudizio positivo su questo decreto-legge che mi auguro sia convertito in legge dello Stato. Siamo ben consapevoli che per una reale salvaguardia del mare non basta certamente questo provvedimento. L'importante è avere preso coscienza della gravità della situazione ad ogni livello delle pubbliche istituzioni, Parlamento, Governo, regioni ed enti locali, e delle articolazioni sociali per una sorta di mobilitazione civile, capace, anche mediante comportamenti nuovi e diversi, d'invertire la tendenza finora dominante nei confronti dei grandi temi dell'ecologia e dell'ambiente. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Loprieno. Ne ha facoltà.

LOPRIENO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, che stabilisce diversi provvedimenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione, rappresenta il primo atto legislativo della IX legislatura per la difesa dell'ambiente. La modifica della composizione tecnologica dei preparati per lavare, che prevede una riduzione sostanziale del contenuto in polifosfati, permetterà di invertire quell'azione continua di degrado della qualità delle acque dei fiumi, dei laghi e delle coste marine che si è manifestata negli ultimi 40 anni, con grave danno dell'ambiente, alla salute delle popolazioni e allo sviluppo economico delle zone interessate da quel fenomeno negativo.

Per la prima volta si è deciso di interveni-

re a modificare un settore produttivo con un impatto ambientale negativo estesamente analizzato e documentato, purtroppo *a posteriori*, dalla ricerca scientifica, anche nazionale.

Indubbiamente, come è stato riconosciuto da tutte le parti, le norme presenti nel decreto-legge, così come è stato modificato anche nell'altro ramo del Parlamento, non risolvono immediatamente e totalmente il fenomeno della eutrofizzazione, che sappiamo essere molto complesso e determinato da diversi fattori.

Queste norme, tuttavia, imponendo la trasformazione tecnologica dei detersivi nei quali sarà notevolmente ridotto il contenuto in fosforo — ed il fosforo dei detersivi rappresenta uno dei fattori determinanti il fenomeno della eutrofizzazione — permettono di concentrare l'interesse delle amministrazioni sugli altri settori inquinanti, e precisamente, primo, quello della depurazione degli scarichi urbani, il cui perfezionamento tecnico si impone immediatamente, secondo, quello dell'agricoltura, le cui tecniche di fertilizzazione non permettono ancora una radicale trasformazione, non essendo disponibili tecnologie innovative di concimazione, basate su un lento rilascio nell'ambiente di fosforo, e meno soggetto pertanto al dilavamento dei terreni.

La riduzione del contenuto in fosforo dei detersivi al 2,5 per cento al 30 giugno 1986 e all'1 per cento al 30 novembre 1987 impone l'introduzione di sostanze, in sostituzione dei composti di fosforo, di cui la norma definisce soltanto la funzione.

Allo stato attuale, le sostituzioni possibili sono limitate a pochi composti, se si fa riferimento a quelle più note. Con la limitazione dell'uso dell'NTA, come giustamente indicato dall'articolo 3, le possibili sostituzioni si riducono a due tipi di composti, le zeoliti ed il citrato; essendo quest'ultimo tecnologicamente inadeguato, si può oggi ritenere un modo preciso che i polifosfati saranno sostituiti soltanto dalle zeoliti.

È tecnicamente impossibile ipotizzare l'immediata sostituzione degli attuali polifosfati con altre sostanze chimiche la cui individuazione deve essere fatta entro il 15 feb-

braio 1986, cioè tra circa 20 giorni, soltanto dopo aver sentito il parere del Consiglio superiore di sanità. Data la prudenza con cui, giustamente, questo organo procede nelle sue decisioni che richiedono tempi lunghi per l'acquisizione e l'esame di tutti i documenti scientifici necessari ed utili alla valutazione delle potenzialità negative nei riguardi dell'ambiente e della salute umana, si deve ammettere che la norma contenuta nell'articolo 3 non sarà immediatamente applicabile proprio per quanto riguarda l'introduzione di nuove sostanze. Le indagini conclusive sulle potenzialità tossicologiche e di impatto ambientale di nuove sostanze chimiche sono tecnicamente possibili solo disponendo di tempi sufficienti a realizzare la sperimentazione opportuna. In alcuni casi — vedasi l'esempio dell'NTA — nonostante la ricerca abbia prodotto in molti anni dati numerosi e dettagliati, una conclusione sulla sua innocuità non è ancora possibile.

Per quanto si riferisce alle norme presenti nell'articolo 3 occorre riconoscere l'inutilità di richiedere a diversi Ministeri la redazione di uno studio conclusivo entro il 31 dicembre 1986 di «una più completa ed aggiornata valutazione degli effetti dell'NTA sulla salute e sull'ambiente». Mi risulta che allo stato attuale questa valutazione sia stata fatta e ripetuta diverse volte da parte degli organi scientifici del paese e da parte del consiglio superiore di sanità.

Ciò che ancora non si conosce in Italia è il destino ambientale dell'NTA nelle condizioni delle nostre acque superficiali ed il suo impatto ambientale nei riguardi di diversi tipi di metalli pesanti tossici per l'uomo e per l'ambiente. Queste conoscenze non sono disponibili perchè qualsiasi monitoraggio ambientale sull'NTA non è stato possibile, date le scarse quantità utilizzabili di questa sostanza, come fu stabilito dal decreto del Ministro della sanità del 17 giugno 1983.

Per le nuove sostanze chimiche che in futuro sostituiranno i polifosfati auspichiamo che il Ministro dell'ecologia ed il Ministro della sanità definiscano, in tempo breve, norme precise relative alla documentazione scientifica necessaria per la valutazione delle caratteristiche di tossicità e di impatto am-

bientale, in modo che le industrie interessate abbiano la possibilità di procedere celermente alla selezione di nuovi sostituti e all'allestimento dei *dossiers* necessari per la loro valutazione da parte del Consiglio superiore di sanità. Altrimenti si rimane nella sterile posizione di voler conoscere tutto quanto possibile per una valutazione di merito senza saper indicare quali conoscenze sono essenziali per quella stessa valutazione.

Come abbiamo rilevato in altre occasioni, è necessario che la politica ambientale cambi completamente strategia: non deve limitarsi a recuperare l'ambiente degradato, ma deve proporre direttive anche al settore produttivo industriale che servano, se adeguatamente realizzate, alla prevenzione dei danni ambientali o dei danni alla salute umana.

Sulla base delle ragioni espresse precedentemente ci sembra anche che la norma prevista al primo comma dell'articolo 5, cioè la predisposizione, entro il 31 marzo 1986, di un piano di monitoraggio sull'impiego, sulla produzione, sulla diffusione e sulla persistenza nell'ambiente delle sostanze autorizzate dall'articolo 3, non sia per il momento realizzabile se non saranno identificati prima eventuali nuovi sostituti del fosforo. Inoltre il monitoraggio tendente a controllare gli effetti delle nuove sostanze sulla salute umana, ci sembra improponibile, in quanto si dovrebbe procedere alla costituzione di un gruppo di popolazione in osservazione, ammontante a tutta la popolazione italiana.

In conclusione riteniamo che il provvedimento, nonostante contenga una serie di norme tecniche definite in modo superficiale e di scarsa o, perlomeno, non immediata attuazione, rappresenti un tentativo del Governo e del Parlamento sicuramente da apprezzare, in quanto è indicativo di una volontà di intervenire a modificare l'attuale equilibrio ambientale negativo conseguente al tipo di sviluppo industriale.

L'insufficienza tecnica presente nella normativa indicata dal decreto-legge Zanone ci deve far riflettere sulla necessità di affrontare per il futuro le problematiche di gestione dell'ambiente in maniera meno superficiale e più positiva di quanto non si sia fatto finora.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Felicetti. Ne ha facoltà.

FELICETTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, rispetto ai timori che abbiamo nutrito per il possibile affossamento della legge, che, ad un certo punto, sembrava inevitabile, non possiamo non esprimere soddisfazione per il punto di arrivo di un dibattito che, tra alterne vicende nel passaggio attraverso i due rami del Parlamento, ci ha fatto raggiungere un traguardo che consideriamo importante.

Concordiamo con il relatore e con quanti, anche stamattina, nella riunione delle Commissioni che si sono occupate del provvedimento, hanno espresso un riconoscimento del fecondo contributo e della determinazione di tutte le forze politiche democratiche le quali hanno lavorato affinché si pervenisse a questo traguardo. Concordiamo altresì con il riconoscimento che è stato espresso nei confronti del ministro Zanone e vorremmo aggiungere che analogo riconoscimento deve essere manifestato nei confronti di quelle istituzioni locali, in particolare della regione Emilia-Romagna e delle province e dei comuni di quella parte d'Italia, che non si sono limitati ad affermazioni di principio ma hanno operato concretamente impegnando anche notevoli mezzi finanziari per porre un argine al dilagare del fenomeno della eutrofizzazione.

Ma soprattutto dobbiamo esprimere un riconoscimento nei confronti della combattività dimostrata dall'opinione pubblica, la quale ha saputo dare risposte a molte questioni che rendevano difficile la ricerca delle giuste soluzioni a causa di contraddizioni che sembravano insuperabili. La prima era quella relativa all'opportunità o meno di intervenire solo nel settore della detergenza in presenza di una molteplicità di cause provocanti il fenomeno dell'eutrofizzazione. Vi era poi il nodo relativo alla possibilità concreta — da molti messa in dubbio — di produrre sostanze sostitutive e, infine, il problema del rapporto tra difesa dell'ambiente e sviluppo.

La crescita della coscienza popolare è da salutare come una grossa conquista demo-

cratica, un grande bene su cui far leva per difendere la qualità sempre più deteriorata della vita. È una grossa conquista il fatto che i cittadini sentano il proprio diritto ad un ambiente non degradato e siano consapevoli che l'ambiente è un bene collettivo non impunemente violentabile.

Avere, come istituzioni, il senso profondo di questi diritti è un impegno che ci deve vedere sempre più mobilitati sui cento fronti su cui oggi siamo chiamati a difendere la vivibilità dell'ambiente e su quello specifico riguardante la difesa delle acque dall'eutrofizzazione, problema oggi incombente in maniera drammatica sull'Adriatico, giungendo a produrre i suoi effetti devastanti fino alle coste abruzzesi con conseguenze gravi sul piano economico — si pensi al turismo e alla pesca — ma più ancora sulla condizione della salute dell'uomo.

Si tratta di un fenomeno destinato inevitabilmente ad allargarsi per aggredire altre acque marine e lacustri, ove non produrranno effetto il provvedimento al nostro esame e quelli che sono in esso auspicati.

Onorevole Presidente, per combattere questa battaglia cominciamo ad avere armi efficaci, probabilmente ancora inadeguate, ma tuttavia sufficienti per iniziare, soprattutto se rimane ferma una ispirazione di fondo: che lo sviluppo non può collidere con gli interessi vitali dell'uomo, che l'ambiente non può non essere considerato questione fondamentale del nostro tempo e del nostro futuro.

Un'arma è il provvedimento che ci accingiamo a licenziare, alla cui definizione questo ramo del Parlamento ha saputo dare un contributo unitario di grande significato. Non può essere dimenticato che l'impianto del provvedimento è rimasto quello disegnato responsabilmente dalla Commissione industria del Senato della Repubblica. Rivedichiamo questo merito, apprezzando nel contempo la capacità della Camera, dove un ruolo decisivo ha giocato per la sua determinazione e per la sua coerenza il Gruppo comunista, non solo nel respingere le posizioni di quanti puntavano allo stravolgimento della legge, ma nel compiere uno sforzo per assumere più incisive garanzie su alcune

questioni, per esempio sull'uso dell'NTA di cui all'articolo 3 del nostro provvedimento. Il sospetto che l'impiego del prodotto determini conseguenze ecologiche e tossicologiche, sospetto stimolato dalla recente decisione dello Stato di New York di vietare l'utilizzazione dell'NTA, ha indotto alla formulazione della modifica introdotta dalla Camera che giudichiamo positivamente.

Un'altra questione riguarda le procedure meglio definite per favorire processi di adeguamento delle industrie e garantire i livelli di occupazione. Certo, su questo punto, la Camera ha detto una parola assai significativa: le industrie possono e debbono adeguarsi alle leggi senza assumere atteggiamenti di resistenza frontale soprattutto in situazioni come quella di Crotone e della Calabria di per sé già esplosive sul piano occupazionale.

Le norme di tutela per essere realistiche, come ha affermato recentemente in una intervista il ministro Zanone, devono essere sorrette da incentivi finanziari. Giusto, ma sono sufficienti gli incentivi strappati in questa legge per i processi complessi di riconversione? Questa è una domanda alla quale dovremo dare risposte più convincenti.

Rimangono alcuni elementi di perplessità circa la capacità del provvedimento di conseguire gli obiettivi che si propone ambiziosamente ma opportunamente nel suo articolo 1. Appare soddisfacente, rispetto alle aspettative, la scala della progressiva diminuzione del fosforo (lo scivolamento di nove mesi non ci preoccupa), tuttavia ci lascia perplessi il comma 3 dell'articolo 6 laddove si dispone la possibilità in nome della giusta difesa dell'ambiente e della salute di bloccare con ordinanza il passaggio dal 2,50 all'1 per cento. Comprendiamo che approvando questo comma si è giunti ad un sofferto compromesso, che tuttavia non può non preoccuparci seriamente.

Ci lascia perplessi anche la modifica che si è voluto imporre alla norma che era stata da noi introdotta circa l'obbligo di inserire nei messaggi pubblicitari il richiamo esplicito alla pericolosità di un uso eccessivo di detersivi: lo spezzettamento in due articoli delle prescrizioni relative alla confezione e ai messaggi pubblicitari ci amareggia ed è chiara la ragione del nostro turbamento.

Ma non è tanto su tali questioni che le nostre preoccupazioni si manifestano: la preoccupazione di fondo deriva dalla convinzione che, se vogliamo vincere la battaglia per salvaguardare i nostri mari, le nostre acque dalla eutrofizzazione abbiamo bisogno di tener conto meglio di alcune esigenze. In primo luogo, dobbiamo considerare l'impegno di una integrazione e di un raccordo tra gli interventi dello Stato, delle regioni e dei comuni perchè il monitoraggio, la vigilanza sull'applicazione della legge, l'educazione all'uso corretto dei prodotti per lavare avvengano e procedano in sintonia con un impiego di mezzi sufficienti a rendere effettivamente perseguibile l'obiettivo. Abbiamo detto che varie sono le cause scatenanti il fenomeno dell'eutrofizzazione e abbiamo acquisito la certezza che oggi provvediamo a rimuovere una causa, e soltanto una causa, seppure assai importante. Abbiamo altresì accertato che urge promuovere ulteriori e contestuali interventi capaci di produrre effetti riduttivi del carico di fosforo immerso nei corpi idrici dal settore agricolo e zootecnico e dalla depurazione degli scarichi civili.

Alcune indicazioni, per così dire, programmatiche sono contenute nel provvedimento al nostro esame, ma sono, appunto, indicazioni programmatiche. Mi riferisco all'articolo 10, che prevede il concorso delle regioni e dello Stato, per un importo complessivo di soli 10 miliardi per il 1985, alle spese di gestione degli impianti di depurazione e all'articolo 12, che interviene a dettare indirizzi da valere per il settore agricolo. Ci sembra urgente, però, passare dagli indirizzi programmatici alla concreta programmazione degli interventi. Non si tratta di un passaggio facile: occorrono forza politica, volontà e autorità centrale, nonché disponibilità e partecipazione delle regioni e dei comuni, oltre ad ampie disponibilità di mezzi e saggezza nella distribuzione delle risorse. Che ne è, onorevole Ministro, della disponibilità dei 1.100 miliardi destinati dalla legge finanziaria per il 1985 ad intervenire su questo fenomeno? A che punto siamo nell'utilizzazione di questi fondi? Quali regioni hanno presentato progetti immediatamente realizzabili? E quali sono i progetti per il 1986 e per gli anni a venire? La situazione generale, le

esperienze passate, le incertezze del presente, ci lasciano tutt'altro che tranquilli. Non basta dire che è finita l'epoca delle proroghe, onorevole Ministro. La grande mobilitazione che ha provocato il positivo, anche se travagliato, *iter* di questo provvedimento non deve cadere. Per parte nostra daremo il massimo contributo perchè alte rimangano l'attenzione, la tensione e la vigilanza su questo problema.

E, infine, poche parole sull'articolo 11. Diamo importanza alla norma inserita alla Camera non solo per il fatto in sè, ma anche per il valore sperimentale della soluzione. Si tratta di affermare, in linea di fatto, la possibilità di coltivare soluzioni più avanzate nel rapporto tra difesa dell'ambiente, progressivo abbassamento dei livelli di inquinamento, prima che diventino irreversibili, e sviluppo, il che significa ricerca e investimenti che possono creare nuovi posti di lavoro ed aprire nuove prospettive, in linea di fatto e, dunque, tenendo conto dell'esistente. In questo senso pare a noi assuma grande importanza l'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno con il quale si invita il Governo a studiare le soluzioni più idonee a garantire il rispetto da parte dei produttori degli impegni assunti nel settore dell'*export*.

Per concludere, esprimiamo il nostro voto favorevole al provvedimento al nostro esame, che consideriamo complessivamente buono. È un voto, dunque, positivo ed è un giudizio, questo che diamo, che deriva dalla constatazione soprattutto della bontà del metodo che abbiamo seguito, un metodo che non ha visto il Governo rifiutare il contributo del Parlamento, quel contributo prezioso e libero da condizionamenti che, innestandosi sul contributo dato dal paese, ha consentito di dare una risposta positiva ad un problema grave ed allarmante. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

FOSCHI, *relatore*. Dopo aver ascoltato gli interventi dei rappresentanti delle varie parti politiche, mi sembra di poter dire che vi è una conferma nella comune volontà, di ap-

provare e quindi di rendere operante positivamente questo decreto-legge attraverso la conversione che stiamo per votare.

Credo che si possa soltanto aggiungere che l'intesa esistente su un provvedimento tanto qualificante in ordine ad un problema così rilevante come quello della salvaguardia del mare trovi comune impegno anche fuori del Parlamento perchè queste norme siano radicate nella società e nei singoli cittadini.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro senza portafoglio per l'ecologia.

ZANONE, *ministro senza portafoglio per l'ecologia*. Desidero anzitutto, signor Presidente, onorevoli senatori, esprimere la soddisfazione del Governo per l'esito positivo cui appare avviato il decreto-legge, approvato dal Consiglio dei Ministri sin dall'inizio del settembre 1985, ampiamente discusso nelle Commissioni e nell'Aula del Senato e reiterato in una stesura molto più ampia e comprensiva dopo che, per la coincidenza con la crisi di Governo, mancò alla Camera dei deputati il tempo per convertirlo in legge.

Desidero anche osservare come questi 4 mesi non siano trascorsi invano, per alcune ragioni che vorrei di seguito brevemente esporre.

Prima di fare ciò, desidero tuttavia ringraziare i senatori che sono intervenuti nella discussione generale sul provvedimento e in particolare il relatore, senatore Foschi, al quale sono debitore di una informazione che egli mi ha testè richiesto, circa l'ordine del giorno a suo tempo approvato dal Senato in merito all'autorizzazione agli scarichi delle due aziende della società Montedison di Marghera. In proposito mi preme segnalare all'attenzione del Senato la recentissima delibera con cui, su mia proposta, il comitato interministeriale per la tutela delle acque dagli inquinamenti ha provveduto a vietare in forma definitiva la discarica in mare dei rifiuti che abbiano carattere tossico o nocivo, secondo il decreto-legge n. 915 del 1982.

Questa decisione — che credo si possa definire senza dubbio una decisione di politica ambientale severa, più severa delle stesse norme cui ci obbligano le convenzioni internazionali in materia di tutela del Mediterra-

neo — conferisce una prima fondamentale sicurezza circa la difesa del mare; non concerne, allo stato delle conoscenze, direttamente gli scarichi di Marghera, di cui non sussiste notizia che vi siano elementi di tossicità sicuri, ma certamente orienta tutta la politica in materia nel senso che per il futuro le autorizzazioni di scarico di rifiuti industriali in mare dovranno sempre più essere sostituite da discariche a terra. In questo senso si muove l'autorizzazione concessa dal Governo nell'estate dell'anno scorso. Posso dire in merito che le diverse fasi di attuazione dell'alternativa della discarica a terra, previste nell'autorizzazione, per quanto concerne le scadenze finora venute, risultano puntualmente osservate. Proprio da notizie che ho raccolto in questi minuti, dopo aver ascoltato la richiesta di chiarimento del senatore Foschi, mi risulta che per quanto riguarda la società Montefluor è stato presentato il piano di riconversione del processo produttivo e che per quanto riguarda la società Fertimont è stato presentato dalla azienda un piano di fattibilità della discarica a terra.

La fase successiva che ora si attende compete alla regione Veneto ed è l'indicazione, che l'autorizzazione prevede entro la fine di febbraio, del sito in cui dovrà collocarsi la discarica a terra. Poichè per l'esecuzione di quest'opera l'autorizzazione prevede un tempo di sette mesi, devo dire che il termine del 30 giugno che era stato indicato nell'ordine del giorno del Senato non può considerarsi perentorio e, per questo aspetto, non ho che da richiamare ciò che ebbi già a dire in Aula nella seduta del 3 ottobre 1985 su questo argomento.

Una seconda notizia mi sembra dovuta al senatore Felicetti circa il problema, che egli ha nuovamente richiamato nell'intervento di

questa sera, della assegnazione di 1.100 miliardi per gli impianti di depurazione delle acque che erano e sono previsti dalla legge finanziaria del 1985. Non ho, in proposito, che da ripetere quanto detto precedentemente: per la parte di istruttoria tecnica di competenza del Ministero per l'ecologia tutto ciò che si doveva fare è stato puntualmente compiuto ed approvato dal Comitato interministeriale fin dal 23 settembre 1985. Da allora sono trascorsi quattro mesi e non posso che rammaricarmi per il fatto che il CIPI non abbia ancora provveduto alla delibera definitiva in materia. Tuttavia cito questo elemento non per un atto di rassegnazione, ma per segnalare all'attenzione del Senato come nella legge finanziaria per il 1986 l'esperienza di questo ritardo sull'esercizio 1985 sia stata tenuta in conto dal Governo che ha proposto ed ottenuto dal Senato una revisione delle procedure; sicchè, per quanto riguarda il 1986, per l'assegnazione degli investimenti ai consorzi e agli enti locali che promuovano impianti di depurazione delle acque si seguirà un nuovo procedimento che evita la duplice istruttoria all'origine del ritardo che ora lamentiamo.

Quindi spero vivamente che il CIPI, ora nuovamente convocato per il 30 gennaio, approvi finalmente questi stanziamenti molto attesi dalle regioni e che per il 1986 si possa intervenire con maggiore puntualità di quanto non sia stato possibile nell'anno passato.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno presentato dalle Commissioni riunite, si tratta di un invito al Governo; credo che il Governo possa accoglierlo come raccomandazione, nel senso di tenere conto delle possibili iniziative che possono aiutare l'esportazione di questi prodotti, senza entrare in contraddizione con il contenuto del decreto-legge che ora viene convertito.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue ZANONE, ministro senza portafoglio per l'ecologia). Infine, signori senatori, mi sia consentita, per concludere, un'osservazione

ed un richiamo all'importanza di questo provvedimento. Dicevo poco fa che questi quattro mesi, impegnati in molteplici discus-

sioni tanto al Senato che alla Camera dei deputati, in Commissione ed in Aula, a mio avviso non sono stati perduti, anzi hanno prodotto due importanti risultati. Il primo è quello di fare salvi comunque tutti gli effetti dell'iniziativa assunta dal Governo fin dall'inizio del settembre 1985, perchè avendo allora approvato questo decreto-legge sono entrate fin da quel momento in funzione le norme limitatrici del contenuto di fosforo nei detersivi; c'è stata una prima riduzione e si sono messe in atto le complesse azioni amministrative che devono essere esercitate per scendere, come faremo, al suo dimezzamento entro il 30 giugno del 1986. Quindi il decreto-legge del settembre 1985 è stato fatto totalmente salvo e ha prodotto un primo risultato, al quale va anche collegata l'azione che viene svolta dalle autorità sanitarie per l'accertamento, entro il termine previsto del 15 febbraio prossimo, degli elementi sostitutivi ritenuti ammissibili.

Desidero, a questo proposito, informare il Senato che in presenza di pareri che restano difformi circa l'ammissibilità dell'NTA, il Governo è orientato a limitare al massimo, così come prevede il decreto-legge, la quantità di NTA ritenuta ammissibile e a dare maggiore potenziamento all'azione di monitoraggio.

Il secondo risultato (che io ritengo più importante) ottenuto con questo decreto-legge e con i lavori parlamentari è stato l'ampliamento del primo testo (in cui il Governo si era attenuto a rigidi criteri di urgenza e nel quale, quindi, erano contenute soltanto le poche norme considerate urgenti) a quei più ampi interventi che i lavori del Senato e della Camera suggerivano e richiedevano. Pertanto ora il decreto-legge assume la forma e il contenuto di una vera e propria legge ambientale che, nel campo limitato dell'eutrofizzazione, particolarmente importante per la qualità dell'Alto Adriatico e dei laghi italiani, colloca tuttavia l'ordinamento italiano in una posizione nettamente avanzata rispetto agli altri paesi della Comunità europea e rispetto ai Paesi extra comunitari. In una materia ambientale, sia pure limitata, si può dire che con questo provvedimento l'ordinamento italiano assume davvero una po-

sizione di anticipo e di avanguardia, anche perchè, al di là della questione che più ha avuto evidenza e rilievo sugli organi di informazione — vale a dire la misura che riduce il contenuto di fosforo delle sostanze detersivi — questa legge introduce nell'ordinamento alcuni criteri di politica ambientale che, a mio avviso, saranno utili anche per successive occasioni.

A questo proposito voglio citare soltanto quattro elementi: le misure che riguardano l'orientamento del consumatore; le misure che riguardano il perfezionamento e l'ammmodernamento degli impianti di depurazione; le misure che riguardano, in sede di programmazione, quanto meno, una indicazione più corretta sull'uso dei concimi agricoli in forme che possano conciliare la fertilità dei suoli con le esigenze di tutela ambientale, ed in particolare di qualità delle acque; le misure di sanzione, che non sono ristrette soltanto a quella pecuniaria, ma prevedono forme a mio avviso più efficaci, come l'obbligo della pubblicazione e come il divieto di assumere contratti con l'Amministrazione pubblica.

Credo perciò che questo provvedimento faccia compiere alla politica ambientale italiana un sostanziale passo in avanti, tanto più importante se si considera la larga, anzi — io spero — unanime convergenza di vedute in proposito che si è stamane verificata in sede di Commissioni riunite del Senato e che mi auguro sia confermata dal voto dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Senatore Foschi, dopo aver ascoltato le dichiarazioni del rappresentante del Governo, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 1?

FOSCHI, relatore. Signor Presidente, do atto al Governo di questa sua disponibilità: tuttavia ritengo utile votare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dalle Commissioni riunite.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1:

Art. 1.

Il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, recante provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3:

al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Entro il 31 dicembre 1986 il Ministro della sanità, di intesa con il Ministro per l'ecologia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, predispone uno studio per una più completa ed aggiornata valutazione degli effetti dell'NTA sulla salute e sull'ambiente, anche avvalendosi delle conoscenze sperimentali e scientifiche dei paesi ove questo è impiegato, e lo trasmette al Parlamento con le opportune proposte »;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. In assenza di indagini conclusive tossicologiche, mutagenetiche, cancerogenetiche e di impatto ambientale, l'impiego del sale sodico dell'acido nitrilotriacetico (NTA) nei detersivi in sostituzione dei composti di fosforo è ammesso nei limiti, nelle percentuali e alle condizioni previste dal decreto del Ministro della sanità 17 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 30 giugno 1983 »;

al comma 6, le parole: « quattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi ».

All'articolo 4:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « e debbono essere biodegradabili ai sensi della legge 26 aprile 1983, n. 136 ».

All'articolo 5:

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-bis. Le regioni provvedono al censimento dei corpi idrici soggetti al rischio eu-

trofico e alla individuazione dell'entità dei contributi dei nutrienti (fosforo, azoto e simili) generati dai singoli settori: civile, agricolo, zootecnico, industriale ».

All'articolo 6:

al comma 1, le parole: « 31 ottobre 1987 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1987 »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Entro il 31 marzo 1988, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per l'ecologia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*, la percentuale massima del 2,50 per cento per i composti di fosforo, espressi come fosforo, nei preparati per lavare di cui all'articolo 3, comma 5, è ridotta sino al limite dell'1 per cento ed è altresì stabilita la relativa disciplina transitoria ».

All'articolo 8:

le parole: « con caratteri di evidenza » sono sostituite dalle seguenti: « in posizioni e con caratteri di grande evidenza ».

All'articolo 10:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le regioni possono concorrere a finanziare programmi aventi le finalità di cui al presente decreto nonché quelle previste dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 319 »;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. In relazione alla situazione di emergenza determinata dall'eutrofizzazione delle acque marine e lacustri, lo Stato concorre per il solo anno 1985, nella misura massima del 90 per cento, alle spese sostenute dalle regioni ai sensi del comma 1. Le somme non utilizzate nel predetto anno 1985 possono essere utilizzate nell'anno successivo ».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« 1. Per favorire i processi di adeguamento dell'industria e garantire i livelli di occu-

pazione, il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e anche tenuto conto delle determinazioni di cui all'articolo 3, detta, entro il 15 marzo 1986, con propria delibera, direttive per la riconversione totale o parziale dell'industria produttrice dei composti di fosforo per preparati per lavare, nonché la misura del contributo pubblico e le relative modalità di erogazione.

2. Con la medesima delibera il CIPI stabilisce le condizioni di ammissibilità dei programmi delle imprese produttrici dei composti di fosforo per preparati per lavare al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

3. I progetti di riconversione, che possono prevedere anche attività sostitutive, sono presentati al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale li approva con proprio decreto. A valere sullo stanziamento previsto per l'esercizio finanziario 1986, a favore del fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale, dall'articolo 29, punto I, lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la somma di lire 20 miliardi è riservata agli interventi di cui al comma 1.

4. Entro il 31 dicembre 1986 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce al Parlamento sui progetti

delle imprese di cui al presente articolo e sul relativo stato di avanzamento ».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: « che pervengono nelle acque costiere » sono sostituite dalle seguenti: « che pervengono nei laghi e nelle acque marine costiere »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Le regioni provvedono ad una revisione dei loro piani di risanamento in funzione del presente decreto; in particolare a tal fine le regioni adeguano la disciplina relativa agli scarichi zootecnici ed alle modalità del loro smaltimento sul suolo al fine di limitare gli apporti di nutrienti nelle acque superficiali ».

All'articolo 13:

le parole: « provvedono le province, le quali si avvalgono » sono sostituite dalle seguenti: « provvede il sindaco, il quale si avvale ».

All'articolo 15:

il comma 2 è soppresso.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati è il seguente:

Art. 1.

Le disposizioni del presente decreto hanno il fine di contribuire alla diminuzione della eutrofizzazione dei laghi e dei mari causata dall'uomo, per garantire la qualità della vita e lo sviluppo delle attività delle popolazioni residenti lungo le coste e i litorali, mediante provvedimenti intesi a contenere lo scarico di fosforo e altre sostanze eutrofizzanti da parte di insediamenti abitativi e di imprese agricole e industriali, e promuovendo la diffusione di impianti di depurazione idonei alla defosfatazione.

Art. 2.

1. Sono vietate la produzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione e l'immissione in commercio di preparati per lavare aventi un contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, in concentrazioni superiori ai limiti sottoelencati:

4,50 per cento per i preparati da bucato in macchina lavatrice;

4,00 per cento per i preparati da bucato a mano e per comunità;

6,00 per i preparati da lavastoviglie;

2,00 per i preparati per piatti a mano.

2. La produzione e l'introduzione nel territorio dello Stato di preparati di cui al comma 1, con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, consentito dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e superiori ai limiti anzidetti, sono permesse sino al 31 dicembre 1985.

3. La detenzione e l'immissione in commercio dei preparati di cui al comma 1 con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, consentito dalle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e superiore ai limiti indicati al comma 1, sono consentite sino al 31 maggio 1986.

Art. 3.

1. Entro il 15 febbraio 1986 saranno individuate le sostanze che possono essere ammesse nella produzione di preparati per lavare, di cui all'articolo 2, in sostituzione dei composti di fosforo, per esplicitare nell'impiego dei preparati stessi azione analoga a quella del fosforo. Entro il 31 dicembre 1986 il Ministro della sanità, di intesa con il Ministro per l'ecologia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, predispone uno studio per una più completa ed aggiornata valutazione degli effetti dell'NTA sulla salute e sull'ambiente, anche avvalendosi delle conoscenze sperimentali e scientifiche dei paesi ove questo è impiegato, e lo trasmette al Parlamento con le opportune proposte.

1-bis. In assenza di indagini conclusive tossicologiche, mutagenetiche, cancerogenetiche e di impatto ambientale, l'impiego del sale sodico dell'acido nitrilotriacetico (NTA) nei detersivi in sostituzione dei composti di fosforo è ammesso nei limiti, nelle percentuali e alle condizioni previste dal decreto del Ministro della sanità 17 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 30 giugno 1983.

2. L'individuazione è fatta con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per l'ecologia, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità e della Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

3. Per l'acquisizione di elementi di valutazione in ordine alle esigenze tecnico-produttive ed ai riflessi sanitari ed ambientali dell'impiego delle sostanze sostitutive sono sentite le associazioni di categoria dei produttori di preparati per lavare, dei produttori di macchine lavatrici e le associazioni più rappresentative dei consumatori. Si prescinde dai pareri di cui al presente ed al precedente comma, ove questi non siano resi entro quindici giorni dalla richiesta.

4. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 sono stabilite le condizioni e le eventuali limitazioni quantitative da osservare per l'impiego delle sostanze ammesse ed il confezionamento dei prodotti.

5. A decorrere dal 30 giugno 1986 il contenuto dei composti di fosforo, espressi come fosforo, presenti nei preparati per lavare, ad eccezione di quelli per lavastoviglie, non deve superare il valore del 2,50 per cento.

6. La detenzione e l'immissione in commercio dei preparati per lavare di cui al comma 5 con contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, superiore a quello stabilito dal medesimo comma, ma contenuto nei limiti massimi indicati al comma 1 dell'articolo 2, sono consentite per ulteriori sei mesi.

Art. 4.

1. I prodotti coadiuvanti del lavaggio non possono contenere composti di fosforo e debbono essere biodegradabili ai sensi della legge 26 aprile 1983, n. 136.

2. Entro il 30 giugno 1986 il Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri per l'ecologia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, emana un decreto per la regolamentazione dei prodotti coadiuvanti del lavaggio.

Art. 5.

Entro il 31 marzo 1986 il Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri per l'ecologia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, predispone:

a) un piano di monitoraggio sulla produzione, sull'impiego, sulla diffusione e sulla persistenza nell'ambiente, con priorità operativa nelle aree a maggior rischio, delle sostanze autorizzate di cui all'articolo 3, comma 1, nonché sull'effetto di esse sulla salute umana, affidando la responsabilità del coordinamento del piano stesso all'Istituto superiore di sanità;

b) un piano di monitoraggio sullo stato di eutrofizzazione delle acque interne e costiere del territorio nazionale, affidando la responsabilità del coordinamento del piano stesso all'Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche.

1-bis. Le regioni provvedono al censimento dei corpi idrici soggetti al rischio eutrofico e alla individuazione dell'entità dei contributi dei nutrienti (fosforo, azoto e simili) generati dai singoli settori: civile, agricolo, zootecnico, industriale.

Art. 6.

1. Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per l'ecologia, presenta al Parlamento una relazione entro il 31 dicembre 1987, ed in seguito annualmente, sui risultati complessivi dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 5, nonché sui dati derivanti dalla sperimentazione sulla tossicità delle sostanze sostitutive del fosforo e sulla loro disponibilità.

2. Entro il 31 marzo 1988, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per l'ecologia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*, la percentuale massima del 2,50 per cento per i composti di fosforo, espressi come fosforo, nei preparati per lavare di cui all'articolo 3, comma 5, è ridotta sino al limite dell'1 per cento ed è altresì stabilita la relativa disciplina transitoria.

3. Qualora i risultati dei programmi di monitoraggio e i dati della sperimentazione di cui al comma 1 siano tali da evidenziare rischi per la salute pubblica e/o per l'ambiente, il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro per l'ecologia, può emettere in qualsiasi momento le ordinanze di cui all'articolo 32, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, anche con contenuto e tempi diversi da quanto prescritto dal presente decreto.

Art. 7.

Sulla base degli ulteriori risultati dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 5 e della disponibilità di nuove sostanze utilizzabili nei preparati per lavare, il Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri per l'ecologia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è autorizzato a determinare con proprio decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, ulteriori riduzioni della percentuale dei composti di fosforo nei preparati per lavare di cui all'articolo 3, comma 5, sino alla eliminazione totale dei composti medesimi.

Art. 8.

Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la confezione dei preparati per lavare, oltre ad essere conforme a quanto disposto dall'articolo 7 della legge 26 aprile 1983, n. 136, deve indicare, con le stesse modalità fissate dal citato articolo, la composizione chimica del prodotto e, nelle istruzioni d'uso, fare particolare riferimento alla durezza dell'acqua e all'impiego quantitativamente corretto del prodotto medesimo. Deve essere altresì apposta, in posizioni e con caratteri di grande evidenza, la seguente espressione: « Attenzione: il prodotto può inquinare i mari, i laghi e i fiumi. Non eccedere nell'uso ».

Art. 9.

Nei messaggi pubblicitari relativi ai preparati per lavare deve essere incluso l'invito a seguire le istruzioni, riportate a norma dell'articolo 8 sulle confezioni, relative alle modalità ed alle quantità di prodotto da utilizzare nel lavaggio.

Art. 10.

1. Le regioni possono concorrere a finanziare programmi aventi le finalità di cui al presente decreto nonché quelle previste dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

2. In relazione alla situazione di emergenza determinata dall'eutrofizzazione delle acque marine e lacustri, lo Stato concorre per il solo anno 1985, nella misura massima del 90 per cento, alle spese sostenute dalle regioni ai sensi del comma 1. Le somme non utilizzate nel predetto anno 1985 possono essere utilizzate nell'anno successivo.

3. Alla spesa relativa al piano di monitoraggio di cui all'articolo 5, fino al massimo di lire un miliardo, nonché a quella di cui al comma 2, si fa fronte mediante lo stanziamento di lire 10 miliardi per il 1985, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, con corrispondente riduzione dello stanziamento recato dall'articolo 12, quarto comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. La determinazione delle regioni ammesse al contributo, dei criteri, della misura massima e delle procedure per l'erogazione del contributo stesso viene effettuata con delibera del Comitato di cui all'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Art. 11.

1. Per favorire i processi di adeguamento dell'industria e garantire i livelli di occupazione, il CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e anche tenuto conto delle determinazioni di cui all'articolo 3, detta, entro il 15 marzo 1986, con propria delibera, direttive per la riconversione totale o parziale dell'industria produttrice dei composti di fosforo per preparati per lavare, nonché la misura del contributo pubblico e le relative modalità di erogazione.

2. Con la medesima delibera il CIPI stabilisce le condizioni di ammissibilità dei programmi delle imprese produttrici dei composti di fosforo per preparati per lavare al fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

3. I progetti di riconversione, che possono prevedere anche attività sostitutive, sono presentati al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale li approva con proprio decreto. A valere sullo stanziamento previsto per l'esercizio finanziario 1986, a favore del fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale, dall'articolo 29, punto I, lettera b), della legge 12 agosto 1977, n. 675, la somma di lire 20 miliardi è riservata agli interventi di cui al comma 1.

4. Entro il 31 dicembre 1986 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce al Parlamento sui progetti delle imprese di cui al presente articolo e sul relativo stato di avanzamento.

Art. 12.

1. Allo scopo di ridurre l'aliquota di fertilizzanti fosfatici che pervengono nei laghi e nelle acque marine costiere a seguito del dilavamento dei terreni agrari, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro per l'ecologia, promuove e coordina, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, le indagini necessarie per la introduzione di eventuali nuove tecniche di concimazione capaci di ridurre gli attuali livelli di concimazione fosfatica dei terreni agrari, compatibilmente con le esigenze di fertilità.

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con i Ministri per l'ecologia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Commissione interregionale di cui al comma 1, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, presenta una relazione al Parlamento contenente proposte di innovazione nel settore specifico.

Art. 13.

Alla vigilanza sull'applicazione del presente decreto provvede il sindaco, il quale si avvale dei servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle competenti unità sanitarie locali, nonché dei servizi e presidi multizonali di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, ove questi ultimi non siano ancora istituiti, dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.

Art. 14.

1. Le violazioni delle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 2, e nell'articolo 3, comma 5, del presente decreto sono punite, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 5.000.000 a lire 50.000.000.

2. L'inosservanza delle condizioni stabilite per il confezionamento, l'etichettatura e la pubblicità dei prodotti, ove il fatto non costituisca più grave reato, è punibile con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

3. Sono puniti con l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 20.000.000, ove il fatto non costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 3, e nell'articolo 3, comma 6, del presente decreto.

4. La condanna per taluna delle violazioni previste nei precedenti commi importa la pubblicazione della sentenza e la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione prevista dall'articolo 144 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 15.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili col presente decreto.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 9 settembre 1985, n. 463, non convertito in legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

ALICI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALICI. Signor Presidente, signor Ministro, stamattina nella riunione della Commissione bilancio siamo stati chiamati ad esprimere un parere a proposito della costituzione del Ministero per l'ecologia. Devo dire che ci siamo trovati in una condizione veramente strana, perchè questo provvedimento dovrebbe avere una copertura per tre miliardi attingendo al capitolo degli interessi sul debito pubblico! Tanto strano che a qualcuno di noi (al quale alle volte piace anche scherzare) ha detto che se non non si trovasse una copertura più seria si potrebbe aprire una sottoscrizione di solidarietà.

Onorevole ministro Zanone, «le sono in mezzo al cuore» perchè, iniziando con cose di questo genere, immagino quanta fatica farà a portare avanti la sua iniziativa. E parto da queste considerazioni perchè le ultime informazioni che ha fornito sia al senato-

re Felicetti che al senatore Foschi a proposito dei 1.100 miliardi del 1985, ma soprattutto le vicende precedenti, nel corso delle quali abbiamo cercato di inserirci per darvi una mano, ci hanno dimostrato quanta fatica dovrà fare per mandare avanti questo suo lavoro.

Ma, onorevole Zanone, le vorrei ricordare — ed è presente un buon testimone, che è di Rimini come me — che quando eravamo poco più che ragazzi (ormai sono passati troppi anni; ho fatto in tempo a diventare perfino senatore) giovani attivisti nei nostri partiti, nel Consiglio comunale di Rimini, negli anni cinquanta, avemmo la strana intuizione di mettere a bilancio i fondi per costruire gli impianti di depurazione. Le dico questo, onorevole Zanone, perchè lei non si scoraggi.

Lei pensi, signor Ministro, che la Giunta provinciale amministrativa e poi la commissione centrale della finanza locale bocciarono questo provvedimento, e il sindaco di allora, che ormai è diventato anziano, avendo dieci anni più di me, corse il rischio di essere sospeso dalla sua attività (poi fu comunque sospeso perchè aveva distribuito troppi occhiali e cinti erniari alla povera gente, c'era ancora la tessera di povertà, stiamo parlando del medioevo). Mi sembrano passati mille anni da allora.

Oggi finalmente, si arriva ad una definizione conclusiva della questione in modo unitario, con questo voto unanime sembra pertanto che sia stato fatto un grande passo in avanti sul terreno della civiltà.

Ma, onorevole Zanone, i nemici di questi provvedimenti ci sono ovunque e, in primo luogo, i nemici sono gli idioti, i quali non si rendono conto che viviamo in un mondo dove sono stati proiettati anche film come «L'ultima spiaggia» (non so se lei, signor Ministro, se lo ricorda; lei è più giovane di me). Ricordo quel predicatore anglosassone che, su uno scoglio, diceva: «Dobbiamo difendere la libertà della religione, della cultura!», e intanto avanzava la nube atomica, che uccideva tutto, perfino la cultura.

Ecco, a me fanno paura i falsi predicatori, quelli i quali, tutte le mattine si svegliano dicono che bisogna respirare aria migliore e

che poi magari inquinano tutto. E mi fanno paura — permetta, onorevole Ministro, che glielo dica in modo brutale — anche persone come il consigliere delegato di amministrazione di una grandissima impresa italiana di Torino (credo che non ci sia bisogno di dire che si tratta del dottor Romiti), il quale tutte le mattine che si sveglia rimprovera voi, membri del Governo, e noi parlamentari di non saper fare il nostro dovere. Si dimentica che anche oggi gli abbiamo concesso — perchè altrimenti dice che dovranno effettuare dei licenziamenti — altri mille miliardi di fiscalizzazione degli oneri sociali e dopo dice che deve dare i dividendi ai suoi azionisti (sarei capace anch'io di darli via perchè sono soldi dello Stato); ma addirittura si dimentica che vi sono grandi provvedimenti, che bisogna sostenere cominciando da lassù. Lei è di Torino, vero, onorevole Zanone?

ZANONE, *ministro senza portafoglio per l'ecologia*. Non potrei nascondere.

ALICI. Lo so.

Quello che arriva a Ferrara, alla foce del Po, è il prodotto di tutto quello che va lungo tutto il corso del Po. Ma si devono considerare anche l'Adige, naturalmente e anche i guai che combiniamo noi lungo la riviera romagnola e adriatica.

Credo che anche sotto questo profilo, allora, sia giusto il richiamo, che ha fatto il senatore Felicetti, ma anche il senatore Foschi (e lo ringrazio per questo), ad una maggiore e pressante iniziativa perchè i soldi che sono a disposizione — quei famosi 1.100 miliardi — vengano utilizzati. Infatti, potremmo fare anche le capriole, ma con le loro sole forze i comuni, la regione Emilia Romagna, o anche il Veneto non potranno risolvere questo problema. Abbiamo bisogno che si lavori in questo caso veramente «a monte».

Cerchiamo allora di utilizzare questi soldi benedetti! E le posso dire, onorevole Ministro, tranquillamente, con molto senso di responsabilità che se lei lavorerà su questa direttrice, troverà il nostro appoggio.

È un augurio di buon lavoro fatto con la consapevolezza che è stato compiuto un pas-

so avanti con questo provvedimento, sia pure con tutti i limiti e le critiche che gli sono state rivolte anche dal compagno Felicetti. Inoltre voglio ringraziare il collega Foschi dell'aiuto che ci ha dato e vorrei che molti prendessero l'esempio da questa lealtà e solidarietà che anche da sponde opposte va segnalata. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

* SIGNORINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SIGNORINO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, spiegherò molto brevemente perchè non posso esprimere un giudizio completamente positivo su questo provvedimento. Vorrei ricordare innanzitutto che il Senato è stato escluso di fatto dalla sua seconda lettura. Infatti — non è un rilievo di carattere formale, ma sostanziale — ci siamo trovati di fronte ad una divaricazione di posizioni tra i due rami del Parlamento per cui la nostra Assemblea non ha avuto modo di intervenire una seconda volta come era nel suo diritto, perchè potevamo scegliere se far decadere questo decreto, esaminandolo in maniera approfondita oppure accettarlo — così come è stato fatto — a scatola chiusa.

Questo esame apparente ha portato a risultati estremamente criticabili su alcuni punti, anche se in questo caso — come nel caso del bicchiere che è pieno a metà, per cui a qualcuno sembra metà pieno e a qualcuno metà vuoto — dobbiamo accontentarci di ciò che è stato fatto mettendo più enfasi su quanto si è progredito piuttosto che su quanto è stato sottratto al nostro esame dall'altra Assemblea.

Non vorrei riprendere il vecchio discorso, su cui è stato espresso unanime parere, del ricorso alla decretazione di urgenza, però per questo provvedimento bisogna tenere conto anche di questo fatto, per cui il Senato non è poi potuto tornare a riesaminare il provvedimento. Non so se avremmo impiegato 4, 6 o 2 mesi nel seguire l'*iter* normale del disegno di legge che avevamo già approvato, ma ho l'impressione che se si trattava soltan-

to di eliminare le punte più avanzate realizzate qui in Senato su questa materia, probabilmente sarebbe bastato un mese alla Camera per approvare il nuovo testo.

Infatti è vero che è rimasta l'impalcatura di quanto ha già approvato il Senato ma è vero che sono stati eliminati i due punti più importanti approvati da questa Aula. Non era stata assunta una posizione estremista, onorevole Ministro, perchè il Senato aveva già operato un compromesso fra le tesi più radicali in materia di ambiente e le esigenze dell'industria. Ad esempio, il disegno di legge del senatore Gualtieri richiedeva l'azzerramento assoluto del fosforo e noi abbiamo scelto un'altra soluzione che ci sembrava più realistica, ovvero quella dell'1 per cento come traguardo posticipato in un tempo che ci sembrava utile per la riconversione industriale. Abbiamo rinunciato ad intervenire sui processi di lavaggio, sulle industrie di lavatrici che è un intervento a monte che pure appare utile affrontando questo problema. Avevamo rinunciato a predisporre una normativa per il settore zootecnico estremamente pericoloso, come sappiamo, per il fenomeno dell'eutrofizzazione e per tutta l'agricoltura.

Malgrado tutto ciò le posizioni che avevamo raggiunto al Senato quasi all'unanimità non sono state ritenute percorribili anche dall'altro ramo del Parlamento. I punti che davano più fastidio erano due e in base a questa scala di priorità è stato cambiato il provvedimento. Innanzitutto c'era il fatto che all'industria di detersivi non andava bene la norma sulla pubblicità che le imponeva di porsi una finalità anche di educazione dei consumatori al fine di non eccedere nell'uso. In questo modo però si sarebbe introdotta una norma che sarebbe stata assai più utile di tante altre disposizioni che riguardano solo i pubblici poteri.

Infatti in questo campo se il consumatore non viene informato degli effetti negativi che produce con il suo comportamento, il quale viene considerato spontaneo ed automatico, a mio parere non si arriverà mai ad un esito veramente positivo.

Subito dopo l'approvazione del provvedimento in Senato sono apparsi articoli molto

espliciti — per esempio su «Il Sole-24 Ore» e su altri giornali — in cui i produttori minacciavano di limitare in qualche maniera, se questa norma fosse rimasta, l'apporto pubblicitario che dal settore proviene alle televisioni (300 miliardi, dicevano esplicitamente).

Stranamente la Camera ha preso atto di queste posizioni e noi adesso ci ritroviamo un decreto-legge che ha cancellato completamente tale norma prescindendo che la pubblicità contenga un classico «non messaggio». Si dice: leggete le avvertenze. Di cosa? Il messaggio che passa al consumatore è che ci sono delle avvertenze, ma possono essere sull'uso, non certamente sul fatto che si tratta di sostanze che, se adoperate in maniera eccessiva, sono pericolose. Questo è il traguardo. Da parte di alcuni giornalisti si è notato con scandalo o con grande interesse che il senatore Garibaldi aveva denunciato non so quali pressioni sul Parlamento da parte degli industriali e chiedevano allo stesso senatore Garibaldi i nomi. Ma quali nomi? Qui abbiamo il testo della Camera, che ha acquisito, direi in maniera passiva, le richieste e i diritti dell'industria. Questi sono i nomi: la maggioranza che si è determinata alla Camera.

L'altro punto sul quale l'industria non era assolutamente contenta era di porre, come aveva fatto il Senato, l'1 per cento di fosforo come traguardo da raggiungere, non come una facoltà del Ministro. Anche su questo l'industria ha avuto ragione. Ci volevano quattro mesi per arrivare a tali risultati? Potevamo ottenerli subito: in quindici giorni i Gruppi del Senato potevano dichiarare che rinunciavano ai punti qualificanti ed innovativi del provvedimento.

Comunque — e concludo — anche sull'NTA si è raggiunta una non soluzione. Infatti, o si proibiva, per affermare il principio che se una sostanza è sospettata di essere pericolosa per la salute non si adopera — (non si fanno esperimenti *in corpore vili*) — oppure si stabiliva che si potesse consumare in quantità tali da rendere possibile un processo di monitoraggio. Invece si è adottata una soluzione mediana.

Per i motivi che ho esposto non posso esprimere un giudizio positivo sul provvedi-

mento. Ribadisco però che quello che è stato ottenuto tanto vale che passi perchè non c'è altra possibilità di scelta in questo momento; quindi non mi oppongo alla conversione del decreto-legge e non partecipo alla votazione.

LEOPIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEOPIZZI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, siamo arrivati alla conclusione dell'*iter* di quello che il Gruppo repubblicano ritiene un provvedimento assai importante il quale, come constatiamo con piacere, è riuscito a trovare il consenso da parte di tutti i Gruppi e nasce dall'impegno di tutte le forze presenti sia a livello di Commissione che di Aula.

Nel momento in cui ci accingiamo — finalmente a nostro avviso — a votare il disegno di legge che converte in legge dello Stato il decreto n. 667, credo che sia giusto e doveroso ricordare i colleghi, fra i quali il presidente del nostro Gruppo, che nel settembre del 1984 presentarono un disegno di legge che finalmente poneva all'attenzione di tutti i Gruppi il provvedimento oggi al nostro esame.

Abbiamo licenziato un testo che nasceva da un lungo lavoro che ha visto impegnati tutti i Gruppi e che è stato complessivamente giudicato in modo favorevole dalla opinione pubblica.

Il provvedimento che oggi ci accingiamo a votare — lo dico non certo per rivendicare al Senato una priorità, ma soltanto per ricordare esattamente come sono andate le cose — conserva praticamente l'impianto che nell'ottobre del 1985 il Senato aveva votato all'unanimità; e credo che l'urgenza del provvedimento non ci permetta di concederci ulteriori rinvii. L'impianto generale viene conservato ed è per questo che daremo il nostro voto favorevole.

I quattro mesi trascorsi, come il relatore giustamente ci faceva rilevare, hanno permesso di giungere ad un testo che non soltanto si preoccupa dei fenomeni di eutrofiz-

zazione derivati dal fosforo nei detersivi ma indica anche le altre due cause che dovremo superare se vogliamo risolvere, complessivamente, il problema della fosforizzazione. Mi riferisco alla depurazione degli scarichi urbani, che nel provvedimento del Governo viene puntualmente richiamata, e alle nuove tecniche di concimazione capaci di ridurre gli attuali livelli di presenza fosfatica nei terreni agrari compatibilmente con le esigenze di fertilità.

Sedici mesi sembrano, e certamente sono, tanti, ma credo che, valutando il lavoro nel suo complesso, possiamo permetterci di essere abbastanza soddisfatti del decreto che stiamo in questo momento convertendo. Certo, rimangono perplessità nel Gruppo repubblicano che, a mio avviso, vanno richiamate all'attenzione del Governo e che riguardano lo slittamento dei tempi di rientro dalle percentuali del 4,50 per cento all'1 per cento, ed il richiamo, usando il messaggio pubblicitario, «non eccedere nell'uso: potrebbe danneggiare anche la tua salute». Malgrado questi due richiami, tenendo però conto che nel decreto sono state introdotte anche alcune norme migliorative e sono stati fissati alcuni obiettivi che se conseguiti ci permetteranno di risolvere complessivamente il problema, il Gruppo repubblicano darà il suo voto favorevole.

SIGNORELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORELLI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, su questo tormentato disegno di legge pesano tutte le pecche della insicurezza, delle contraddizioni e delle sovrapposizioni che escludono quella linearità di responsabili decisioni quali sono quelle che si richiedono a una legge e che attengono a un problema di vastissima portata, ma che in via di assoluta priorità investono decisioni tecnico-scientifiche delle quali non si è tenuto conto in modo critico e decisivo, raggiungendo e perseguendo un falso scopo per conseguire il controllo dell'eutrofizzazione,

Il presente testo è di conseguenza un esemplare documento di come non si dovrebbero fare le leggi in questo Parlamento. Quando uno strumento che dovrebbe dare chiarezza normativa e contenere in sé i presupposti di definitiva soluzione dell'inquinamento viene rimaneggiato in tal guisa, bisogna dire che non è per raggiungere il perfettibile che questo è accaduto; viceversa, le incertezze, le insicurezze e le perplessità si riscontrano in tutto l'articolato e questo renderà, inoltre, travagliato il cammino della normalizzazione delle nostre coste e dei nostri mari danneggiati dal fenomeno dell'eutrofizzazione, con difficoltà immense per l'applicazione stessa delle norme indicative. Torno a ripetere che sono altrove le cause del problema; esse sono prioritariamente di ordine politico, sono molto lontane nel passato e non vengono emendate neanche da tentativi del tipo di questo decreto-legge.

Mi soffermerò soltanto ancora una volta su qualche motivo che da sé solo vi darà la esemplificazione del mio assunto. Il senatore Bompiani mi perdonerà, conoscendo anche la sua sofferenza per l'argomento che io tratto, della mia insistenza che è tale forse da aver creato noia. L'NTA è un prodotto già molto discusso e porta con sé chiari ed inequivocabili segnali di allarme per gli effetti negativi sulla salute dell'uomo. Se non altro è tuttora sotto giudizio in varie parti del mondo e non se n'è ancora raggiunta una conoscenza tale da poter essere individuato con assoluta certezza e tranquillità come il succedaneo ottimale del fosforo nei detersivi. Quando entro il 15 febbraio del corrente anno saranno individuate, come dispone l'articolo 3, le sostanze — si parla al plurale, notate bene — che possono essere ammesse nella produzione dei preparati per lavare in sostituzione dei composti di fosforo per esplicare nell'impiego dei preparati stessi azione analoga a quella del fosforo, potremo dire, già dal 16 febbraio, di navigare ancora nel buio più completo per conoscere la opportunità e la sicurezza dell'impiego dell'NTA. Viceversa, sempre lo stesso articolo 3 recita: «Entro il 31 dicembre del 1986 il Ministro della sanità... predispone uno studio per una più completa ed aggiornata valutazione degli

effetti dell'NTA» — del solo NTA — «sulla salute e sull'ambiente». Quindi, se ne dà per scontato il suo impiego.

Il punto 1-bis dell'articolo 3 inoltre dichiara: «In assenza di indagini conclusive tossicologiche, mutagenetiche, cancerogenetiche e di impatto ambientale, l'impiego del sale sodico dell'acido nitrolotriacetico (NTA) nei detersivi in sostituzione dei composti di fosforo è ammesso nei limiti, nelle percentuali e alle condizioni previste dal decreto del Ministro della sanità 17 giugno 1983». Ebbene, ci conducete per mano ad accedere all'unica ipotesi da voi presa in considerazione, quella dell'uso dell'NTA sostitutivo del fosforo. Ciò in contraddizione chiara con le parole: «Entro il 15 febbraio di quest'anno saranno individuate le sostanze...». Infatti si parla al plurale. E arriviamo al singolare, alla singolarità dell'assunto, ormai dato per certo, dell'uso dell'NTA. Non si conoscono neanche con sicurezza gli effetti tossici sull'uomo nelle dosi suddette del prodotto chimico per noi incriminabile fino a prova contraria, prova che non può essere data *a posteriori* e che ci lascia, nonostante tutto, assolutamente incerti tutt'ora ad indicarlo come un succedaneo del fosforo. L'NTA è una sostanza fortemente chelante, in quanto rimuove i metalli pesanti dal nostro organismo e porta con sé il dubbio della cancerogenicità. Basterebbe già questo dato per essere abbastanza preoccupati, ma è la settima od ottava volta che ne parlo e la vostra preoccupazione si esprime e si traduce attraverso un ordine del giorno. Evviva gli ordini del giorno!

Dissi già in un precedente intervento sull'argomento che non avremmo voluto che fossero le cartelle cliniche a fare da supporto statistico alla sperimentazione degli effetti di tale prodotto sull'uomo per una mastodontica sperimentazione, quando si fa del tutto per non adoperare la vivisezione sugli animali. È stupefacente la superficialità con cui si tratta un argomento di tale gravità per arrivare poi a conclusioni normative per l'impiego del prodotto, quando basterebbero già i seri dubbi che pesano su tale sostanza per non proseguire con tanta fretta sulla strada che ormai sta giungendo alla meta prestabilita. Volete che a questo punto non si

pongano anche inquietanti interrogativi su quali interessi si nascondano dietro questo famoso NTA? Chi lo produce?

Lascio questo messaggio, questo interrogativo in quest'Aula.

Morte al fosforo! Ma insisto nel dire: quale fosforo? Naturalmente quello contenuto nei detersivi. E tutto l'altro fosforo di cui si è parlato? Certamente quello che arriva al mare è la sommazione, direi il prodotto di tutte le quote di fosforo che hanno già deteriorato, saturato e modificato le acque interne, che trasportano i prodotti di contaminazione e che soltanto successivamente vanno a determinare i più noti fenomeni di eutrofizzazione delle nostre coste.

Nella campagna ossessiva contro il fosforo dei detersivi si parla in modo marginale e disquisitivo delle altre quote che continueranno ad arrivare al mare come ultima conseguenza di perdurante contaminazione delle acque dell'ambiente interno (non bastano gli orientamenti di questo decreto-legge!), senza che con questo si chiariscano indicazioni precettive che rechino l'obbligo da parte degli enti responsabili ad effettuare monitoraggio per controllare ed abbattere alle sue origini il fenomeno e di conseguenza l'inquinamento di sostanze a contenuto di fosforo attivando tutte le operazioni di depurazione sul posto e lungo il tragitto dei fiumi, con adeguati e funzionanti impianti e ad obbligare gli agricoltori a modificare la fertilizzazione che ancora si effettua a raso suolo e ad indurre alle stesse operazioni di contenimento e di smaltimento e depurazione i responsabili di quegli allevamenti zootecnici che partecipano con alta quota alla presenza del fosforo. Siamo i più alti consumatori di fertilizzanti sui terreni agricoli in Europa!

Del rimanente 75 per cento, una volta che avremmo tolto il 25 per cento che interessa come quota massimale che si è trovata come indicazione statistica nell'Alto Adriatico, che cosa ne facciamo? Emergono problemi contemporanei e congiunti della defosforazione dei mari e delle acque interne attraverso opportuni impianti, non potendo aspettare il lungo processo di degradabilità naturale.

Andiamo a mettere in crisi le industrie sia per la riconversione degli impianti che per la

occupazione, a cui dovremmo provvedere con interventi finanziari di sostegno, che non sono proprio quelli legati alle cifre che sono state indicate.

In proposito devo esprimere una preoccupazione che ritengo non vada sottaciuta nella generale euforia creatasi intorno a questo documento: gli stabilimenti industriali di Crotone, di Porto Torres e di Porto Marghera dovranno essere chiusi con certezza se la quota di abbattimento — ormai l'abbiamo abbattuta al di sotto di questo 3 per cento per i detersivi — arrivasse — come insisto nel dire — al di sotto del 3 per cento. Mi sembra che sia una cosa ormai appurata.

Forse avremmo dovuto mantenere ancora quel 3 per cento — non ci scandalizziamo — nei detersivi industriali e affidarci molto di più alla pubblicità per poter ridurre l'uso da parte degli incauti utenti, i quali ritengono che si abbia più pulizia e più biancore accentuando l'uso di quei detersivi. L'educazione è alla base dei consumi e quindi sarebbe stata veramente uno degli elementi fondamentali, oltre che culturali, per arrivare ad un abbattimento reale del contenuto di fosforo in questi prodotti.

Non troviamo nell'attuale legge nessuna certezza per un adeguato impegno finanziario per riconvertire gli stabilimenti di cui parlavo sopra, con la melanconica prospettiva di ricorso ulteriore alla cassa integrazione.

Ho sentito esprimere da un collega del Partito comunista la soddisfazione al presente documento, che corrisponde alle condizioni concordemente raggiunte questa mattina da tutte le forze democratiche: *absit iniuria verbis*.

Vorrei fare qui una notazione: siamo in piena discussione sulla problematica della riforma sanitaria in cui troviamo le USL sempre al centro del nostro interesse: mi domando se saremmo poi capaci di mettere in funzione una organica serie di impianti di depurazione e di far lavorare adeguatamente per i controlli gli enti locali responsabili, cioè le USL.

Non voglio tediarvi e tediarmi oltre, dopo i sette o otto interventi che ho svolto in precedenza sull'argomento. Questi che ho espresso

mi sembrano motivi più che sufficienti per un dubbio che non viene sciolto a nessun livello dal presente decreto-legge. Non ci riconosciamo in questo documento, nonostante l'opera cui abbiamo partecipato con interesse ed appassionatamente. Pertanto, a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, esprimo voto contrario al presente decreto-legge. (*Applausi dell'estrema destra*)

SCLAVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCLAVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola brevemente per esprimere il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico su questo provvedimento che, rispetto alla necessità ed all'urgenza richieste dal problema, ha seguito tempi piuttosto lunghi, ma — è giusto dire — meglio tardi che mai.

Ritengo, comunque, necessario ribadire che oggi non risolviamo che il 10 per cento del problema dell'inquinamento del nostro territorio, oltre che del nostro mare, in particolare modo dell'Adriatico. Richiamandomi all'intervento dello scorso anno, ritengo opportuno ed indispensabile far presente che occorre incrementare la campagna di sensibilizzazione per il contenimento dell'inquinamento da parte di tutte le categorie, non solo quindi da parte delle massaie per i detersivi, ma da parte di tutti gli operatori agricoli ed industriali, e lasciarsi sempre meno convincere dalle campagne pubblicitarie di vendita di alcuni prodotti e che occorre altresì cercare di collaborare con consulenti responsabili, nonchè utilizzare lo stretto indispensabile per quanto riguarda le concimazioni in agricoltura. Infatti se in tempo utile vi fosse stata una maggiore sensibilizzazione per il limitato utilizzo di certi prodotti, oltre al risparmio per molte famiglie ed aziende, avremmo inquinato meno e pertanto il problema oggi si porrebbe in altri termini.

Quindi, se in parallelo all'utilizzo delle migliaia di miliardi che lo Stato mette a

disposizione per costruire impianti di depurazione non svolgiamo un'opera di sensibilizzazione volta alla riduzione dell'uso di determinate sostanze, faremo ben poco e non raggiungeremo che il 10 o il 15 per cento, nella riduzione dell'inquinamento, di quei dati riportati nelle tabelle che certi istituti di ricerca ed anche la stampa ci hanno fatto conoscere.

Per quanto riguarda i fanghi di Porto Marghera il relatore ha chiesto al Ministro alcune informazioni e cioè se la Montedison sarà in grado di rispettare la data del 30 giugno 1986 circa lo scarico nell'Adriatico di questi fanghi. Se ho ben capito, il Ministro ha detto che tale ditta ha intrapreso iniziative per portare questi fanghi in discariche controllate, ma che la regione senz'altro non sarà in grado di far rispettare questi termini. Quindi ritengo che sia giusto richiamare, anche da quest'Aula, l'attenzione delle autorità regionali affinché non perdano ulteriore tempo in modo che questi fanghi, se non dal 30 giugno 1986, per lo meno il più presto possibile non vengano più scaricati nell'Adriatico.

Ribadisco, in conclusione, il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico.

BOMPIANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMPIANI. Signor Presidente, onorevole Ministro, brevissimamente per annunciare il voto favorevole del Gruppo della Democrazia cristiana, Gruppo che è convinto che, con questo provvedimento, si sia data una prima risposta a problemi reali e concreti e si sia operata una mediazione fra esigenze diverse e non fra interessi contrastanti. Anzitutto vorrei dare atto al relatore della completezza con la quale ha elencato tutti gli aspetti tecnici del provvedimento, ed in queste valutazioni anche noi ci riconosciamo. Non credo, quindi, vi sia altro da aggiungere a quello che è stato già detto.

Vorrei inoltre dare atto al Governo, e in particolare al ministro Zanone, della tempestività con la quale ha ripresentato il decreto-legge consentendo di mantenere aperto il

problema e, anzi, di avviarlo rapidamente a soluzione.

Desidero anche testimoniare che in questo caso il lavoro compiuto nelle Commissioni riunite — come era stato da noi proposto — ha reso più facile e più agevole quel confronto fra esigenze diverse, delle quali ciascuno di noi è portatore in rapporto alla sua specifica preparazione professionale e tecnica. Quindi mi sembra sia stato un esempio positivo. Vorrei poi dare atto alla Camera di essersi fatta carico di alcune perplessità che erano nate in quest'Aula, anche senza trovare uno sbocco in un vero e proprio emendamento, preoccupati come eravamo per certe formule legislative che avrebbero potuto introdurre automatismi troppo rigidi in talune decisioni già previste dalla legge, non confacenti con quella sorveglianza, con quella tutela continua della salute che noi dobbiamo indicare come ottimale.

Affermo che l'importanza reale del provvedimento sta nell'aver avviato un processo di risanamento, sia pure parziale, in uno dei settori dell'inquinamento ambientale che oggi viene maggiormente dibattuto. Vorrei allora anch'io sottolineare, come ha già fatto il Ministro, l'importanza, potremmo dire emblematica, che assume questo provvedimento a circa dieci anni dalla legge quadro, la «legge Merli» che, tra l'altro, dovrebbe essere rivista e sottoposta ad una verifica per quanto ha saputo e ha potuto fare nell'ambito del disinquinamento ambientale.

Ritengo che sia per noi necessario persistere in questa azione, che è già indicata e delineata nel provvedimento, non accontentandoci dei primi risultati che si potranno ottenere solo, ripeto, in una maniera molto settoriale. Giustamente, poi il senatore Sclavi ha osservato che noi ci muoviamo solo su un 10-15 per cento delle cause di inquinamento, per cui dobbiamo augurarci che tutte le fonti di inquinamento di tipo antropico, di tipo agricolo che già il provvedimento identifica vengano messe sotto un efficace controllo.

Penso sia nostro dovere — inoltre — dire una parola, in questo momento, per rassicurare coloro che temono che l'uso massimale di alcune sostanze in sostituzione dei polifosfati

possa addurre ad un rischio di inquinamento ambientale a danno della salute umana forse più grave di quanto non possano fare i danni dell'accumulo di fosfato e di azoto in acque chiuse o nel mare Adriatico.

Ritengo che nelle circostanze previste dalla legge e già autorevolmente convalidate dal parere del Consiglio superiore di sanità l'impiego di 2.000 tonnellate annue di quel composto che suscita perplessità, l'INTA, sia ancora compatibile con livelli di sicurezza, e sarà proprio il monitoraggio, nel quale abbiamo fiducia, che potrà indicarci se questa cauta politica può essere mantenuta o se debba essere modificata.

Vorrei concludere con una notazione di ordine generale. Lo sviluppo del benessere dell'uomo, attraverso l'intervento di una sempre maggiore tecnologia e la conquista di spazi sempre nuovi di sviluppo, comporta indubbiamente rischi, ai quali non possiamo sottrarci, se vogliamo continuare a mantenere questa direzione. Ma dobbiamo ormai agire con un'azione scientifica illuminata per il monitoraggio dei fenomeni ambientali e per tenere sotto controllo tutti i fattori potenziali di danneggiamento, e non solo dell'ambiente come tale — l'uomo, del resto, da millenni sta perpetrando un danneggiamento dell'ambiente — ma anche per evitare il danneggiamento dell'ecosistema in cui l'uomo e tutti gli esseri vivono, che è evidentemente di primaria importanza per lo sviluppo della vita in generale e della nostra stessa specie in particolare.

Credo quindi che questa azione — che noi coraggiosamente abbiamo intrapreso, e che anche altri paesi hanno intrapreso — debba essere perseguita con sempre maggiori sforzi e dovizia di mezzi e anche con una più ampia collaborazione di ordine internazionale, cioè con azioni comunitarie e internazionali — mi riferisco a quelle dell'UNESCO ma vi sono anche tanti altri organismi che già si muovono in questa direzione — e, in questo, governi e Parlamenti hanno la primaria responsabilità.

Quindi, su questa strada, riteniamo non solo di aver dato un avvio alla soluzione di un problema specifico ma anche di aver dato un'indicazione di ordine emblematico su co-

me Governi e Parlamenti debbano comportarsi di fronte a quest'esigenza che è tipica dei tempi moderni, ma che riguarda l'umanità anche per il destino più lontano. (*Applausi dal centro*).

LOPRIENO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPRIENO. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Sinistra indipendente per le ragioni che ho già esposto in sede di discussione generale.

GARIBALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARIBALDI. Signor Presidente, anche noi voteremo a favore di questo provvedimento, così come abbiamo votato in occasione della discussione sul precedente decreto-legge, decaduto alla Camera, e di cui questo provvedimento migliora l'impianto complessivo.

Infatti, in esso sono recepite le esigenze di contenimento del fenomeno dell'eutrofizzazione, sia limitando il fosforo sia prevedendo interventi di depurazione, che sono poi l'aspetto preminente, e forse questo problema non si sarebbe posto se vi fosse stata lungimiranza in questo senso.

Inoltre, in questo provvedimento ci si fa carico dei molteplici aspetti del problema, aspetti che attengono — come è stato puntualmente rilevato — ai sostituenti non dannosi del fosforo — (non si può, infatti, pensare che un paese moderno possa rinunciare ai conforti nella gestione della vita domestica) — e all'andamento dei fenomeni connessi all'impiego delle sostanze contenenti fosforo e azoto, sia nell'impiego domestico che in quello agricolo.

Questo provvedimento si fa inoltre carico delle questioni occupazionali. In ogni caso, consideriamo — come ha rilevato molto appassionatamente il senatore Bompiani — che con l'approvazione di questo disegno di legge

si compie un apprezzabile passo in avanti nella politica ambientale del nostro paese, che dobbiamo ascrivere anche a merito del Governo e, per esso, all'impegno e alla disponibilità del ministro Zanone. (*Applausi dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione, in seconda deliberazione, del disegno di legge costituzionale:

«Modifica dell'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la definizione del numero dei consiglieri regionali» (445-B), d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna (*Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati e dal Senato e, in seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge costituzionale: «Modifica dell'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la definizione del numero dei consiglieri regionali», d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna, già approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati e dal Senato e, in seconda deliberazione, dalla Camera dei deputati.

Onorevoli colleghi, prima di iniziare l'esame del disegno di legge n. 445-B, ricordo che, ai sensi dell'articolo 124, primo comma, del Regolamento, la votazione finale dei disegni di legge costituzionale in seconda deliberazione deve ottenere la maggioranza assoluta dei componenti del Senato.

Al fine di garantire la verifica della maggioranza assoluta di cui all'articolo 138 della Costituzione e al citato articolo del Regolamento del Senato, nonchè per consentire anche ai senatori che in questo momento non sono presenti in Aula di prendere parte alla votazione, propongo che la votazione stessa si svolga a scrutinio segreto, con l'in-

tesa che le urne resteranno aperte mentre si passerà all'esame dei punti successivi dell'ordine del giorno.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Dopo la discussione generale e le repliche si procederà quindi alla votazione dell'articolo unico del provvedimento in esame come ora stabilito.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

JANNELLI, f.f. relatore. Signor Presidente, sostituisco il senatore Murmura che non ha potuto essere presente per improrogabili impegni politici fuori Roma.

Come lei ha accennato, ci troviamo di fronte ad un disegno di legge costituzionale, in quanto esso modifica l'articolo 16 dello statuto regionale della Sardegna che prevede che venga eletto un consigliere per ogni 20.000 abitanti. Siccome dal 1949 ad oggi abbiamo avuto una lievitazione del numero dei consiglieri che da 40 è passato a 60, l'articolo al nostro esame prevede che il numero dei consiglieri del Consiglio regionale sardo non possa superare le 80 unità, in modo da uniformarlo alla disciplina seguita da tutte le altre regioni a statuto speciale e a statuto normale, eccezione fatta per la Valle d'Aosta che però, quanto prima, si adotterà la stessa disciplina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ZANONE, ministro senza portafoglio per l'ecologia. Il Governo sollecita dal Senato l'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico:

Articolo unico.

L'articolo 16 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri eletti a suffragio universale,

diretto, uguale e segreto e con sistema proporzionale, secondo le norme stabilite con legge regionale».

Passiamo alla votazione.

TARAMELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Signor Presidente, solo due parole per confermare il voto favorevole del Gruppo comunista a questo provvedimento che completa oggi il suo *iter*. Riteniamo giusto fissare in 80 il numero dei consiglieri regionali per non lasciarlo collegato all'andamento demografico.

FIORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole del Gruppo della Sinistra indipendente per le ragioni che furono illustrate quando già il disegno di legge fu approvato in prima lettura da quest'Assemblea.

SPANO OTTAVIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPANO OTTAVIO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge costituzionale n. 445-B, d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna, merita una particolare attenzione da parte di tutte le componenti politiche dell'Assemblea di questo Senato.

È urgente e indispensabile procedere alla modifica dell'articolo 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, concernente la definizione del numero dei consiglieri regionali.

Come tutte le cose vecchie in genere presentano delle crepe, anche le leggi che non si aggiornano e non si rinnovano provocano dei

guasti. Siamo a quasi un anno da quando l'altro ramo del Parlamento ha approvato in seconda lettura lo stesso provvedimento, superando abbondantemente il termine minimo previsto dall'articolo 138 della Costituzione, cioè tre mesi.

La mancanza di una precisa norma che limiti il numero dei consiglieri ha portato dal 1949 al 1985 da 60 a 81 il numero dei consiglieri stessi della regione Sardegna.

Esiste, signor Presidente, onorevoli senatori, una volontà comune in seno a quel consiglio regionale di giungere ad una regolamentazione diversa dall'attuale, nell'interesse soprattutto dell'economia dei lavori del consiglio e per porre un freno all'espandersi di quel consesso, fenomeno che nel passato ha creato grossi problemi di carattere logistico generale, oltre che funzionale.

Faccio mie le opportune considerazioni espresse dalla 1^a Commissione permanente del Senato, il cui relatore, senatore Murmura, ringrazio per l'ottimo lavoro svolto assieme al senatore Jannelli e a tutta la Commissione medesima, la quale raccomanda unanime la definitiva approvazione del disegno di legge.

Nel contempo annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista di questa Assemblea. *(Applausi dalla sinistra)*.

Votazione a scrutinio segreto

PRESIDENTE. Ricordo che, come già annunciato, la votazione del disegno di legge costituzionale n. 445-B nel suo articolo unico avverrà a scrutinio segreto.

Indico pertanto la votazione a scrutinio segreto.

I senatori favorevoli deporranno palla bianca nell'urna bianca e palla nera nell'urna nera. I senatori contrari deporranno palla nera nell'urna bianca e palla bianca nell'urna nera. Coloro che intendono astenersi dovranno mettere le due palle, la bianca e la nera, insieme nella terza urna che è al centro tra le altre due.

Dichiaro aperta la votazione a scrutinio segreto.

(Segue la votazione).

(Le urne restano aperte).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della terza Convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunità Europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con 8 Protocolli, Atto finale e 54 Allegati, firmati a Lomè l'8 dicembre 1984, nonché dell'Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza Convenzione e dell'Accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985» (1291)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della terza Convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunità Europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con 8 Protocolli, Atto finale e 54 Allegati, firmati a Lomè l'8 dicembre 1984, nonché dell'Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza Convenzione e dell'Accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Gianotti. Ne ha facoltà.

GIANOTTI. Signor Presidente, il nostro giudizio sulla terza Convenzione di Lomè è un giudizio positivo ed il nostro voto sarà quindi favorevole. Riteniamo che essa sia da approvare per una serie di ragioni che rapidamente elencherò.

In primo luogo perchè conferma i principi sui quali si fonda la cooperazione tra la Comunità europea ed i paesi ACP, cioè i principi di non ingerenza e di rispetto reciproco della sovranità dei *partners*; in secondo luogo perchè rafforza i principali strumenti di cooperazione; in terzo luogo perchè dà maggiore forza ed efficacia alla applicazione della cooperazione tecnica e finanziaria; in quarto luogo perchè stabilisce nuove disposi-

zioni di dimensione e di tipo socio-culturale; infine, perchè si riconosce per la prima volta l'importanza degli investimenti privati come completamento dell'aiuto pubblico e si prevedono forme di concertazione di programmi tra paesi donatori e paesi beneficiari.

Vorrei ora, spiegati i motivi che ci fanno giungere ad un giudizio favorevole, sollevare alcuni rilievi critici, ponendo all'onorevole Sottosegretario alcune questioni. La prima: è possibile una valutazione comparata degli effetti delle Convenzioni di Lomè? In altre parole, mediamente i paesi dell'Africa, Caraibi e Pacifico hanno avuto in questo ventennio dei miglioramenti significativi rispetto a paesi economicamente loro comparabili del Terzo mondo, in ragione dell'intervento della Comunità economica europea? In particolare nella parte seconda, primo capitoli, della relazione del Governo si dice che si punta all'autosufficienza alimentare di questi paesi. Vorrei sapere quali sono stati i risultati conseguiti, in via esemplificativa, su questo terreno.

Secondo rilievo: nella relazione del senatore Orlando si fa cenno al problema del debito estero dei paesi sottosviluppati. Lo stato dei paesi ACP, grosso modo, rientra in questa sfera. Mi chiedo, anche se la cosa esorbita dalla Convenzione di Lomè, se i paesi della Comunità economica europea non dovrebbero porsi il problema di un intervento per l'alleggerimento dei debiti che si auspica nella stessa relazione di maggioranza.

Quale terzo rilievo devo dire che, nonostante la conferma della Convenzione, resta una diffusa tendenza dei singoli Governi a puntare sui rapporti bilaterali, paesi della Comunità e paesi del Terzo mondo, tra cui i 66 che oggi fanno parte della Convenzione. Ritengo che sia necessario insistere di più sulla necessità che questi rapporti avvengano non sul piano bilaterale, ma entro e con gli strumenti della Convenzione. Infine, se è vero che gli 8 miliardi e mezzo di ECU sono il 50 per cento in più, nel quinquennio, del finanziamento che era previsto dalla Convenzione di Lomè II, è anche vero che in cifra assoluta restano una quantità di finanziamento troppo al di sotto di quello che l'intervento richiederebbe.

Tra l'altro, per l'Italia, questo significa 260 miliardi ogni anno, in media. Devo anche far osservare, se non ho capito male, che ci sono errori nel disegno di legge; all'articolo 3, comma 2, si fa confusione, nell'elenco delle somme da erogarsi ogni anno, tra milioni e miliardi. Inoltre la somma di tali cifre è differente dai 1.320 miliardi di lire che è il totale previsto nel quinquennio. Ripeto, può darsi che sia io a fare confusione. Infine, della somma complessiva prevista dalla Convenzione, si dice che cento milioni di ECU, da parte dei paesi della CEE, e 20 milioni da parte della Banca europea di investimenti sono destinati ai «paesi e territori d'oltremare». Mentre nella relazione del Governo si parla soltanto di «paesi e territori d'oltremare», il senatore Orlando ha aggiunto «paesi e territori d'oltremare non ancora indipendenti». Ora questo mi sembra veramente un residuo del passato da superare; per fortuna che la prima Convenzione, quella di Yaoundé è del 1963, altrimenti tra questi territori sarebbe comparsa anche l'Algeria.

Infine recentemente, da varie parti, anche da parte del direttore della FAO, è venuta l'affermazione che la fase dell'emergenza sarebbe superata anche in Africa.

Ora credo che questa affermazione non sia corretta; non credo che le cose stiano così. Peraltro abbiamo approvato una legge che ha destinato 1.900 miliardi proprio all'emergenza. Non c'è spazio oggi per la discussione, però voglio a conclusione, prendendo spunto dalla Convenzione, dire che ora i dubbi che noi esprimevamo su tutta l'operazione emergenza trovano ora purtroppo conferma nell'ondata di critiche che si sta sollevando sull'operato del sottosegretariato che fa capo all'onorevole Forte. Vorrei chiedere pertanto al Governo che, approvata stasera la Convenzione, il Ministro degli esteri e il Sottosegretario per l'emergenza vengano in Senato per discutere della questione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

ORLANDO, relatore. Credo che dall'intervento del collega Giannotti siano emersi, per

quanto riguarda i punti che sono stati posti in luce dalla relazione, due aspetti: uno di carattere generale, l'altro di carattere particolare.

L'aspetto di carattere generale riguarda l'indebitamento: mi pare che nella relazione si dica con estrema chiarezza che l'ammontare dell'indebitamento complessivo di questi paesi si avvicina ai 60 miliardi di dollari, ed è legato a finanziamenti concessionali. Non solo, ma si dice altrettanto chiaramente che l'aumento del 50 per cento degli stanziamenti rispetto alla precedente Convenzione è non soltanto infirmato dall'espandersi dell'inflazione, ma anche del fatto che l'adesione di altri paesi ha costretto ad una redistribuzione delle stesse risorse. Quindi non è che di questo aspetto non ci sia fatti carico; ma dobbiamo anche rilevare che l'impegno della Comunità, è intervenuto in un momento in cui tutti gli altri organismi internazionali hanno diminuito le risorse da destinare ai paesi in via di sviluppo. Quindi tanto più è apprezzabile lo sforzo della Conferenza di Lomè, quanto più si sono ridotte le disponibilità complessive delle organizzazioni internazionali.

Per quanto riguarda l'aspetto più particolare relativo ai cosiddetti paesi che non hanno raggiunto ancora l'indipendenza, naturalmente, non essendo stato questo previsto dalla precedente convenzione, esso ha trovato spazio nell'attuale convenzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* **AGNELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri.** Signor Presidente, vorrei rispondere al senatore Gianotti, anche se a me sembra che in gran parte il senatore Orlando abbia già risposto alle domande che lei, senatore Gianotti, ha posto.

Il solo fatto che per la terza volta si pensi di rinnovare la convenzione di Lomè con gli Stati dell'ACP dimostra che si considera un successo quanto avvenuto negli anni precedenti, altrimenti non credo che si sarebbe pensato di rinnovarla.

Quanto alla questione dei milioni, mi sembra che il senatore Orlando le abbia già

chiarito, senatore Gianotti, che si tratta di milioni di ECU. Dunque, quando lei parla di miliardi, effettivamente di tratta di milioni di ECU.

Anche in merito alla questione dell'indipendenza o non indipendenza dei paesi, le ha risposto, senatore Gianotti, il relatore Orlando.

Quanto alla fame nel mondo, lei mi dice, senatore Gianotti che alla FAO l'emergenza sarebbe superata; essendosi svolta ieri con il presidente della Repubblica la riunione dell'IFAD, mi sembra che non sia stato detto affatto questo, ma che l'IFAD si stia impegnando in Italia anche in questa sede per un'emergenza che non è considerata affatto superata.

Non spetta certamente a me lodare o criticare il sottosegretario Forte. Farò comunque presente al ministro Andreotti e al sottosegretario Forte che il Senato desidera la loro presenza.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la terza Convenzione tra la Commissione e il Consiglio delle Comunità europee e gli Stati membri delle stesse, da una parte, e gli Stati ACP, dall'altra, con 8 Protocolli, Atto finale e 54 Allegati, firmati a Lomè l'8 dicembre 1984, nonché l'Accordo interno relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta terza Convenzione e l'Accordo interno sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari, firmati a Bruxelles il 19 febbraio 1985.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 286 della Convenzione, dall'articolo 8 del primo Accordo interno e dall'articolo 31 del secondo Accordo interno.

È approvato.

Art. 3.

1. Ai fini dell'esecuzione degli obblighi finanziari a carico dell'Italia, derivanti dall'applicazione della presente legge, è autorizzata la complessiva spesa del controvalore in lire di 943.800.000 unità di conto europee (ECU), valutato in lire 1.320 miliardi.

2. L'onere è valutato in lire 100 milioni nell'anno 1985, in lire 400 milioni nell'anno 1986, in lire 400 milioni nell'anno 1987, in lire 200 miliardi nell'anno 1988 ed in lire 250 miliardi nell'anno 1989.

3. All'onere complessivo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto — ai fini del bilancio triennale 1985-1987 — al capitolo n. 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro (Fondo da ripartire per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo) per l'anno 1985 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

4. Per ciascun anno, la spesa sarà erogata a seguito di richiesta di contributi da parte della Commissione delle Comunità europee, incaricata della gestione del Fondo europeo di sviluppo (FES) ai sensi dell'Accordo interno finanziario.

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, sulla base della citata richiesta di contributi, con l'indicazione delle scadenze di esigibilità indicate dalla Commissione e degli importi richiesti.

6. La procedura di cui sopra è applicabile ai versamenti di contributi richiesti a titolo di precedenti FES dopo la pubblicazione della presente legge.

Onorevole sottosegretario, ritiene di dover fornire un chiarimento in merito all'osservazione del relatore Gianotti relativa al secondo comma dell'articolo, per cui dove risulta la parola «milioni» dovrebbe trattarsi di «miliardi»?

* **AGNELLI**, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Potrebbe trattarsi di miliardi...

GIANOTTI. La somma di questi miliardi del secondo comma darebbe la cifra di 1.350 miliardi, mentre l'indicazione del comma precedente è di 1.320 miliardi. Se non ho sbagliato i conti, bisogna o mutare i 1.320 miliardi in 1.350, o togliere 30 miliardi da qualche parte nel comma successivo.

AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Credo che dovremo suggerire al Ministero di comprare un *computer*.

PRESIDENTE. A parte il *computer*, credo che ci troviamo di fronte ad un problema diverso: 1.320 miliardi è il corrispettivo in lire di una somma indicata in ECU, quindi, di una cifra non esattamente definita.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo successivo:

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MARTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINI. Signor Presidente, desidero fare una brevissima dichiarazione di voto a nome del Gruppo della Democrazia cristiana; l'accordo di Lomè, che ha visto una partecipazione congiunta di paesi in via di sviluppo e di paesi donatori è un esempio che probabilmente potrebbe essere seguito in altri settori. Il mio intervento è per sottolineare questo, e il fatto rilevante che in questo caso la

stimola dell'accordo è la Comunità europea di cui facciamo parte. Abbiamo detto più volte che la Comunità europea in quanto tale dovrebbe caratterizzarsi per atti di politica estera comune, e questo è uno di questi; dunque un dato importante da rilevare. È stato osservato dal relatore e da altri colleghi che, mentre altri paesi donatori tendono a diminuire i loro interventi, in questo accordo la tendenza attuale è invertita. Per questa serie di motivi diamo il nostro voto favorevole alla ratifica di questo accordo internazionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo del centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, adottato a Madrid il 13 settembre 1983, e del Protocollo sulla istituzione del Centro stesso adottato dalla Riunione dei plenipotenziari a Vienna il 4 aprile 1984» (1376)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione dell'atto costitutivo del centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, adottato a Madrid il 13 settembre 1983, e del Protocollo sulla istituzione del Centro stesso adottato dalla Riunione dei plenipotenziari a Vienna il 4 aprile 1984».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

VELLA, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Atto costitutivo del Centro internazionale di ingegneria genetica e biotecnologia, adottato a Madrid il 13 settembre 1983, e il Protocollo sulla istituzione del Centro stesso adottato dalla Riunione dei plenipotenziari a Vienna il 4 aprile 1984.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Atto costitutivo.

È approvato.

Art. 3.

Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, di importo superiore al limite stabilito dall'articolo 72, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, effettuate nei confronti del Centro, allorché questo agisca nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sono equiparate alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8 e 9 del citato decreto presidenziale. Non sono soggette, altresì, all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di valore superiore al suddetto limite, effettuate dal Centro nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali.

È approvato.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 6.765.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9005 dello stato di previ-

sione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 ed ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla sicurezza sociale, con allegati, e dell'Accordo complementare per l'applicazione di detta Convenzione, con allegati, adottati a Parigi il 4 dicembre 1972» (1413)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla sicurezza sociale, con allegati, e dell'Accordo complementare per l'applicazione di detta Convenzione, con allegati, adottati a Parigi il 4 dicembre 1972».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

MARTINI, relatore. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AGNELLI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Mi associo al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali, adottati a Parigi il 14 dicembre 1972:

a) Convenzione europea sulla sicurezza sociale;

b) Accordo complementare per l'applicazione della Convenzione europea sulla sicurezza sociale.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli articoli 75 e 95 degli Atti stessi.

È approvato.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Finanziamento delle ricerche oceanografiche e degli studi da effettuare in attuazione dell'Accordo italo-jugoslavo contro l'inquinamento delle acque del Mare Adriatico» (1447) //

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Finanziamento delle ricerche oceanografiche e degli studi da effettuare in attuazione dell'Accordo italo-jugoslavo contro l'inquinamento delle acque del Mare Adriatico».

Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Gherbez.

GHERBEZ. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, queste misure consentiranno all'Italia di proseguire nel lavoro di ricerca e di studio sull'inquinamento dell'Adriatico nel quadro della collaborazione italo-jugoslava nel quale ci siamo impegnati al fine della tutela dell'Adriatico stesso.

È dunque questa l'occasione per rimarcare che tale collaborazione può essere certamente ritenuta di grande importanza, poichè si tratta di proseguire un lavoro iniziato in comune con un paese vicino, in un'area di comune interesse e con obiettivi comuni.

Quindi oggi la situazione va presa in esame in questo senso. La condizione delle acque dell'Adriatico è seria, come lo è quella di altri nostri mari. Ogni nostra iniziativa tesa a combattere l'inquinamento delle acque va sostenuta, ma uno studio in comune con il paese confinante che dispone di un lungo tratto della sponda che ci sta di fronte può produrre frutti interessanti ed importanti. Quindi va dato certamente atto che l'importo, che abbiamo elevato da 300 a 600 milioni rispetto alle decisioni iniziali, è un fatto positivo.

Credo però che vadano fatti subito alcuni rilievi. Non riteniamo si possa nemmeno ora parlare di un consistente importo, quando si può contare soltanto su 600 milioni, con i costi che oggi la ricerca e lo studio comporta. La somma non è certo proporzionale alla portata dell'opera da realizzare.

In secondo luogo, mi pare molto importante far presente che, come su tanti altri campi, anche nella lotta contro l'inquinamento dei mari si opera attraverso vari rivoli ed in modo disgiunto. Ciò avviene anche per quanto riguarda l'Adriatico, per cui ravviserei l'opportunità di studiare una forma di coordinamento nazionale più efficace e realistica rispetto ai tentativi oggi in atto ed una migliore razionalizzazione ed il massimo utilizzo degli strumenti, dei mezzi e delle potenzialità esistenti nel quadro dell'impegno contro l'inquinamento dell'Adriatico, per la sua tutela e per una migliore e più globale no-

stra collaborazione, più efficace anche, sull'argomento, con la Jugoslavia, sia per la parte dello studio che per quello dell'attuazione, degli esiti dello studio stesso. Questa parte, come ben sappiamo, è affidata al Consiglio nazionale delle ricerche.

In questo quadro consentitemi di fare un esempio. A mio avviso dovrebbe essere rivisto il ruolo nazionale ed internazionale del Laboratorio di biologia marina di Trieste, che potrebbe operare in proprio o in collaborazione con l'istituto di Ravenna. Si tratta di un laboratorio che svolge un lavoro egregio e di alta qualità, purtroppo con miseri mezzi e poche disponibilità finanziarie, e che andrebbe invece valorizzato, sostenuto e coinvolto diversamente nell'impegno collettivo nazionale per la tutela dell'Adriatico.

Anche l'Istituto di Ravenna va valorizzato di più e meglio attrezzato — questo è certo — ma il laboratorio di Trieste è ancora quasi del tutto emarginato e credo che, prima o poi, bisognerà pur farlo uscire da questo stato di grigiore e offrirgli il sostegno necessario al fine di consentirgli di sprigionare tutte le potenzialità che dimostra di possedere.

Naturalmente, riferendomi al discorso che il presidente Taviani faceva in Commissione, per quanto ho visto nei bollettini, anche la Società nazionale geografica potrebbe esserne certamente investita nel quadro di questo discorso. Credo che, su questo aspetto, debba essere arricchito e potenziato lo sforzo e l'operato di collaborazione con gli altri paesi che occupano le coste dell'Adriatico, intendo nel sud-est dell'Adriatico, e con quelli le cui navi transitano o fanno scalo nelle nostre acque e contribuiscono ad inquinare malgrado le disposizioni di legge già esistenti.

Forse potremmo anche suggerire, dopo studi appropriati, nuove misure internazionali per il passaggio delle navi nelle acque internazionali dell'Adriatico: misure adeguate ai tempi e alle esigenze per prevenire inquinamenti dovuti a motivi che si possono evitare a volte persino con relativa facilità. Forse dovrebbero essere viste globalmente le nostre disposizioni per il transito e per lo scalo nelle nostre acque delle navi straniere ed evidentemente anche di quelle della nostra

flotta nell'Adriatico. Tali disposizioni dovrebbero essere coordinate meglio con quelle dei paesi dell'altra sponda: se le iniziative rimangono sporadiche, singole o slegate tra loro non ci sarà mai un impegno congiunto e collettivo in difesa e a tutela dell'Adriatico e neanche l'obiettivo potrà essere raggiunto con facilità. Questo vale naturalmente anche per gli altri mari. Un impegno massiccio, ma anche saldato nei diversi aspetti, nelle diverse realtà, nelle diverse fasi è certamente la scelta migliore: scegliere questa strada significherebbe anche una migliore utilizzazione degli importi disponibili per lo studio e per l'attuazione delle misure.

È all'esame della 1^a Commissione la normativa riguardante l'istituzione del Ministero dell'ambiente: è sperabile che questa nuova normativa possa rappresentare un contributo in questo senso. Così pure mi sembra molto valido l'atto legislativo che abbiamo discusso e approvato poco fa in Aula.

Non c'è dubbio che si deve affrontare tutto questo problema in uno spirito nuovo, che è determinato da quella grande spinta unitaria — unitaria, ripeto — nazionale che reclama la difesa dell'ambiente e dagli stimoli internazionali che in vari modi si esprimono sempre più in questo senso, su scala sempre più ampia, anche in paesi dove non si sarebbe immaginato che ci fosse contestazione in questo senso, come abbiamo visto oggi nella stampa.

È un problema del nostro Parlamento, delle forze politiche e sociali del nostro paese. È un problema del Governo che deve mettersi di più e meglio, con misure più efficaci, al timone di queste esigenze nazionali e internazionali che sono sostenute da un vasto, sentito e partecipato movimento di massa, come i colleghi della mia parte politica, ma anche delle altre, oggi stesso hanno testimoniato in quest'Aula quando parlavamo della eutrofizzazione.

Con questo preannuncio fin d'ora il voto favorevole del Gruppo comunista. (*Applausi dall'estrema sinistra e dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

TAVIANI, *relatore*. Nel rimettermi alla relazione scritta, vorrei soltanto ripetere il suggerimento che ho dato in Commissione: di tener conto — ma pare che si sia dimenticato da parte del Ministero degli esteri non soltanto per questo ma anche per altri casi — che esiste anche la Società geografica nazionale italiana, che potrebbe essere consultata in occasione di situazioni simili a questa come in altre di cui si è già parlato proprio in quest'Aula.

Per esempio, la Società geografica italiana, è stata dimenticata anche per la questione delle ricerche in Antartide. Non viene più consultata: viene stranamente dimenticata. Quindi ho preso l'occasione, per parlarne, da questo disegno di legge, ma non è soltanto per questo. Confido che il Sottosegretario faccia presente il mio suggerimento agli uffici del Ministero degli esteri, come già ho avuto occasione di dire in Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Prendo atto delle parole del senatore Taviani.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 600 milioni annue per gli esercizi finanziari dal 1985 al 1988 per il finanziamento delle ricerche oceanografiche e degli studi da effettuare nell'Adriatico in attuazione dell'Accordo italo-jugoslavo sulla collaborazione per la salvaguardia dagli inquinamenti delle acque del mare Adriatico e delle zone costiere, firmato a Belgrado il 14 febbraio 1974 e reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 992.

È approvato.

Art. 2.

1. L'esecuzione delle ricerche e degli studi di cui all'articolo precedente può essere affidata, mediante apposite convenzioni,

anche a soggetti estranei all'Amministrazione dello Stato.

2. Le predette convenzioni sono stipulate e approvate dal Ministero degli affari esteri.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 600 milioni annue per il triennio 1985-1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Rifi-nanziamento ricerche oceanografiche e studi da effettuare in attuazione dell'Accordo italo-jugoslavo contro l'inquinamento delle acque del mare Adriatico ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alla cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e gli Stati membri da una parte e l'India dall'altra, firmato a Lussemburgo il 23 giugno 1981» (1518)
(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alla cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e gli Stati membri da una parte e l'India dall'altra, firmato a Lussemburgo il 23 giugno 1981», già approvato alla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

TAVIANI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Governo si rimette alla relazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo relativo alla cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e gli Stati membri della stessa da una parte e l'India dall'altra, firmato a Lussemburgo il 23 giugno 1981.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 dello stesso.

È approvato.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ad un emendamento aggiuntivo (articolo 3-bis) alla convenzione sull'aviazione civile internazionale, adottato a Montreal il 10 maggio 1984» (1519) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo ad un emendamento aggiuntivo (articolo 3-bis) alla convenzione sull'aviazione civile internazionale, adottato a Montreal il 10 maggio 1984», già approvato dalla Camera dei deputati.

Devo informare l'Assemblea che la Camera dei deputati ha comunicato che, a seguito di un refuso tipografico, all'articolo 2 del disegno di legge si fa erroneamente riferimento «all'articolo 4». Il riferimento va, invece, correttamente inteso «al punto 4».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

TAVIANI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Mi associo al relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli:

Art. 1.

Il presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo relativo ad un emendamento alla convenzione sull'aviazione civile internazionale (articolo 3-bis), adottato a Montreal il 10 maggio 1984.

È approvato.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decor-

rere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 del protocollo stesso.

È approvato.

Art. 3.

Il numero 1) dell'articolo 1201 del codice della navigazione è abrogato.

È approvato.

Art. 4.

Dopo l'articolo 1201 del codice della navigazione è inserito il seguente:

« Art. 1201-bis. — *Inosservanza dell'ordine di approdo.* — Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero che, sorvolando il territorio dello Stato, non ottempera all'ordine di approdo previsto nell'articolo 803, o, avendo sorvolato una zona vietata, omette di approdare nel più vicino aeroporto è punito con l'arresto fino a un anno. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni quando si tratti di aeromobile adibito al trasporto di persone.

Con le stesse pene è punito, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, il comandante di un aeromobile nazionale il quale, sorvolando il territorio di uno Stato estero, non ottempera all'ordine di approdo impartito dalle competenti autorità dello Stato il cui territorio è sorvolato.

Ai fini di cui al comma precedente sono equiparati agli aeromobili nazionali gli aeromobili immatricolati all'estero, quando sono utilizzati da persona che abbia la residenza permanente ovvero la sede principale degli affari nel territorio dello Stato ».

È approvato.

Art. 5.

Il comandante di un aeromobile nazionale o straniero che, sorvolando il territorio dello Stato, non ottempera ad un ordine, diverso da quello previsto nell'articolo 1201-bis, primo comma, del codice della navigazione, impartitogli dalla competente autorità in conformità alle norme che regolano le intercettazioni aeree, pubblicate ai

sensi dell'articolo 3-bis, lettera b), della convenzione sull'aviazione civile internazionale, e per le ragioni indicate in detto articolo, è punito con l'arresto fino ad un anno. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni quando si tratta di aeromobile adibito al trasporto di persone.

Con le stesse pene è punito, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, il comandante di un aeromobile nazionale che, sorvolando il territorio di uno Stato estero, non ottempera all'ordine dato, in conformità a quanto previsto nel comma precedente, dalle competenti autorità dello Stato il cui territorio è sorvolato.

Si applica il terzo comma dell'articolo 1201-bis del codice della navigazione.

È approvato.

Art. 6.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 1201-bis del codice della navigazione e dal precedente articolo 5, il Ministro dei trasporti può sospendere le licenze, gli attestati e le qualificazioni aeronautiche per un periodo massimo di un anno.

È approvato.

Art. 7.

Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore del protocollo di cui all'articolo 1, in conformità all'articolo 4 del protocollo stesso.

È approvato.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 1985, n. 706, recante misure urgenti per il settore siderurgico (1601) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 1985, n. 706, recante misure urgenti per il settore siderurgico, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore, il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

discutendo la conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 1985, n. 706, recante misure urgenti per il settore siderurgico, riferendosi all'articolo 2,

impegna il Governo:

ad approntare un piano per il settore dei tubi con o senza saldatura che consideri i possibili miglioramenti produttivi e le realistiche esigenze del mercato italiano ed estero per detti prodotti;

ad evitare la riproduzione di sostegni assistenziali a realtà da tempo fuori mercato, per non abbandonare gli obiettivi sinora perseguiti dall'Italia secondo decisioni europee di riduzione di quote produttive in siderurgia con modalità anche socialmente accettabili come realizzato con la legge n. 193 del 1984;

ad orientare i finanziamenti previsti all'articolo 2 escludendo un aumento della capacità produttiva di tubi saldati e non saldati in Italia oltre la quota compatibile con quanto accertabile dal piano di cui all'articolo 1.

9.1601.1.

LA COMMISSIONE

* VETTORI, *relatore*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli senatori, tra i parametri di valutazione dell'economia di uno Stato, anche ai fini di una classificazione industriale, si è sempre compresa, e si comprende tuttora l'entità della

produzione di acciaio. È certo in funzione di tale entità che l'Italia si mantiene nel gruppo delle nazioni più industrializzate.

Al modesto consumo di acciaio del lontano passato l'Italia, povera di minerali di ferro e di carbone, ha sopperito con onerose importazioni e con un sistema produttivo finanziariamente debole e tecnologicamente povero e vario, nonostante la permanente presenza pubblica per l'importanza del settore. La forzatura del periodo 1913-1918 ha portato a successive, difficili riconversioni con aumento della presenza pubblica nel settore, mentre la parentesi autarchica degli anni «30 e le esigenze belliche hanno consentito e stimolato lo sviluppo di tecniche e tecnologie originali.

Il secondo dopoguerra ha registrato distruzione di impianti, necessità di altre riconversioni, con esigenze diverse dell'Italia rispetto ad altri Stati europei dotati di ferro e carbone, e con l'iniziativa giapponese di una siderurgia totalmente nuova, con impianti a ciclo integrale localizzati sul mare per il possibile ritiro e per la progettata esportazione rispettivamente di minerali ed energia e di prodotti finiti.

La necessità di un coordinamento europeo è apparsa subito urgente per ciò che all'epoca era considerata l'industria di base per antonomasia: la prima intesa per la CEECA (Comunità europea per il carbone e l'acciaio) ha avuto nascita più realistica e effetti più concreti rispetto a organismi successivi di integrazione europea.

La siderurgia italiana si è così sviluppata con una forte competenza pubblica che ha profuso ingenti risorse per far fronte alla richiesta di acciaio di un paese da ricostruire ma anche di un'industria moderna esportatrice di prodotti finiti, realizzando contemporaneamente un tentativo di programmazione e di equilibrio territoriale con la localizzazione nel Mezzogiorno di alcuni dei più moderni e più grandi impianti di Europa a ciclo integrale.

Gruppi privati di grande dinamismo hanno contemporaneamente sviluppato tecnologie di avanguardia per la produzione di acciaio da rottame attraverso l'uso di forni elettrici di fusione.

L'aumento delle dimensioni di tali attrezzature ha esteso la tecnologia ad altri paesi industrializzati e non, alimentando anche esportazione di impianti «chiavi in mano» di progettazione e realizzazione italiana adatti a molte situazioni in carenza di minerali (carbone, infrastrutture) e a mercato ristretto, oltre che ad esigenze di qualità (riduzione costi e riduzione di manodopera). Aumento degli scambi internazionali, crisi energetica, entrata in produzione di nuovi impianti, estensione e impiego di nuovi materiali sia di origine metallurgica che petrolifera e chimica hanno portato sui mercati mondiali quantità eccessive di acciaio rispetto alla domanda, con turbative di prezzo che già stavano alla base delle motivazioni della nascita della CECA. Si è verificata così la necessità di armonizzare, quanto meno a livello di Stati membri, gli interventi dei singoli paesi a sostegno di un settore che mostrava una grave crisi con pesanti effetti sociali oltre che con conseguenze economiche e finanziarie.

Il regime di armonizzazione europea, previsto dall'articolo 58 del trattato istitutivo della CECA, per i casi di diminuzione della domanda con crisi manifesta e con disciplina di quote di produzione — imposizioni adeguate sulle quantità eccedenti; sovvenzioni alle imprese il cui ritmo produttivo scenda sotto il limite fissato, per assicurare segnatamente, e per quanto possibile, il mantenimento dell'occupazione nelle imprese stesse; ammende alle imprese che violino le decisioni dell'alta Autorità — è stato parzialmente adeguato al mutare delle condizioni del settore con la decisione 16 novembre 1966, n. 22, dalla CECA e da altre relative all'informazione che le imprese sono tenute a fornire in ordine ai loro investimenti, come la decisione n. 2237 del 1973.

La crisi dell'industria siderurgica ha indotto la Commissione delle Comunità europee all'adozione di altra decisione, la n. 257 del 1° febbraio 1980, per l'istituzione di un sistema comunitario di autorizzazione alla concessione di aiuti specifici per finalità definitive, purchè essi promuovano la ristrutturazione, siano limitati per durata ed intensità non provochino distorsioni inaccettabili della

concorrenza e continuino ad essere soggetti all'applicazione congiunta dell'articolo 67 del trattato CECA degli articoli 92 e 93 del trattato CEE.

L'accentuarsi ulteriore della crisi del settore siderurgico, con calo della domanda dei prodotti ed aggravamento delle difficoltà finanziarie delle imprese, ha messo in evidenza la necessità di ridurre le capacità produttive e di ripristinare la competitività con urgenza, evitando i rischi che gli aiuti statali per salvaguardare l'esistenza producano riduzioni di prezzo sotto il livello economico.

Con queste considerazioni, affermando che la ristrutturazione deve avvenire in modo coerente, equo e socialmente accettabile, la Commissione delle Comunità europee ha constatato di trovarsi di fronte ad un caso non previsto dal trattato CECA e di dover prendere un'iniziativa ai sensi del primo paragrafo dell'articolo 95 del trattato, onde perseguire gli obiettivi definiti nei primi articoli del trattato medesimo.

Per istituire un sistema organico in materia di aiuti la CEE ha preso quindi la decisione 7 agosto 1981, n. 2320, articolata su regole generali: aiuti a favore degli investimenti; aiuti per il mantenimento in attività; aiuti di emergenza; aiuti per la ricerca e lo sviluppo; casi particolari di aiuti non specifici; aiuti per la chiusura di impianti siderurgici. La decisione CECA n. 2320/81 ha, in particolare, stabilito i termini per la notifica, l'autorizzazione ed il versamento degli aiuti con gli articoli 2, 5 ed 8: tali termini di tempo sono scaduti.

La ristrutturazione effettuata e decisa consentirà la riduzione di capacità produttiva di almeno 30 milioni di tonnellate di laminati a caldo nel 1986 rispetto al 1980 e su base europea. Da queste considerazioni prende motivazione il decreto-legge oggi sottoposto al nostro esame per la conversione in legge.

Il completamento dei programmi italiani ha imposto difficili decisioni, delicate trattative tra gruppi italiani ed intensi contatti tra il Governo italiano e la Commissione: ciò ha comportato tempi più lunghi di quelli previsti e generalmente rispettati a livello degli altri Stati europei. Dopo aver fissato prezzi minimi per i principali prodotti siderurgici,

la Commissione delle Comunità europee ha emanato in data 19 aprile 1985 una propria decisione n. 1018/85 CECA, di proroga di alcuni termini della precedente decisione n. 2320/81, per consentire il versamento di aiuti di funzionamento per un ulteriore anno e l'autorizzazione di nuovi aiuti in vista del difficile contesto economico generale conosciuto dalla Comunità tra il 1982 ed il 1984, nonchè del degrado del mercato siderurgico e del deterioramento dei risultati economici e finanziari delle imprese.

Gli spostamenti temporali della proroga, con riapertura dei termini, riguardano l'autorizzazione agli aiuti (articolo 2) dal 1º luglio 1983 al 1º agosto 1985, i pagamenti di aiuti per il mantenimento in attività (articolo 5) dal 31 dicembre 1984 al 31 dicembre 1985 e la notificazione degli aiuti per la ricerca e lo sviluppo (articolo 8) dal 30 settembre 1982 al 31 maggio 1985.

Sei leggi italiane tuttora vigenti sono considerate dalla CEE aiuti alla siderurgia e, come tali, soggette ai termini di tempo fissati dall'ultima decisione n. 1018/85, specialmente quanto a versamenti di sovvenzioni richieste, autorizzate o deliberate. Esse sono: la legge n. 1089 del 1968 sulla ricerca applicata, la legge n. 183 del 1976 che disciplina l'intervento straordinario nel Mezzogiorno per il quinquennio 1976-1980, il decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976 che disciplina il credito agevolato al settore industriale, la legge n. 675 del 1977 sulla ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore industriale, la legge n. 46 del 1982 di intervento per i settori dell'economia di rilevanza nazionale, che ha anche costituito apposito fondo per la razionalizzazione della siderurgia e, infine, la legge n. 193 del 1984, recante misure per la razionalizzazione del settore siderurgico. Con il decreto-legge di cui è proposta la conversione si intende principalmente rendere possibile il versamento degli aiuti già deliberati su programmi autorizzati dalla CEE quali aiuti alla siderurgia, trasferendo i relativi fondi presso gli enti normali gestori dei fondi stessi. Il Medio credito centrale, gli Istituti di credito a medio termine, l'Istituto mobiliare italiano, secondo procedure e con le modalità loro

proprie provvederanno pertanto alla definizione delle partite pendenti il cui ammontare è indicato in complessivi 900 miliardi dal Governo. Tale provvedimento è contenuto nell'articolo 1 del decreto-legge ed è considerabile un necessario strumento di legittimazione contabile legato alla cogenza temporale dell'ultima decisione della Commissione delle Comunità europee, i cui *partners* considerano chiuso l'attuale regime di aiuti al settore.

L'articolo 2, originariamente teso ad un versamento all'IRI per oneri impropri relativi ad iniziative e sostegni finanziari a consorzi di collaborazione produttiva nel settore dei tubi, è stato oggetto di lungo dibattito nella 10ª Commissione ed anche di qualche tensione politica e sindacale. Poichè i tubi saldati e senza saldatura, di tutti i diametri, pur non rientrando, per la loro natura di semilavorati o di prodotti addirittura finiti per il consumo, nelle decisioni e normative CEE, vengono prodotti in Italia in quantità quasi doppia di quella assorbibile dal mercato, ed il mercato internazionale esige una competitività esasperata, la Commissione industria ha cercato un chiarimento dei ruoli delle quattro principali imprese nazionali. Esse sono situate a Bergamo, a Brescia, a Sestri Levante e a Bari.

L'impresa di Bergamo, con più stabilimenti, appartiene al settore pubblico ed ha potuto perseguire rilevanti sviluppi superando anche periodi difficili, potenziando la propria presenza sui mercati anche esteri ed apprestandosi al completamento della gamma produttiva. L'impresa di Brescia è privata, come quella di Bari, ed entrambe hanno attualmente dimensioni inferiori. L'impresa di Sestri Levante si trova in amministrazione straordinaria e le sue difficoltà produttive e finanziarie hanno causato un acuto disagio di ordine occupazionale, attentamente valutato dalla Commissione industria assieme all'intero impoverimento della struttura industriale ligure.

L'insieme delle situazioni, illustrato dal Governo alla luce delle trattative e delle intese dallo stesso condotte, ha portato ad una diversa stesura dell'articolo 2 che mantiene lo stanziamento di 40 miliardi, desti-

nandolo, peraltro, alla ristrutturazione e riconversione dell'intero settore tubi in una visione globale, rafforzata anche da ordini del giorno, tesa ad evitare sovrapproduzioni e turbative di mercato. La disposizione privilegia le iniziative di notevoli dimensioni (investimenti oltre i 70 miliardi di lire) e di rilevanza occupazionale (oltre 400 addetti), prevedendo, per tali casi sovvenzioni a fondo perduto fino al 50 per cento dell'investimento.

Pur nell'auspicio che sia possibile — e comunque debba essere tentata — una intesa tra le quattro imprese, è prevedibile che l'impresa di Bergamo, del settore pubblico, completi la propria gamma di tubi modernizzando la struttura industriale di Sestri Levante ed alleviando il problema occupazionale di tale zona, anche se i lavoratori ivi impiegati non potranno essere più numerosi di un terzo rispetto ai livelli massimi della vecchia gestione.

L'ordine del giorno n. 1 intende impegnare il Governo ad una gestione della legge che tenga conto delle situazioni indicate, ma specialmente della organica pesantezza del mercato a causa della sovraccapacità produttiva italiana.

La norma di cui all'articolo 3 del decreto-legge è stato approvato dalla Commissione senza variazioni. I forzati ritardi nella conclusione dei processi di ristrutturazione comportano infatti, brevi proroghe nei termini stabiliti, sia per l'autorizzazione a investimenti nel settore dei tubi — prodotti non CECA — e precisamente dal 31 dicembre 1985 fissato dalla legge 31 marzo 1983, n. 87, al 31 dicembre 1987, sia per la demolizione di impianti per tubi senza saldatura, dal 31 dicembre 1985, stabilito dalla legge 31 maggio 1984, n. 193, al 31 marzo 1986, escludendo la riapertura dei termini per ulteriori domande.

L'articolo 4 del decreto-legge affronta il difficile tema dell'orientamento e collaborazione tra imprese siderurgiche, approntando incentivi calcolati sulle riduzioni di capacità produttive, e con un onere pubblico stimato in circa 20-25 o forse 30 miliardi di lire, dopo l'abbandono della più importante delle collaborazioni proposte e trattate, nominati-

vamente indicata nella relazione governativa.

In proposito, detta relazione ministeriale al disegno di legge è esauriente e la relazione della Commissione di merito ha carattere integrativo: la cogenza dei termini della decisione CECA n. 1018 del 19 aprile 1985, che ha permesso, sia pure per breve tempo e con inderogabili scadenze ravvicinate, di riaprire i termini per erogare ulteriori aiuti alle imprese, anche in vista di possibili ulteriori accordi su quote di produzione e su impianti da chiudere, ha avuto l'approvazione del Senato, con il riconoscimento dei requisiti costituzionali di eccezionale inderogabilità ed urgenza in data 18 dicembre 1985.

La brevità della riapertura dei termini CECA per incentivi alla riduzione di capacità produttiva dell'acciaio, considerata dall'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, appare dalla stesura dell'articolo 4 del decreto-legge n. 706 del 10 dicembre 1985, che impone domande entro cinque giorni dall'entrata in vigore (11 dicembre 1985) del decreto-legge stesso, conferma della istruttoria secondo le procedure di cui all'articolo 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193, realizzazione delle riduzioni di capacità produttiva entro il 30 aprile 1986.

Le misure massime di incentivo alle riduzioni di capacità produttiva soppressa sono fissate in 90.000 lire per tonnellata per i prodotti laminati lunghi CECA e per i collegati forni fusori ed in 250.000 lire per tonnellata per i laminati piani (*coils*-nastro a caldo e lamiere a caldo e a freddo).

Ovviamente, per la liquidazione dei contributi a fondo perduto in parola si adotta la procedura di versamento come generalizzato al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge. A termini scaduti, quindi, le possibilità di realizzare le auspiccate ed incentivate sinergie sono circa 15, delle quali tre o quattro realizzate.

La Commissione, anche sulla base di ripetuti interventi del senatore Fosson, ha preso cognizione che la sinergia tecnicamente più valida tra quelle realizzate è quella tra il gruppo pubblico Terni ed il gruppo privato Orlando, nel campo degli acciai inossidabili e speciali in genere (non ancora oggetto di

decisioni CEE, nonostante la pesantezza del settore) e che l'intesa è avvenuta con la ripartizione tra l'attività fusoria e la laminazione a freddo, ma comporta la totale chiusura dell'opificio di Pont Saint Martin della Società ILSSA Viola (gruppo Orlando) con la perdita finale di oltre 500 posti di lavoro.

Tale pesante conseguenza, rapportata alla Valle D'Aosta, già colpita da altre chiusure di attività ha indotto la Commissione a decidere l'obbligo di reinvestimento *in loco* dei contributi di sinergia, con l'emendamento 4.1, contro il parere del Governo, che ritiene la misura praticamente inapplicabile in quanto vanificherebbe le possibili trattative e gli accordi di collaborazione produttiva incentivati dal provvedimento.

Il realismo obbliga a ricercare altri compensi occupazionali per la Valle D'Aosta, quanto meno con l'utilizzo della struttura dismessa per attività sostitutive e con finanziamenti aggiuntivi a quelli regionali per tali attività sostitutive. Il relatore ritiene che la cura maggiore debba esplicarsi nella ricerca di iniziative nuove, il più possibile affidabili, già orientate a produzioni e servizi di sicuro sviluppo ed in associazione con l'impresa beneficiaria dei contributi, ma con una regia di livello più adeguato, si intende governativo. Su tale proposta, il Governo ha annunciato, e poi presentato, un proprio emendamento di incentivazione a società miste.

All'articolo 5 il decreto-legge propone la più volte richiesta forma di razionalizzazione delle fonderie di ghisa e di acciaio, alcune in difficoltà, altre tecnologicamente arretrate, di produzione esuberante per la richiesta nazionale, altre collocate in aree meridionali. Il settore è eterogeneo ed ora è anche all'attenzione della CEE, che consente interventi di sostegno dello Stato entro precisi e nuovi termini temporali recentemente ribaditi dal Commissario competente. La Commissione industria ha rilevato di non avere una completa informazione sul settore, già richiesta in altra occasione a mezzo di documenti parlamentari. L'emendamento oggi presentato dal Governo, contenente l'istituzione del regime autorizzativo per nuove fonderie e, contemporaneamente, la gradua-

lità dei contributi, ha il parere positivo del relatore che presenta, peraltro due subemendamenti.

L'articolo 6, interamente sostituito dal Governo rispetto al contenuto del decreto-legge n. 706 del 1985, detta la normativa finanziaria per i tre settori di intervento e per complessivi 100 miliardi di lire. La somma è destinata ad impinguare il fondo costituito con l'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e trova copertura nel fondo di cui all'articolo 3 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Fissata la somma di 40 miliardi di lire per gli interventi previsti all'articolo 2, i restanti 60 miliardi sono destinati agli interventi di cui all'articolo 4 (le combinazioni dette sinergie) e all'articolo 5 (fonderie di ghisa ed acciaio) dando sin d'ora destinazione agli articoli 2 e 5 del decreto-legge (tubi e fonderie) di quanto sarà economizzato nell'attuazione degli articoli 3 e 4 della legge 31 maggio 1984, n. 193 e successive integrazioni. Tale norma, collegata al modificato quarto comma dell'articolo 4, consentirà sensibili disponibilità per interventi di cui all'articolo 2 e all'articolo 5, ma sancisce anche la conclusione dell'intervento statale secondo la normativa CEE per la razionalizzazione della siderurgia.

Signor Presidente, con ciò ritengo di aver esaurito quanto avevo da dire sul provvedimento che peraltro dovrà essere meglio esaminato in sede di articoli e in questa occasione come relatore darò le delucidazioni che mi verranno richieste. Ritengo inoltre di aver illustrato l'ordine del giorno presentato dalla Commissione.

Chiusura di votazione

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge costituzionale n. 445-B nel suo articolo unico e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Accili, Agnelli, Alberti, Alici, Aliverti, Andriani, Angelin, Angeloni, Antoniazzi, Avelone,

Baiardi, Baldi, Battello, Bellafigliore Salvatore, Bellafigliore Vito, Benedetti, Beorchia, Berlanda, Biglia, Birardi, Bisso, Bollini, Bombardieri, Bompiani, Bonazzi, Bonifacio, Botti, Buffoni, Butini,

Cali, Calice, Campus, Canetti, Cannata, Carmeno, Carollo, Cartia, Cascia, Castelli, Castiglione, Cavazzuti, Ceccatelli, Cengarle, Chiaromonte, Cimino, Cioce, Codazzi, Colella, Colombo Vittorino (L.), Colombo Vittorino (V.), Colombo Svevo, Comastri, Condorelli, Consoli, Costa, Crocetta, Cuminetti,

D'Amelio, De Cinque, Degola, Del Noce, De Martino, De Sabbata, De Toffol, De Vito, Di Corato, Di Lembo, Di Nicola, Di Stefano, Donat-Cattin,

Fabbri, Fallucchi, Fanti, Felicetti, Ferrara Nicola, Ferrari Aggradi, Fiori, Flamigni, Fontana, Fontanari, Foschi, Fosson, Frasca,

Gallo, Garibaldi, Genovese, Gherbez, Giachè, Giacometti, Gianotti, Gioino, Giura Longo, Giust, Giustinelli, Gozzini, Granelli, Graziani, Greco, Grossi, Gusso,

Ianni, Imbriaco,

Jannelli,

Lai, Lapenta, La Valle, Leopizzi, Loprieno, Lotti Angelo, Lotti Maurizio,

Maffioletti, Mancino, Maravalle, Marchio, Margheri, Margheriti, Marinucci Mariani, Martini, Mascaro, Masciadri, Melandri, Melotto, Meoli, Mezzapesa, Miana, Mitterdorfer, Moltisanti, Mondo, Monsellato, Montalbano, Morandi, Muratore,

Nepi, Neri, Nespolo, Noci,

Orciari, Oriana, Orlando,

Pacini, Pagani Antonino, Palumbo, Panigazzi, Pasquini, Pasquino, Patriarca, Pavan, Perna, Petrarra, Petrilli, Pieralli, Pingitore, Pinto Michele, Pintus, Pistolese, Postal, Pozzo, Prandini, Procacci, Puppi,

Ranalli, Rasimelli, Rastrelli, Ricci, Riggio, Romei Roberto, Rossi Aride, Ruffino, Rumor,

Salvato, Santalco, Scardaccione, Scevaroli, Sclavi, Scoppola, Sega, Sellitti, Signorelli, Signori, Spano Ottavio, Spano Roberto, Stefani,

Tanga, Taramelli, Taviani, Tedesco Tatò, Torri,

Ulianich, Urbani,

Valenza, Valitutti, Vassalli, Vecchietti, Vella, Venanzetti, Venturi, Vettori, Visconti, Vitale, Volponi, Zito.

Sono in congedo i senatori:

Abis, Boggio, Brugger, Fassino, Filetti, Murmura, Rebecchini, Riva Massimo, Russo, Segreto, Vernaschi, Viola.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Consoli il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà il seguente ordine del giorno, da lui presentato insieme con altri senatori:

Il Senato

impegna il Governo a dichiarare lo stato di crisi del settore delle fonderie di ghisa e di acciaio per consentire l'applicazione della legge n. 155 del 1981.

9.1601.4. CONSOLI, MIANA, MARGHERI, URBANI, PETRARRA, VOLPONI, POLLIDORO, BAIARDI, FELICETTI, LOPRIENO

Il senatore Consoli ha facoltà di parlare.

CONSOLI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, sarò molto breve, intervenendo nella discussione generale su questo decreto-legge, perchè il fatto che si tratta di un decreto-legge che mette assieme norme riguardanti materie diverse mi pone di fronte ad una scelta: o fare un intervento puntuale sui singoli punti o rinviare eventuali approfondimenti al momento dell'esame degli articoli e degli emendamenti.

Voglio limitarmi a fare alcune considerazioni. Ci troviamo innanzitutto di fronte ad

un decreto-legge che abbiamo sollecitato come Gruppo comunista perchè ci trovavamo in un momento molto delicato di passaggio da una normativa degli aiuti comunitari a un'altra, che è iniziata il 1° gennaio 1986.

Di fronte a questa svolta andavano perfezionate le misure di sostegno alle imprese, sia per quanto riguarda la ricapitalizzazione della Finsider, sia per quanto attiene il piano di ricerca siderurgica, sia per quanto concerne i provvedimenti che avevano portato alla riconversione dello stabilimento di Cornigliano ed altri aspetti, perchè altrimenti queste operazioni sarebbero state bloccate, nel senso che le risorse non sarebbero affluite là dove il Parlamento italiano aveva deciso che sarebbero andate, con gravi conseguenze.

Quindi da questo punto di vista si trattava di un atto dovuto. Atto dovuto anche rispetto ad un'occasione che era di fronte a noi, cioè quella di poter determinare degli accordi interaziendali per razionalizzare ulteriormente il settore con quelle che si chiamano in gergo tecnico «sinergie».

Rispetto a questo quadro, a questi aspetti del provvedimento riguardanti l'industria siderurgica e che costituivano un atto dovuto dobbiamo constatare positivamente che siamo arrivati al decreto, però tutto ciò non ci lascia tranquilli, tutt'altro. Dobbiamo cogliere questa occasione per rivolgere un invito alle altre forze politiche e al Governo in modo particolare su un punto che ci pare essenziale. Tutto quello che portiamo a compimento con l'approvazione di questo decreto rappresenta una fase della ristrutturazione della nostra industria siderurgica, che costituisce un settore vitale ai fini del destino industriale del nostro paese. Ma questo, anche se ha comportato un livello complessivo di elevata efficienza impiantistica, può essere messo in discussione ed è esposto per lo meno a grossi rischi e a gravi pericoli.

Noi andremo fra non molto ad una liberalizzazione del mercato in sede comunitaria e nonostante il fatto che abbiamo portato avanti un processo di razionalizzazione della nostra industria con costi pesanti dal punto di vista occupazionale e produttivo (abbiamo cancellato interi centri siderurgici, come quello di Cornigliano), nonostante il fatto

che abbiamo un grado di efficienza degli impianti e dell'innovazione tecnologica a questo punto molto elevato, ci sono grossi pericoli e grossi rischi.

Non ci dobbiamo nascondere che il punto decisivo delle sinergie, degli accordi interaziendali che doveva consentire di rafforzare la siderurgia italiana nel suo complesso, sia la parte pubblica che quella privata, mettendo fine ad una contrapposizione di interessi pericolosa per il nostro paese, non si è realizzato. Non si è raggiunto l'accordo tra il gruppo Falck ed il gruppo Finsider, nell'interesse della struttura produttiva industriale della Falck e di quella della Finsider. Questa era la strada che era stata indicata per portare lo stabilimento di Bagnoli a marciare a pieno ritmo, impedendo che in un regime di aiuti comunitari mutato, nel senso che non sono più possibili come per il passato trasferimenti di risorse verso le imprese, si bloccasse il funzionamento di impianti modernissimi come quelli di Bagnoli, senza accumulare perdite. Rimane sul tappeto questa grossa preoccupazione, con il rischio che tutto quello che abbiamo fatto sia vanificato.

Occorre un impegno eccezionale che non riguarda solo l'occupazione a Napoli che pure è questione importante: qui è ingioco il destino della nostra industria siderurgica, che non è un rottame ma è altamente innovativa dal punto di vista tecnologico. Si tratta di lavorare perchè non ci siano nel settore guerre commerciali, perchè non ci siano scontri tra pubblici e privati. Occorre quello che è mancato fin adesso: la capacità del Governo e delle forze politiche nel loro complesso di guidare, questo processo nei passaggi più decisivi che rischiano di diventare i più drammatici.

Volevo approfittare di questo dibattito per porre la questione. Riconosco che per altri aspetti del decreto abbiamo svolto un buon lavoro in Commissione, trovando delle soluzioni, sulle quali poi diremo la nostra, per quanto riguarda l'articolo 2, in cui nella sostanza si garantisce non solo una operazione di salvataggio della FIT-Ferrotubi, ma un punto di caduta per andare ad un processo di aggiornamento tecnologico nel settore dei tubi senza saldatura, evitando conflitti tra

imprese che fin adesso hanno bloccato i processi di aggiornamento del settore e hanno determinato una situazione di arretramento della nostra industria nei confronti dei concorrenti esteri. Attorno a questo punto fermo abbiamo però trovato una soluzione che a mio avviso non è ancora soddisfacente, ma è una strada aperta per garantire che il processo di ristrutturazione riguardi tutte le imprese del settore.

Quindi abbiamo svolto un buon lavoro, anche se restano da approfondire alcuni punti su cui mi riservo di intervenire successivamente. Si tratta della questione delle conseguenze riguardanti una particolare sinergia, quella che consente il trasferimento di quote produttive alla Terni e alla IAI di Torino. Sono problemi che si presentano in Val d'Aosta, una regione a statuto speciale che si trova in una situazione particolare che il Parlamento italiano ha il dovere di affrontare, di fronte alla quale non può essere insensibile.

Resta qualche problema per quanto riguarda la parte relativa alle fonderie di cui parlerò dopo. Voglio fare un'ultima considerazione e ho finito. Abbiamo svolto un buon lavoro; ancora c'è qualche punto sul quale a mio avviso bisogna utilizzare le ore che ci rimangono prima di arrivare al voto per trovare intese unitarie fino in fondo e soluzioni positive anche sugli aspetti su cui ci sono ancora degli interrogativi. Però questo lavoro è stato molto defaticante, perchè abbiamo agito in una situazione di profonde difficoltà e contraddizioni che hanno interessato tutte le forze politiche — diciamo così — con franchezza — per ricavarne una lezione, caro rappresentante del Governo e cari colleghi degli altri Gruppi.

La lezione è questa: nel settore industriale del nostro paese la crisi continua con gravi problemi occupazionali e con scelte gravi e delicate per quanto riguarda la collocazione dei singoli settori nella divisione internazionale del lavoro e rispetto al mercato interno e ai processi di innovazione tecnologica che dobbiamo portare avanti. Ma in questa crisi, ahimè, forse per amore di mode e forse anche — per qualche aspetto lo devo riconoscere anche autocriticamente — perchè certe

esperienze di programmazione sono apparse troppo vincolanti, certe cose non si sono fatte. Anche per la voglia di scimmiettare gli altri ci siamo messi a parlare ad ogni momento di *deregulation*. Il risultato è che ci siamo ridotti ad affrontare le questioni una per una, nel momento in cui stanno per marcire. La conseguenza è quella di portare ad un processo di feodalizzazione — non saprei usare un altro termine — il nostro paese, per cui, quando il Parlamento ed il Governo debbono operare, le forze politiche si dividono secondo il singolo campanile, il singolo posto di lavoro, il singolo segmento produttivo. In tal modo diventiamo tutti più deboli e tutti più esposti agli interessi più forti che si misurano in questo processo di ristrutturazione del nostro apparato produttivo; diventiamo tutti più deboli nei confronti delle *lobbies*, che diventano più potenti usando a volte anche i campanilismi. Consideriamo che non c'è paese di questo mondo dove manchi una programmazione: sarà fatta dal partito che si identifica con lo Stato, e quindi criticabile; sarà fatta dall'associazione confindustriale e dal mitico Ministero per l'industria e per il commercio estero, come in Giappone; sarà fatta attraverso le commesse pubbliche, come negli Stati Uniti, ma c'è. Noi siamo l'unico paese che si sta riducendo a vivere alla giornata, in mezzo ad un intreccio defaticante di interessi che travolge la credibilità delle istituzioni, il ruolo del Parlamento e del Governo e che non porta a diminuire, ma forse ad aumentare le sacche di parassitismo e di spreco delle risorse.

Riflettiamo perciò su questa situazione e cerchiamo di trovare un maggior slancio, di operare un ripensamento, una correzione di tiro, perchè io francamente non me la sento, dopo il lavoro svolto in questi giorni per trovare dei punti di equilibrio e delle soluzioni giuste — ma che sembreranno delle pecette poste qua e là e delle misure tampone — di fare altri ragionamenti se non quello che porta alla conclusione della necessità di un impegno perchè davvero si cambi musica e registro. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Devono ancora essere svolti i seguenti ordini del giorno:

Il Senato,

considerato che la disponibilità sul mercato del prodotto tubi dovrà tener conto anche di criteri di equilibrio tra le diverse aree del paese anche in funzione di possibili interscambi con l'estero;

considerato altresì che a tal fine va valutato con grande attenzione il ruolo di alcune aziende meridionali ed in particolare della ATM di Bari, che produce tubi senza saldatura, oltre che in considerazione della difesa dell'occupazione nelle zone meridionali;

impegna il Governo:

a far sì che sia rispettata la riserva di legge del 50 per cento di forniture da aziende produttrici, ubicate nel Mezzogiorno, anche per il settore tubi nelle opere realizzate con finanziamenti pubblici;

ad inserire il settore tubi, sulla base dell'articolo 2 del decreto-legge 10 dicembre 1985, n. 706, tra quelli che potranno accedere alle facilitazioni per i processi di modernizzazione previste dall'intervento ordinario e da quello straordinario.

9.1601.3 CHIAROMONTE, CONSOLI, PETRARA, CANNATA, MARGHERI, URBANI, FELICETTI, IMBRIACO, SALVATO, CALICE, DI CORATO, BISSO

Il Senato,

discutendo la conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 1985, n. 706, recante misure urgenti per il settore siderurgico, riferendosi alla particolare drammatica situazione occupazionale in Valle d'Aosta, anche a seguito dell'accelerato progressivo disimpegno delle aziende pubbliche,

impegna il Governo

a tenere presenti le competenze attribuite alla regione Valle d'Aosta dall'articolo 3, lettera a), e dall'articolo 4, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, quali risultano puntualmente definite nelle relative norme statali di attuazione, per cui gli accordi previsti al comma 2 del-

l'articolo 4 riguardanti stabilimenti situati nel territorio valdostano, devono essere preceduti dalla consultazione della Regione stessa, onde garantire la tutela degli interessi economici e sociali della Valle d'Aosta.

9.1601.2

FOSSON

PETRARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRARA. Signor Presidente, onorevole rappresentante del governo, colleghi, abbiamo presentato l'ordine del giorno n. 3, che mi accingo ad illustrare a nome del Gruppo comunista e che si riferisce ad interventi previsti dall'articolo 2 per il settore dei tubi, per ulteriormente tentare di lasciare aperto uno spazio, sia pure angusto, entro il quale riconsiderare il ruolo di alcune aziende del comparto dei tubi operanti nell'area meridionale ed in particolare in Puglia.

Nel quadro generale del piano di razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici. La discussione che si è aperta in Commissione e che si sta svolgendo in Aula ha messo in evidenza che ogni qual volta si affrontano i processi di razionalizzazione di alcuni settori produttivi si aprono problemi gravi, che producono inevitabili lacerazioni e comportano implicazioni di ordine sociale ed economico. Ma ha altresì posto in luce, in modo particolare, che tali processi creano situazioni traumatiche e drammatiche soprattutto nel Mezzogiorno e fanno riemergere una situazione ulteriormente discriminatoria per l'occupazione nel Mezzogiorno ed una grave penalizzazione della già asfittica struttura produttiva meridionale. Tutto questo si manifesta in modo allarmante in Puglia, nell'area industriale barese, là dove l'intero sistema produttivo attraversa una fase acuta di declassamento e di smantellamento di tutte le strutture conquistate a fatica dalla classe operaia e dalle forze politiche democratiche negli ultimi trent'anni.

L'assenza di indirizzi di politica industriale, la mancata definizione di una programmazione delle attività produttive nel quadro di un piano di sviluppo regionale, le nefaste

scelte di disinvestimento operate dai grandi gruppi industriali nell'area barese negli ultimi anni, la fuga delle stesse partecipazioni statali a svolgere un ruolo attivo, a puntare a processi di riqualificazione strategica del proprio ruolo allo scopo di rispondere adeguatamente alle sfide dell'innovazione — creare occupazione, allargare e irrobustire un apparato produttivo continuamente indebolito dalle scelte miopi di breve respiro del padronato italiano — anzi, la tendenza delle partecipazioni statali ad adeguarsi alle logiche e alle politiche sbagliate delle imprese private sono certamente e senza dubbio le conseguenze e le cause oggettive della difficile situazione creatasi nell'area industriale barese e nel suo *hinterland* e del blocco generalizzato delle attività produttive, che hanno creato alti tassi di disoccupazione e il ricorso inevitabile e continuo di migliaia di operai alla cassa integrazione.

Tutto questo è vero, ma vi è una tendenza — che io desidero denunciare con forza in quest'Aula — del Governo e della sua maggioranza a guardare al Mezzogiorno, ai suoi problemi e ai suoi drammi sociali con disattenzione e incoerenza ogni qualvolta si deve legiferare. L'impressione che ho ricavato in questa breve esperienza parlamentare è che nel Mezzogiorno si può parlare quanto si vuole e come si vuole ma quando si deve passare a politiche finalizzate e a provvedimenti concreti prima viene il Nord e poi quello che resta va al Sud. Le soluzioni per il Nord prima o poi si trovano, mentre per il Sud si deve attendere e penare.

È un'amara constatazione, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, financo assurda purtroppo! Ma dev'essere pur fatta non per rinverdire antiche polemiche e acuire vecchi contrasti tra Nord e Sud, polemiche che non giovano soprattutto al Mezzogiorno, che non giovano a noi, alla classe operaia che deve ritrovare una sua unità di fronte alla crisi, ma per ricordare che la soluzione meridionale richiede comportamenti coerenti e una valenza nazionale.

In linea di principio siamo tutti d'accordo che i problemi del Mezzogiorno per la loro dimensione e drammaticità devono essere affrontati con vigore e serietà pari alla gravi-

tà della situazione. Emblematica è la vicenda dell'intervento straordinario, del suo lungo *iter*, addirittura estenuante, per diventare legge e strumento davvero efficace per colmare il divario tra Nord e Sud. Tuttavia, quando, per effetto dei processi di riconversione — per venire al caso nostro — e di razionalizzazione di importanti settori produttivi, imposti dal mercato, devono essere operati tagli, prevale la logica che a pagare sia innanzitutto il Mezzogiorno.

Queste mie non sono affermazioni generiche: quanto sta già avvenendo in Puglia, nell'area industriale di Bari, ne è la testimonianza.

Voglio richiamare solo alcune situazioni perchè sia presente a tutti quel che sta avvenendo nell'area industriale di Bari: la Pirelli abbandona lo stabilimento Superga di Triggiano, mentre in altre aree rafforza la sua presenza e la sua forza, mettendo sul lastrico oltre 700 operai. La Fiat licenzia alla OM di Bari, inviando le lettere di licenziamento a 150 operai, investendo altrove, a Torino, all'estero. Financo l'Efim con l'avallo del Governo, privatizza le aziende del gruppo OTB di Bari (Officine Termotecniche Breda) con un'operazione tendente a smantellare 4 aziende e a mettere per la strada 500 operai che in tutti questi anni hanno dato prova di alta professionalità, senza, quanto meno, preoccuparsi della sorte di industrie costate miliardi alla collettività e che assicurano un minimo di industrializzazione pubblica dove una produzione di buon livello tecnologico è costata tanti sacrifici. La Termo-Sud di Gioia del Colle minaccia la messa in cassa integrazione di centinaia di operai per il ritardo con cui si procede all'attuazione del piano energetico nazionale e, in modo specifico, per il ritardo nella costruzione della centrale nucleare in Puglia. Le Acciaierie pugliesi di Giovinazzo sono a gestione commissariale e sono lontani i tempi per ritenere superata la fase della cassa integrazione con il concreto avvio di soluzioni produttive. Oggi la ATM (Acciaierie Tubificio Meridionali) di Bari deve fare i conti con il mercato, pur avendo dimostrato in questi anni di avere una buona capacità produttiva e un sufficiente spazio di mercato.

Di qui nasce il nostro disagio, signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'affrontare le questioni sollevate dal decreto-legge n. 706 in discussione che nel complesso consideriamo uno strumento necessario ed urgente per il comparto siderurgico. Di qui nasce la nostra insoddisfazione per le soluzioni che si sono trovate in ordine al settore tubi. Noi abbiamo sempre posto l'esigenza che il Governo mettesse mano ad un piano tubi; l'abbiamo posta con forza soprattutto quando abbiamo discusso la legge n. 193 ed abbiamo avvertito che, se non si fosse seguita questa strada, le conseguenze sarebbero state quelle che oggi abbiamo sotto i nostri occhi. Questa scelta, purtroppo, è stata elusa ed oggi paghiamo le conseguenze della mancanza di indirizzi di razionalizzazione del settore e di una programmazione seria. Tuttavia, in questa fase, avremmo preferito che il Governo avesse almeno promosso un confronto con tutti i produttori del settore, con i sindacati, con le istituzioni, per i necessari approfondimenti in ordine alle quote di produzione, ai programmi di riconversione, al mercato e così via, per ricercare soluzioni più adeguate e tese a salvaguardare tutte le realtà produttive — quelle meridionali in modo specifico — e soprattutto i livelli occupazionali, considerati i rigorosi vincoli posti dal mercato.

Questo, purtroppo, non c'è stato, ma un punto credo sia stato recepito dal Governo che ha accolto una nostra richiesta di aumentare le risorse e di aprire spazi a tutte le aziende del settore. Un passo in avanti noi riteniamo sia stato fatto, sia pure timido e insoddisfacente rispetto alle esigenze di una diversa e sostanziale riformulazione dell'articolo 2, con l'emendamento presentato dal Governo, perchè in sostanza si stimolano tutte le aziende a presentare programmi di ristrutturazione e riconversione disponendo di maggiori risorse finanziarie, anche se ancora indefinite e non adeguate rispetto ai 40 miliardi inizialmente previsti dal decreto. Quindi si lascia senza dubbio uno spazio alle aziende meridionali, a tutte le aziende, per accettare la sfida a conquistare quote di mercato, a patto che si abbia la volontà e la capacità di puntare a programmi di ristrutturazione seri e razionali.

Vi è, quindi, una zattera di salvezza che noi consideriamo positiva, uno spiraglio, una possibilità di mettere alla prova le capacità imprenditoriali e manageriali. Tuttavia crediamo che questo non sia sufficiente, che occorra impegnare il Governo a valutare con particolare attenzione le potenzialità che potranno essere espresse dalle aziende meridionali e, per quanto mi riguarda, dalla azienda ATM di Bari, nel momento in cui entreranno a regime gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Ecco perchè chiediamo al Governo un impegno specifico a far sì che sia rispettata la riserva di legge del 50 per cento di forniture da aziende produttrici, ubicate nel Mezzogiorno, anche per il settore tubi nelle opere realizzate con finanziamenti pubblici e che il settore tubi sia inserito tra quelli che potranno accedere alle facilitazioni per i processi di modernizzazione previste dall'intervento ordinario e da quello straordinario.

Consideriamo l'accoglimento di questo ordine del giorno un punto politico di grande importanza, su cui richiamiamo l'attenzione del Governo e dell'Aula. La sua approvazione in conclusione, signor Presidente, onorevoli colleghi, può essere un segnale importante per il Mezzogiorno, uno stimolo a non soccombere, a non mollare in questa fase cruciale della sua storia, a riprendere un cammino difficile, ma pur necessario, perchè sia garantito soprattutto il livello occupazionale nel nostro Mezzogiorno. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

FOSSON. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* FOSSON. Signor Presidente, siccome non ho fatto in tempo ad iscrivermi per intervenire in discussione generale approfitterò dello svolgimento dell'ordine del giorno n. 2 per dire quello che avrei voluto dire, eventualmente, in quella sede.

Prima di tutto vorrei scusarmi con i pochi colleghi della Commissione industria che sentiranno una ripetizione di quello che ho già avuto modo di dire ieri in Commissione. Comunque, trattandosi di questioni di note-

vole importanza, mi sento obbligato a intrattenervi (pur cercando di essere il più conciso possibile) sugli aspetti essenziali.

Inizierò dagli ordini del giorno approvati dal Consiglio regionale e indirizzati al Governo il 14 novembre 1985, il 18 dicembre 1985 e il 15 gennaio 1986.

Con i primi due ordini del giorno si richiamava l'attenzione del Governo, dei vari Ministeri interessati, alla situazione dell'ILSSA-Viola e sull'opportunità di sentire la regione su questi argomenti prima di emanare il decreto che è oggi al nostro esame.

Si è trattato di parole al vento, perchè tutte queste richieste sono rimaste inascoltate: si è emanato il decreto senza sentire assolutamente la regione che, in base all'articolo 3 dello statuto e alle norme di attuazione riguardanti l'industria (approvate dal Governo, firmate dal Presidente della Repubblica negli ultimi giorni dell'anno 1985, ma non ancora pubblicate) doveva essere sentita dai competenti organi statali in sede di determinazione degli obiettivi dei programmi e dei piani di attuazione della politica industriale che interessino la Valle d'Aosta.

C'è un altro articolo in base al quale, per consentire un efficace coordinamento delle attività industriali come individuate al precedente articolo 2, nel territorio della Valle d'Aosta, i programmi di sviluppo, di ristrutturazione e di riconversione industriale relativi all'attività delle società a partecipazione statale da realizzarsi nel territorio valdostano vengono approvati dai competenti organi dello Stato, sentita la regione, per la tutela degli interessi economici e sociali della Valle d'Aosta. Tutto questo è stato ignorato completamente.

Veniamo pertanto all'ultimo ordine del giorno del 15 gennaio 1986, quando abbiamo cominciato la discussione in Commissione. Voglio solo ricordare alcuni punti di quest'ordine del giorno che è stato indirizzato al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'industria e del commercio, al Ministro delle partecipazioni statali, al Presidente della 10^a Commissione e ai parlamentari valdostani, tralasciando le premesse «Il Consiglio regionale riconferma il giudizio negativo circa il metodo adottato in questa

occasione dalle autorità governative, metodo che, oltre ad ignorare il ruolo delle regioni, rappresenta una violazione delle competenze attribuite in materia di industria alla regione Valle d'Aosta dallo statuto speciale e dalle sue norme d'attuazione».

«Rinnova l'impegno di tutti i Gruppi politici presenti in Consiglio regionale ad esercitare una energica azione presso i competenti organi centrali al fine di garantire la tutela degli interessi economici e sociali della Valle d'Aosta».

«Invita il senatore e il deputato della Valle d'Aosta ad illustrare in Parlamento la drammaticità della situazione occupazionale valdostana, anche a seguito dell'accelerato, progressivo disimpegno delle aziende pubbliche, e a svolgere un'azione efficace per la modificazione ed integrazione del decreto-legge succitato, coerentemente alle proposte avanzate».

Le proposte avanzate sono contenute negli emendamenti da me presentati in Commissione. Uno è stato accolto — e ne parleremo dopo, mentre, per quanto riguarda l'altro, sono stato invitato a ritirarlo, ed è stato quindi trasformato nell'ordine del giorno al nostro esame. Pertanto, se mi è consentito, vorrei ancora tentare di illustrare — cercando di essere il più breve possibile — questa tragica situazione occupazionale, di cui ho parlato prima.

L'economia della Valle d'Aosta, dal punto di vista industriale, si basava su tre componenti principali: la chimica, la tessile e la siderurgica.

La chimica, da qualche anno, è sparita completamente, come anche la tessile. Non sto a ricordare quali sono i vari stabilimenti che sono stati chiusi. Per quanto riguarda la prima, avevamo la Soie di Chatillon, che era la casa-madre della Montefibre; quest'ultima oggi risorge, però la casa-madre è chiusa da diversi anni, con la dismissione completa di 800 persone.

La siderurgia aveva un grande stabilimento ad Aosta della Deltasider, pubblico (della Finsider attualmente), e aveva l'altro centro a Pont Saint Martin nella bassa Valle d'Aosta.

Vi citerò solo alcuni dati, tanto per fare

alcuni esempi. Non vado indietro al 1945 o al 1946, cioè al periodo subito dopo la guerra — lo stabilimento di Aosta della Deltasider aveva allora, comprese le miniere, circa 9.000 dipendenti — ma parto dal 1971 per fare un raffronto. Nel 1971 lo stabilimento di Aosta aveva 5.491 dipendenti: al 30 giugno 1985 è sceso a 3.092 dipendenti. Un programma di ristrutturazione, presentato un anno fa, prevedeva una diminuzione a 2.700 dipendenti. Nel dicembre di quest'anno è stato presentato un altro programma per una diminuzione a 2.030 dipendenti. Si registra quindi un calo, dal 1971 al 1985, del 43 per cento per quanto riguarda la manodopera.

Lo stabilimento di Pont Saint Martin di ILSSA-Viola, nel 1971 aveva 1.223 dipendenti: al 30 giugno 1985, ne aveva 555, con una diminuzione pertanto del 54 per cento. Oggi, con questo provvedimento, sopprimiamo questi 550 posti di Pont Saint Martin. Queste cifre vanno considerate nell'ambito della popolazione della regione che gravita su questi stabilimenti.

Non vi fornirò altre cifre in proposito: credo che questo dia già il polso di quanto sia grave la situazione occupazionale.

Vorrei soffermarmi un attimo sulla questione ILSSA-Viola che ci interessa direttamente e che ha percepito dello Stato in due *tranches* 16.795 milioni per la chiusura e lo smantellamento del reparto a caldo e altri 12 miliardi, in un secondo tempo, per lo smantellamento di un altro reparto. Una volta smantellati i reparti non ha reinvestito i fondi dello Stato secondo quanto stabilito dalle varie leggi, ma ha dato affidamento alla regione che, con questi ed altri finanziamenti, avrebbe garantito la prosecuzione di un certo nucleo in quel di Pont Saint Martin: e in effetti dal 1982 ad oggi ha avuto facilitazioni per 408 milioni per tenere corsi di qualificazione. Negli anni 1982-1983 ha avuto dalla regione, tramite la finanziaria Fin-Aosta due mutui, uno di 4 miliardi e uno di 2 miliardi, regolarmente restituiti.

L'ILSSA-Viola, dando queste garanzie alla regione chiese però di poter avere per le sue lavorazioni la disponibilità del metano. Per questo la regione, in particolare per l'ILSSA-

Viola, ha fatto un accordo con l'ENI sborsando 30 miliardi per realizzare il metanodotto, la cui linea principale avrebbe dovuto arrivare in Val d'Aosta. Perciò il metanodotto è in via di costruzione e sta arrivando nella zona in cui si trova lo stabilimento di Pont Saint Martin, mentre lo Stato dà altri 12 miliardi a questa industria per smantellare il suo stabilimento e ridurlo a zero. Quindi, dopo le garanzie date alla regione sulla continuazione della sua attività, ora viene cancellato tutto e l'amministrazione regionale valdostana non può assolutamente accettare questa operazione che è stata compiuta alle sue spalle e che è costata, in totale, 40 miliardi che non sono serviti per ristrutturare l'industria e per mantenere un minimo di occupazione, ma per smantellare questa industria che non li ha reinvestiti in altri impianti ma in azioni della Terni esclusivamente a suo vantaggio.

Chiaramente la filosofia che sottende a questa operazione non può essere accettata e per questo abbiamo presentato in Commissione un emendamento con il quale si preveda che questi fondi siano reinvestiti *in loco* per attività siderurgiche o per altre attività sostitutive.

Si parla di sinergie, ma intanto questo decreto aveva come scopo — stando anche a quanto hanno detto coloro che mi hanno preceduto — la sinergia Falck-Finsider che è invece è stata completamente abbandonata. Ho sentito fare cifre che io non conosco, ma che vorrei poi valutare, secondo cui, praticamente, le sinergie previste adesso sono dell'ordine di 20-25 miliardi, di cui 12 interessano l'ILSSA-Viola, la Terni e la IAI. Il relatore ha affermato che in definitiva possiamo eventualmente pensare a qualcosa di sostitutivo. Con l'emendamento presentato e accolto dalla Commissione abbiamo inteso mettere un «fermo» — contrariamente ad un altro emendamento del Governo con il quale oggi si vuole tornare indietro — in maniera che l'amministrazione regionale abbia la possibilità di discutere non quando i buoi sono scappati, visti i precedenti e la mancanza di parola, ma quando questi denari non sono stati ancora percepiti.

Praticamente non abbiamo più alcuna fi-

ducia nell'azienda privata dopo la mancanza di parola che abbiamo registrato, ma abbiamo poca fiducia anche negli organi di Governo. L'altro giorno una delegazione della Valle d'Aosta di cui facevo parte è stata ricevuta dal ministro Altissimo per discutere di questo problema. Egli ci ha detto tante belle parole e ci ha mandato alla Finsider perchè non sapeva quali fossero gli accordi conclusi con la Terni. Noi siamo andati dunque alla Finsider e ci hanno replicato che non ci potevano dire niente, se non ce lo aveva detto il Ministro dell'industria. Mi ero permesso di chiedere al ministro Altissimo la sua opinione perchè avevamo preannunziato questi emendamenti. Gli abbiamo fatto conoscere l'azione che volevamo portare avanti; erano presenti il Presidente della giunta e l'assessore all'industria e commercio della regione. Il ministro Altissimo ha affermato che il Governo si sarebbe rimesso alla Assemblea. Allora gli ho raccomandato di riferire ai sottosegretari che lo rappresentano in Commissione quello che ci stava dicendo in quel momento. Purtroppo ho dovuto constatare che la predisposizione dimostrata dal sottosegretario Orsini — non me ne voglia — era diversa da quelle assicurazioni date, un pò «alla garibaldina», dal ministro Altissimo.

Ci mandano da Ponzio Pilato e praticamente non si risolve niente. È per questo motivo che abbiamo voluto presentare l'emendamento riguardante il fatto che si vuole mantenere sulla corda la famiglia Orlando, cioè l'ILSSA-Viola, nonchè l'ordine del giorno che richiama i doveri dello Stato per mantenere fede alle norme di attuazione che il Governo ha approvato recentissimamente.

Ho sentito parlare molto di sinergia. In proposito vorrei solo fare alcune considerazioni, se mi è consentito. La sinergia riguardante la Falck e la Finsider è andata a catafascio e su di essa in particolare si era fondato questo decreto, oltre agli altri problemi.

Un autore francese di cui ora non ricordo il nome affermò una volta: «*Combien de crimes on commet dans le nom de la liberté!*» Parafrasando, io direi: «Quante ingiustizie vengono perpretate e quante menzogne vengono avallate in nome delle sinergie!».

Al momento di votare la fiducia a questo Governo abbiamo presentato al Presidente

del Consiglio una nota che metteva a fuoco alcuni problemi, ma il principale, che richiamavamo, era quello della situazione occupazionale.

Praticamente vedremo qual'è l'atteggiamento del Governo ed eventualmente del Parlamento in questa materia, ma diciamo che è ora di finirla di dare dei soldi camuffati in un senso o nell'altro esclusivamente per creare della disoccupazione, perchè tutto ciò in questo momento non ha niente, a che fare con un principio di razionalizzazione. La parte di produzione che poteva fare la ILSSA-Viola attualmente viene dall'estero e verrà completamente dall'estero perchè la Terni e la IAI nella loro composizione e grandezza non sono in grado di svolgere quell'attività.

Anche dal punto di vista produttivo e nel puro interesse nazionale quello che ho detto ha un suo fondamento e non è certamente una questione campanilistica: è una questione che interessa particolarmente noi, data la situazione drammatica dell'occupazione nella Valle d'Aosta, ma nello stesso tempo riguarda l'interesse generale della nazione.

Quindi vedremo quale sarà il comportamento del Governo e del Parlamento. Oggi c'è stato uno sciopero generale, la situazione non è certamente calma e quello che posso dire è che non assisteremo passivamente a un affare di questo genere se non sarà tenuto presente dal Governo attuale. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto, in seconda deliberazione, del disegno di legge costituzionale n. 445-B, nel suo articolo unico:

Senatori votanti.....	201
Maggioranza assoluta	162
Maggioranza dei due terzi ..	215
Favorevoli	195
Contrari	4
Astenuti	2

Il Senato approva con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Mozioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione pervenuta alla Presidenza.

URBANI, *segretario*:

CARMENO, CALICE, DE TOFFOL, MIANA, CASCIA, MARGHERITI, SEGA, COMASTRI, GIOINO, GUARASCIO, IANNONE. — Il Senato,

premessi:

che il decreto n. 371 del 12 agosto 1983, convertito, con modifiche, nella legge n. 546 dell'11 ottobre 1983, stabilisce che gli indirizzi di riequilibrio del settore bieticolo saccarifero debbano avvenire «con particolare riguardo alle difficoltà nelle aree meridionali ed allo sviluppo produttivo del Mezzogiorno»;

che il piano bieticolo saccarifero, successivamente redatto dal MAF ed approvato dal CIPE con delibera del 7 marzo 1984, sancisce: «Le determinazioni del piano si ispirano in ogni caso al principio della massima intensità degli sforzi per sostenere la produzione bieticolo saccarifero nel Mezzogiorno», l'impegno a promuovere «lo sviluppo ed il coordinamento delle azioni di ricerca specialmente genetica, di assistenza tecnica, di diffusione delle tecniche colturali più avanzate, di difesa dagli attacchi parassitari», inoltre lo stesso piano stabilisce che «lo sviluppo della bieticoltura nelle aree meridionali dovrà essere sostenuto dal progressivo incremento dell'irrigazione, dal miglioramento delle infrastrutture di trasporto, dal diffondersi della meccanizzazione; sarà indispensabile una sinergia di interventi, in particolare il coordinamento, nelle azioni dello Stato, delle regioni, degli enti di sviluppo, della Cassa per il Mezzogiorno» e che «interventi episodici ed erratici contraddicono la logica stessa di un programma pluriennale di ristrutturazione»;

che detto piano persegue il riequilibrio delle coltivazioni bieticole tra Nord, Centro e Sud del paese, la partecipazione non subordinata della componente agricola alla fase della trasformazione industriale, la pluralità

dei soggetti nel nuovo assetto industriale, oltre alla ristrutturazione dell'apparato industriale;

rilevato:

che, a circa due anni dall'approvazione del piano, non sono state adottate nè indicate nè coordinate misure di sostegno e di accompagnamento per lo sviluppo della bieticoltura centro-meridionale da parte del MAF;

che il MAF è intervenuto in modo episodico per la stessa ristrutturazione industriale nel Mezzogiorno su realtà significative, ma non centrali e determinanti per la sopravvivenza e lo sviluppo della bieticoltura meridionale, determinando nuove situazioni precarie e di incerta prospettiva, anche per la dimensione produttiva ed il livello manageriale;

che il MAF non ha ancora definito la ristrutturazione degli zuccherifici nel bacino bieticolo nevralgico del Sud, che interessa 4 regioni e che da solo costituisce il 55 per cento della bieticoltura del Mezzogiorno continentale;

considerato che la stessa ristrutturazione industriale nei bacini bieticoli del Centro-Nord è avviata con una operazione che, se attuata nei modi previsti dal MAF, porterebbe a rafforzare con il danaro dei contribuenti il potere del gruppo Eridania, assicurandogli una posizione di maggioranza assoluta sul piano nazionale e di monopolio esclusivo nel Veneto;

constatato che la ristrutturazione in due tempi, come di fatto sta avvenendo, uno per il Centro-Nord e l'altro per il Sud, porterebbe oggettivamente ad una marginalizzazione e ad una funzione residuale del polmone bieticolo saccarifero del Sud e gli stessi limitati fondi disponibili allo stato attuale per la ristrutturazione rischierebbero di esaurirsi in modo unilaterale;

ritenuto che le scelte e la linea operativa finora portate avanti dal MAF contraddicono e distorcono obiettivi ed orientamenti del piano bieticolo saccarifero, contravvenendo anche all'indicazione della strategia globale ed unitaria in esso contenuta;

valutato che il piano di ristrutturazione, peraltro, si fonda sulla ipotesi di conquistare

all'Italia, con la riforma della politica comunitaria, una quota produttiva di 15-16 milioni di quintali di zucchero all'anno in quota A, vicina al fabbisogno nazionale e che questo obiettivo viene compromesso dall'atteggiamento remissivo del Governo e del MAF che accettano di aumentare i prelievi comunitari di corresponsabilità e barattano la riforma con aiuti temporanei ai soli industriali,

impegna il Governo:

1) a sostenere, con determinazione, la revisione della regolamentazione CEE per il settore saccarifero ottenendo l'abolizione della quota B e riportando, per l'Italia, in quota A i 2.600.000 quintali di zucchero all'anno della quota B, riducendo la quota protetta comunitaria a scapito dei paesi che producono costose eccedenze, ottenendo l'autorizzazione ad interventi diversificati alla bieticoltura e all'industria zuccheriera delle aree del Centro-Sud per superare le specifiche difficoltà ed i ritardi nel settore;

2) ad avviare subito la costituzione di un unico strumento societario, a maggioranza RIBS, con la partecipazione della finanziaria unitaria dei bieticoltori, della cooperazione, di industriali privati, delle regioni, per realizzare la gestione unificata di tutti gli zuccherifici meridionali pubblici, di quelli del gruppo saccarifero *ex* Montesi in amministrazione straordinaria al Sud, dello zuccherificio di Rignano Garganico, della società Eridania Z.N. ed eventualmente dello zuccherificio di Latina;

3) ad assicurare, nel prospettato intervento per la ristrutturazione degli zuccherifici del gruppo saccarifero veneto in amministrazione straordinaria del Centro-Nord, una pluralità di soggetti nei nuovi assetti proprietari, tali da evitare preoccupanti posizioni di monopolio, nonché una più penetrante presenza della componente agricola nella fase della trasformazione industriale non solo con la presenza partecipativa della finbieticola, ma anche con la presenza della cooperazione, strumento di autogestione dei produttori;

4) a prendere comunque con contestualità le decisioni essenziali per la ristrutturazione degli zuccherifici e per il riequilibrio

del settore al Sud, al Centro, al Nord, nonché le misure di sostegno della bieticoltura centro-meridionale, apportando le necessarie correzioni alle scelte, ai modi e ai tempi di attuazione, da concordare in un tavolo unitario di trattativa con la partecipazione di tutte le società interessate, della finbieticola, della cooperazione, dei sindacati dei lavoratori e delle associazioni professionali dei produttori;

5) a coordinare una adeguata politica delle regioni tesa a sostenere lo sviluppo delle più moderne tecniche colturali, in particolar modo l'irrigazione, l'assistenza tecnica e la sperimentazione, assecondando lo sforzo degli operatori agricoli, teso a migliorare le rese produttive e a contenere i costi di coltivazione;

6) a rendere più efficace il piano con misure rivolte a promuovere il superamento delle difficoltà del comparto bieticolo, affrontando l'annoso problema di un ente specializzato per la ricerca genetica di semi adatti all'ambiente centro-meridionale, in collaborazione con istituzioni pubbliche e privati, sia nazionali che esteri;

7) a incrementare il fondo bieticolo nazionale almeno al livello dichiarato dal Ministro dell'agricoltura all'atto degli accordi interprofessionali e a stanziare fondi adeguati per il completamento della ristrutturazione ed il potenziamento della bieticoltura nel Centro-Sud.

(1-00069)

Interpellanze, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

URBANI, *segretario*:

COVATTA, FABBRI, DE CATALDO, JANNELLI, SCEVAROLLI, BUFFONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere, alla luce delle dichiarazioni al Parlamento del garante per l'editoria, professor Sinopoli, per le quali l'acquisto del gruppo editoriale Rizzoli-Corriere della Sera da parte della società Gemina è nullo, venendo a superare i

limiti posti dalla legge n. 461 del 1981 in tema di concentrazione editoriale;

tenendo conto che detta decisione ha quale effetto immediato l'invito ai soci della società Gemina a sanare l'attuale situazione, pena, in assenza di autonome iniziative da parte di questi, l'obbligo per il garante di ricorrere alla magistratura;

sottolineando, altresì, che ritardi nelle decisioni in materia possono arrecare gravi danni al complessivo assetto del gruppo editoriale Rizzoli-Corriere della Sera e nel mondo dell'informazione stampata nel suo complesso;

evidenziando infine che l'immediata sospensione delle erogazioni dei contributi che lo Stato deve, ai sensi della legge n. 416 del 1981, versare alle testate del gruppo Gemina può avere gravi ripercussioni sullo stato economico-finanziario del più importante gruppo editoriale italiano;

quali iniziative intende assumere in materia anche al fine di rendere il più sollecito possibile da parte del Parlamento il varo di una legge che meglio adegui la normativa *antitrust* alla nuova complessa situazione che il mondo della carta stampata pone.

(2-00404)

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

URBANI, *segretario*:

DI CORATO, PETRARA. — *Ai Ministri della marina mercantile e dei trasporti.* — Premesso che la gente di mare è sempre più preoccupata e si assiste ad una fuga dal mestiere che è costante — come dimostra la drammatica situazione creatasi a Molfetta (Bari) — mentre la risposta è il silenzio, quasi che il problema possa risolversi da sè, magari con l'estinzione della categoria (la cosa più assurda è che un paese circondato dal mare debba importare pesce dall'estero, finanche dalla Svizzera, anche se il Governo a parole sembra preoccupato di contenere il *deficit* della bilancia commerciale, ma non fa nulla

per ridurre queste importazioni, pur facendo generiche promesse, come è avvenuto durante la manifestazione a Roma presso il Ministero della marina mercantile da parte degli operatori del settore della pesca),

gli interroganti chiedono di conoscere:

le ragioni del lento *iter* della legge n. 41 che prevede il riposo biologico per consentire il ripopolamento del mare;

quali provvedimenti il Ministro intenda prendere per contenere il crescente aumento degli oneri sociali, del prezzo del gasolio per il trasporto e delle spese di gestione, magari attraverso una legge organica del settore della pesca con deleghe e competenze alle stesse regioni interessate con particolare attenzione alla regione Puglia e alla fascia costiera barese.

(3-01174)

MARGHERI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Premesso:

che la «*joint venture*» tra la società Samin (del gruppo ENI) e la società Tonolli si è conclusa con il fallimento degli accordi e la totale liquidazione delle attività della Tonolli in Italia, costringendo la società pubblica a sobbarcarsi a imprevisti e a pesantissimi oneri finanziari per poter proseguire attività produttive di grande importanza per la collettività nazionale (la metallurgia da rottame, necessaria per fornire alle imprese, con un consumo di energia relativamente contenuto, una risorsa di valore strategico e garantire, contemporaneamente, il riciclaggio di rifiuti solidi con l'eliminazione di uno spreco non indifferente);

che tale fallimento ha sollevato e solleva alcuni pesanti interrogativi per quanto attiene al contenuto e alla procedura degli accordi;

che resta comunque aperto il problema del settore della metallurgia da rottame e della politica che l'impresa pubblica intende adottare per risolverlo,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) qual è il giudizio che il Governo ha dato dell'intera vicenda;

2) quali siano i programmi comunicati dall'ENI al Governo in merito ai problemi della metallurgia italiana e in particolare della metallurgia da rottame;

3) quali siano le condizioni dei diversi stabilimenti della società originata dall'accordo poi fallito, nel quadro dei programmi strategici del gruppo;

4) quali siano le possibili e reali sinergie tra pubblici e privati nel settore;

5) quali siano le condizioni di approvvigionamento della materia prima (rottami di metalli non ferrosi);

6) quali siano le condizioni nazionali e internazionali delle produzioni e dei mercati.

(3-01175)

URBANI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministro senza portafoglio per la protezione civile.* — Per conoscere, con la necessaria sollecitudine, le circostanze di fatto nelle quali si è verificato il grave incidente nella fabbrica ACNA di Cengio, dove il giorno 10 gennaio, nel primo pomeriggio, 14 lavoratori sono rimasti intossicati (due di essi sono in condizioni gravissime) a causa della fuoriuscita di una nube tossica di idrogeno solforato, sprigionatasi nel corso del travaso di 262 quintali di solfidrato di sodio da una autobotte giunta per approvvigionare lo stabilimento nel reparto «Ftalociamine».

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere:

quali sono le cause dell'incidente;

se esistono e quali sono le misure previste per evitare conseguenze dannose sui lavoratori, nel caso di incidenti che risultino «prevedibili», data la natura periodica e di routine delle operazioni di approvvigionamento e di travaso di sostanze chimiche pericolose;

se tali misure sono conformi alle attuali normative sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e soprattutto se sono considerate adeguate alla pericolosità intrinseca di tali operazioni;

quali sono, in dettaglio, le procedure, le strumentazioni, gli eventuali protocolli operativi, le strutture e le competenze predisposte per l'applicazione ed il funzionamento delle misure di sicurezza specie quando, come nel caso in questione, la normale opera-

zione di travaso si svolge con modalità nuove, in fase di sperimentazione;

se esistono, quali sono e come hanno funzionato le misure di intervento in fase di emergenza quale quella verificatasi all'ACNA, per quanto riguarda sia i mezzi e l'organizzazione che la preparazione del personale;

qual è la valutazione sulla adeguatezza e il grado di efficienza operativa delle misure di sicurezza in atto nello stabilimento di Cengio, relativamente al complessivo processo industriale degli impianti, tenuto conto anche del fatto che negli ultimi cinque anni si sono verificati incidenti più o meno gravi nello stabilimento di Cengio, fra i quali lo scoppio che ha distrutto il reparto delle clorazioni di alluminio (2 morti e 11 feriti fra i lavoratori) nel maggio del 1979, l'infortunio mortale per caduta del tetto di un reparto nel 1982, la fuoriuscita di acido da un impianto, con rischio di accecamento di un addetto nel 1984, la fuoriuscita di gas da una cisterna, nel corso di una operazione di travaso di acido nel 1985.

Infine si chiede se, data la gravità e la natura degli incidenti come quello odierno all'ACNA di Cengio o come l'altro avvenuto a Napoli nelle settimane scorse, che ha coinvolto un deposito di prodotti petroliferi, con imponenti gravissime conseguenze, incidenti che sono soltanto gli ultimi, in ordine di tempo, di una serie lunga e drammatica, non si ritenga giunto il momento di dare esecuzione immediata al riordino del sistema di sicurezza degli impianti industriali, attraverso l'istituzione di un «organismo nazionale autorevole e pienamente attrezzato per il controllo e la sicurezza degli impianti industriali ad alto rischio», in conformità con il voto unanime del Parlamento — al Senato come alla Camera — del 18 dicembre scorso, nel corso del dibattito conclusivo sull'aggiornamento del Piano Energetico Nazionale, al fine di superare l'arretratezza del nostro paese in questo campo, arretratezza che in questi anni non è stato possibile superare prima di tutto a causa delle inadempienze del Governo e del logorante conflitto di competenze e di poteri dei singoli Ministeri.

(3-01176)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

FABBRI, PANIGAZZI. — *Al Ministro del tesoro e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* — Considerato che con il decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 1983, che ha reso esecutivo il contratto 1982-84 dei dipendenti della scuola, è stata fatta slittare al 1° gennaio la decorrenza dei benefici economici per motivi di copertura finanziaria, ferma restando la decorrenza giuridica prevista dal contratto stesso al 1° gennaio 1982;

tenuto conto della interpretazione inspiegabilmente restrittiva data alla norma dal Tesoro con il provvedimento di attuazione del contratto (circolare n. 292 del 27 ottobre 1983), che nega la concessione ai fini pensionistici dei benefici economici al personale della scuola collocato a riposo dopo il 1° gennaio 1982 e prima della data di applicazione dei benefici economici stessi;

atteso che risulta palesemente discriminatorio non vedere riflessi negli emolumenti pensionistici i benefici economici conseguenti al rinnovo contrattuale per coloro che, trovandosi in servizio nel 1982, rientravano giuridicamente nei termini della decorrenza contrattuale,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative si intendono adottare per ridare i benefici ingiustamente sottratti a coloro che sono andati in pensione nel periodo compreso tra la decorrenza giuridica (1° gennaio 1982) e quella economica (1° gennaio 1983) del contratto 1982-84.

(4-02512)

RIGGIO. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso che gli scioperi dei medici ospedalieri causano forti disagi e penalizzano quanti soffrono ed abbisognano di una costante assistenza;

considerato che il trattamento economico dei medici ospedalieri effettivamente risulta inadeguato al ruolo ed alla professionalità del medico;

rilevato da più parti che occorre esaltare maggiormente la figura del medico, consentendogli di esprimere il meglio ed offrendo-

gli anche la possibilità di approfondire studi e ricerche,

l'interrogante chiede di conoscere se non si intenda rivitalizzare il ruolo del medico, del medico ospedaliero in particolare, e se non si ritiene di volere con la massima sollecitudine indicare i termini obiettivi per una soluzione della vertenza, riconoscendo le legittime aspirazioni dei medici ospedalieri, intese come esaltazione della loro professionalità, anche per quanto concerne il trattamento economico, che deve essere dignitoso e tenere conto della esigenza di studi e di aggiornamenti costanti, le cui spese sono di rilievo e che oltretutto appaiono utili e necessari per la collettività, oltre che per la maggiore professionalità del medico stesso.

(4-02513)

RIGGIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del commercio con l'estero.* — Per conoscere come intendano arginare la importazione di latte da paesi terzi, che sta danneggiando le nostre aziende e provocando una serie di licenziamenti.

L'interrogante chiede, altresì, di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano che il latte d'importazione, che non presenta le analoghe qualità di freschezza e di pregio di quello che si produce all'interno del paese, debba essere sottoposto a maggiori controlli e che occorra anche porre un limite alla importazione massiccia, che non trova giustificazione alcuna e oltretutto contribuisce all'aggravamento della bilancia commerciale.

(4-02514)

RIGGIO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Premesso:

che i transatlantici sovietici stanno effettuando una forte concorrenza alle nostre supercrociere, offrendo ogni tipo di servizio ed a prezzi più bassi;

che le grandi compagnie di viaggi hanno già avvertito sulla spietata concorrenza, sia per il trattamento che per il prezzo inferiore che il crocierista paga;

che sulle navi sovietiche si imbarcano quasi tutti stranieri: tedeschi, inglesi, svedesi, australiani e persino americani;

che i russi imbarcano a bordo delle loro navi svariati tipi di salmone e di caviale, cacciagione, carne, pesce, champagne ed altri generi alcoolici;

che uno *staff* di cuochi prepara piatti internazionali e specialità dei singoli paesi di provenienza,

l'interrogante, di fronte ad una concorrenza tanto spietata, chiede di sapere:

se il Ministro abbia già fatto una valutazione delle conseguenze;

se abbia predisposto studi ed interventi per fronteggiare la situazione;

soprattutto se abbia predisposto un piano per dare maggiori possibilità alle nostre compagnie di crociera di superare positivamente la concorrenza, offrendo ai turisti, soprattutto stranieri, maggiori conforti.

(4-02515)

RIGGIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze.* — Per sapere se sono a conoscenza dello stato d'animo di molti siciliani, soprattutto di quanti abitano nei piccoli centri, che non possono fare fronte al pagamento della penalità della sanatoria edilizia, per assoluta mancanza dei mezzi finanziari necessari, del fatto che la maggior parte della popolazione dei piccoli centri della Sicilia non può fare fronte alle necessità primarie, non avendo i necessari mezzi di sostentamento e che il reddito familiare è al di sotto del minimo indispensabile.

Nei vari centri della Sicilia, soprattutto nelle zone interne, vi è stato un abusivismo di necessità, dovuto alla mancanza di uno strumento urbanistico, per cui si è stati costretti a costruire senza la prevista concessione; spesso si è trattato di costruzioni fatte in economia, con il lavoro duro ed assiduo di tutti i componenti la famiglia, al fine di darsi la tanto sognata casa, dove abitare.

Si ricorda che in Sicilia è allarmante il dato della disoccupazione dei giovani, la mancanza di lavoro anche per gli adulti e quindi non è facile per una famiglia reperire i soldi necessari per pagare l'esosa oblazione.

L'interrogante chiede, infine, di sapere se non si voglia considerare la opportunità di una riduzione dell'oblazione dell'80 per cen-

to, permettendone il versamento in più rate semestrali, almeno per i piccoli centri della Sicilia e di tutto il Mezzogiorno, tutto ciò semprechè la costruzione sia adibita ad alloggio proprio.

(4-02516)

RIGGIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere come intenda risolvere il problema della paralisi degli uffici della motorizzazione civile, che tanti disagi sta arrecando ai cittadini ed in che modo intenda rispondere alle giuste richieste del personale stesso, che chiede un trattamento economico dignitoso e pari alle condizioni di lavoro.

Un intervento del Governo appare utile, necessario ed urgente per dare una risposta adeguata non solo alle legittime richieste economiche del personale, ma anche ai tanti cittadini che sono costretti a subire le negative conseguenze di una vertenza che non si riesce a chiudere positivamente.

(4-02517)

RIGGIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quali indicazioni igienico-sanitarie siano state date e quali interventi siano stati posti in atto per combattere i focolai di afta epizootica insorti in molti allevamenti, con il conseguente abbattimento di suini e bovini.

Si chiede, altresì, di sapere se le quantità di vaccino disponibili sono sufficienti per fronteggiare le richieste.

L'interrogante chiede, infine, se e quali iniziative si intendano portare avanti al fine di concedere delle agevolazioni suppletive agli agricoltori danneggiati, costretti ad acquistare nuovi mezzi di produzione.

(4-02518)

BOZZELLO VEROLE, PANIGAZZI, BUF-FONI, ORCIARI, CASTIGIONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che un disegno di legge sull'ordinamento della scuola elementare, predisposto dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quelli del tesoro, del bilancio e con i Ministri senza portafoglio per la funzione pubblica e per gli affari regionali, sembra, al terzo comma dell'articolo 3, dare per sconta-

ta la soppressione di classi o pluriclassi con numero di allievi inferiore a dieci, salvo l'intervento del provveditore agli studi che può autorizzarne eccezionalmente il funzionamento;

che le scuole minacciate di soppressione sono «pluriclassi uniche» con un maestro che insegna contemporaneamente ad allievi iscritti in corsi diversi;

che, in base a dati riportati sul quotidiano «La Stampa» del 28 dicembre 1985 e del 17 gennaio 1986, solo nella provincia di Torino le pluriclassi destinate a scomparire sono circa 170 e tutte site in comuni collinari e montani (comunque la situazione interessa tutto il territorio nazionale, con punte più accentuate, ovviamente, nell'arco alpino ed appenninico);

che in tal modo si darebbe una nuova e fortissima spinta al definitivo spopolamento di alcuni centri, già gravati da forti assenze di servizi pubblici,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se non sarebbe più opportuno collocare la ristrutturazione del settore scolastico — che, è pur vero, presenta innegabili carenze — in un disegno a più ampio respiro riguardante la riforma delle autonomie locali (in tal modo si potrebbero coordinare tra loro esigenze pubbliche e private che richiedono entrambe adeguate risposte e riorganizzare i servizi nel loro complesso, evitando così disagi e costi eccessivi ripagati solo con la poca funzionalità);

se si sono tenuti presenti i problemi riguardanti la sicurezza ed il trasporto, tenuto conto anche della giovane età degli allievi.

(4-02519)

GIURA LONGO, CALICE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che negli ultimi tempi si è verificato in provincia di Matera, in particolar modo nel Metapontino, un grave aumento, riportato anche dalle statistiche e rilevato da alcuni sindaci della zona, dei fatti delittuosi, purtroppo solo in minima parte denunciati, quali taglieggiamenti, furti, aggressioni, sparatorie, attentati, traffico di droga.

Premesso che questa recrudescenza del fenomeno delinquenziale sembra in massima parte imputabile, se non a negligenza, almeno a sottovalutazione da parte delle autorità competenti, oltre che a lentezza nelle fasi istruttorie e decisionali dell'amministrazione giudiziaria, per cui non si è posta in essere nessuna azione di prevenzione nè di repressione intesa ad impedirne l'espandersi sul territorio, gli interroganti chiedono quali urgenti provvedimenti intende assumere il Governo al fine di stroncare il fenomeno delinquenziale, impedendo il suo radicamento sul territorio, in ordine ad un adeguamento, a un più stringente coordinamento delle forze dell'ordine e, ove occorra, a un rinnovamento, a un ricambio, ad una più stretta collaborazione tra le forze dell'ordine e la magistratura e ad un più spedito funzionamento della giustizia.

(4-02520)

BAIARDI, DE TOFFOL. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'agricoltura e delle foreste.*

— Richiamato il contenuto della precedente interrogazione 4-02375 del 27 novembre, tuttora in attesa di risposta, gli interroganti chiedono di sapere:

1) quali iniziative sono state nel frattempo adottate dai Ministri interessati per favorire la collocazione delle eccedenze di riso italiano nell'ambito della gestione dei fondi stanziati per la fame nel mondo, di cui alla legge n. 73 del 1985;

2) se corrisponde al vero che, contrariamente a quanto auspicato ed atteso dai produttori italiani, sono invece state espletate gare nelle quali i consorzi aggiudicatari delle forniture (per lo più composti da grossi operatori) hanno effettuato l'acquisto di ingenti quantità di riso sui mercati di paesi orientali con consegna allo «Stato estero», il che comporta l'impossibilità della «restituzione automatica», riconosciuta dalla CEE per operazioni di aiuto alimentare ai paesi del Terzo mondo;

3) se il riso acquistato su mercati esteri è di qualità più scadente ed a più alta percentuale di rottura di quello italiano e se, addirittura, una delle 4 navi sulle quali è stato spedito il prodotto in Italia è stata oggetto di

disinfestazione nel porto di Genova a causa dei parassiti presenti nel riso (altre 2 navi sono in viaggio ed una sarebbe già stata scaricata a Ravenna);

4) quali urgenti provvedimenti intendono adottare i Ministri interessati non soltanto a tutela dell'economia e dell'immagine del nostro paese, ma anche a salvaguardia della salute delle popolazioni destinatarie degli aiuti italiani.

(4-02521)

ANGELONI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del lavoro e della previdenza sociale.* —

Premesso che alla Camera dei deputati è stata presentata una richiesta scritta al Presidente della Commissione industria perchè dia inizio al procedimento di indagine conoscitiva sulla situazione della società IMEG (Industria Marmo e Graniti) del gruppo ENI, con particolare riguardo alla sua gestione, alle prospettive di attività e al sistema delle relazioni industriali concretamente praticato;

atteso che oggetto dell'indagine conoscitiva dovrebbero anche essere la posizione e la utilizzazione degli *staff* dirigenziali nell'ambito della stessa IMEG;

considerato che le ragioni più immediate che hanno motivato la richiesta di indagine conoscitiva sulla IMEG alla Camera dei deputati sono relative ad alcuni episodi che si sarebbero di recente verificati, anche in contrasto con prese di posizione delle autorità di governo e che sarebbero sfociati poi nella grave decisione di richiesta di cassa integrazione, fatta unilateralmente dall'azienda per tutti i dipendenti, e nella decisione di cedere i bacini marmiferi attualmente al servizio della stessa azienda;

rilevato che motivo di preoccupazione e al tempo stesso di ulteriore giustificazione, per chi ha avanzato alla Camera dei deputati la richiesta dell'indagine conoscitiva, è il passaggio del presidente (o dell'amministratore delegato) della stessa IMEG ad una azienda privata operante nello stesso settore, passaggio che sarebbe avvenuto a pochi giorni di distanza dalla richiesta di cassa inte-

grazione e comunicato in via indiretta ai lavoratori e all'opinione pubblica;

preso atto che chi ha chiesto l'indagine conoscitiva al Presidente della Commissione industria della Camera ha dichiarato testualmente che «qualora fosse ritenuto utile, si può fornire la documentazione degli episodi che concorrono a motivare la richiesta di indagine»,

l'interrogante chiede ai Ministri competenti se non ritengano opportuno e doveroso non rimanere estranei ad una valutazione politico-amministrativa riguardo alle vicende che sono alla base della richiesta di indagine conoscitiva sulla IMEG nell'altro ramo del Parlamento e se non reputino anche necessario ed urgente attivare le loro singole ed associate competenze per fare chiarezza sopra un argomento di così evidente, rilevante delicatezza, informandone il Parlamento.

(4-02522)

SALVATO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Premesso:

che, per quanto riguarda l'assunzione di alcuni sanitari all'USL 32, la procura della Repubblica di Napoli ha instaurato procedimento penale nei confronti di 28 dipendenti della USL di Torre del Greco;

che a tutt'oggi tale procedimento risulta ancora pendente;

che in data 25 febbraio 1986 davanti la terza sezione del TAR Campania si discuterà il ricorso n. 225 concernente 11 sanitari della suddetta USL;

che, a norma dell'articolo 3 del codice di procedura penale, il predetto ricorso amministrativo andava sospeso in attesa della definizione del procedimento penale,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) i motivi della lentezza dell'*iter* processuale;

b) quali provvedimenti si intendono adottare.

(4-02523)

PAGANI Antonino. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso:

che la legge n. 243 del 3 giugno 1980, concernente la riqualificazione degli infermieri generici e psichiatrici, che tende a

superare la vecchia figura dell'infermiere generico, per inserirsi nel contesto europeo, ha dei grossi limiti in sede di attuazione, poichè, se da un lato riqualifica una notevole parte di personale, per i limiti temporali di maturazione dell'anzianità, ne esclude un buon numero;

che il personale assunto presso le USL in data successiva al luglio 1980, pur maturando l'anzianità di servizio di due anni, richiesta dalla legge entro il 1985, non ha la possibilità di essere riqualificato;

che lo spirito riformatore della legge n. 243 del 1980 — quello cioè di portare alla qualifica dell'infermiere unico professionale — ha trovato scarsa applicazione pratica soprattutto per la coincidenza della crisi economica e finanziaria che ha investito il paese e che ha determinato, tra l'altro, notevoli ritardi nella fase esplicativa di diversi concorsi banditi prima del 1980 e conclusi dopo l'entrata in vigore della legge 3 giugno 1980, n. 243,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritiene di dover adottare con urgenza iniziative, anche di ordine legislativo, atte ad eliminare i suddetti inconvenienti.

(4-02524)

SEGA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è informato del fatto che il personale medico in forza ai gabinetti diagnostici presso la sede INPS di Rovigo è ridotto a soli due medici a capitolato per 12 ore settimanali rispetto all'organico stabilito in sei unità a tempo pieno.

Considerato che una tale carenza provoca crescente accumulo di pratiche inevase, con gravi difficoltà per l'intera attività della sede e pesanti danni per gli assicurati, l'interrogante chiede al Ministro in indirizzo un intervento per il ripristino urgente dell'organico del personale medico nella sede INPS della provincia di Rovigo.

(4-02525)

SEGA. *Al Ministro della difesa.* — Per sapere per quali motivi, a sei anni di distanza, i

competenti uffici del Ministero della difesa, direzione generale delle pensioni, posizione 918880, non hanno ancora provveduto a definire la pratica per equo indennizzo spettante all'aviere governo in congedo Chierigati Patrizio, nato a Trecenta (Rovigo) e domiciliato in Trecenta, via De Gasperi 15, a seguito dell'infermità riconosciuta dall'istituto medico legale per l'aeronautica militare di Milano (processo verbale della commissione medico-legale n. 466/D/79, in data 7 novembre 1979).

(4-02526)

Ordine del giorno

per la seduta di giovedì 23 gennaio 1986

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 23 gennaio, alle ore 16,30 anzichè alle ore 17 come previsto dal calendario dei lavori, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 10 dicembre 1985, n. 706, recante misure urgenti per il settore siderurgico (1601).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia (1617) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Formazione dei medici specialisti (847).

3. BALDI ed altri. — Modificazioni degli articoli 206 e 207 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per la definizione dell'impresa di allevamento (1232).

La seduta è tolta (ore 21,35).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA
Consigliere preposto alla direzione del
Servizio dei resoconti parlamentari